


*1ª SERIE SPECIALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 136° — Numero 37**

**GAZZETTA**



**UFFICIALE**

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 6 settembre 1995**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 471. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Genova del 22 maggio 1995.

**Tributi in genere - Previsione della ritenuta e versamento all'erario di una somma pari al sei per mille dell'ammontare, risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992, dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi da chiunque detenuti - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva - Incidenza sul principio della tutela del risparmio.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 47 e 53) . . . . . Pag. 7

N. 472. Ordinanza del pretore di Bologna del 30 maggio 1995.

**Previdenza e assistenza - Scuole universitarie - Corso di studi per il diploma di grado universitario (nella specie: statistica) - Riscatto del periodo legale degli studi - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni omogenee - Richiamo alla sentenza n. 27/1992.**

(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies, primo comma, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).

(Cost., art. 3) . . . . . » 9

N. 473. Ordinanza del pretore di Vicenza del 21 aprile 1995.

**Inquinamento - Scarichi industriali nelle acque di sostanze pericolose - Adeguamento della normativa nazionale alle direttive CEE in materia - Reato - Configurazione del reato per gli scarichi industriali di stabilimenti già esistenti alla data del 6 marzo 1992 (data di entrata in vigore del decreto legislativo impugnato) solo nelle limitatissime ipotesi e per i soli processi produttivi per i quali l'allegato B già indica i valori limite di emissione - Irrazionale limitazione dell'applicabilità della normativa impugnata ad una percentuale molto limitata degli impianti già esistenti alla predetta data, al contrario di quanto previsto per gli stabilimenti nuovi a parità di condizioni - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi di tutela dell'ambiente, dell'obbligo di adeguamento della normativa statale alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di tutela della salute e di libertà dell'iniziativa economica privata nei limiti dell'utilità sociale.**

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, art. 7, primo e settimo comma).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41) . . . . . » 11

N. 474. Ordinanza della Corte di cassazione del 10 maggio 1995.

**Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria fino all'esaurimento dei procedimenti di sanatoria nonché dei ricorsi giurisdizionali - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale per la sospensione della stessa per un arco di tempo non temporalmente limitato e di durata imprevedibile, nonché dei principi della tutela dell'ambiente e della salute.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma, modificato dal d.-l. 27 marzo 1995, n. 88, art. 7, nono comma).

(Cost., artt. 9, 32, 77 e 112) . . . . . » 16

N. 475. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Trani del 31 gennaio 1995.

**Caccia - Impossessamento a fine di profitto della selvaggina catturata in situazioni di illiceità - Esclusione, a norma delle nuove disposizioni sulla caccia, della sanzionabilità a titolo di furto di tali condotte - Prospettata violazione del principio di uguaglianza per previsione di diversa disciplina per eguali condotte di appropriazione di beni costituenti il patrimonio indisponibile dello Stato - Lamentata incidenza sul principio della tutela dell'ambiente.**

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, terzo comma, primo periodo).

(Cost., artt. 3 e 9) . . . . . Pag. 19

N. 476. Ordinanza del pretore di Milano del 25 maggio 1995.

**Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992 e 20/1994.**

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38) . . . . . » 21

N. 477. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 13 giugno 1995.

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: permesso-premio) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti (nella specie: sequestro di persona a scopo di estorsione) - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Incidenza sul principio della irretroattività della norma penale più sfavorevole, avendo la norma impugnata introdotto una preclusione alla concessione del beneficio in questione non prevista dalla normativa in vigore al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del detenuto (16 febbraio 1987) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 68/1995.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis).

(Cost., art. 25) . . . . . » 22

N. 478. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, del 7 aprile 1995.

**Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo di restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento riservato ai docenti universitari rispetto agli altri pubblici dipendenti, pure in assenza della preclusione per i professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione - Incidenza sui principi della tutela dell'insegnamento e della retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.**

(D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71, primo comma; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentottesimo comma).

(Cost., artt. 3, 33, 36 e 76) . . . . . » 25

N. 479. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 2 febbraio 1994.

**Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della Magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della Magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, certezza dei diritti maturati e della retribuzione proporzionata ed adeguata.**

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 36) . . . . .

Pag. 28

N. 480. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Trieste del 16 maggio 1995.

**Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Previsione della possibilità di concessione a soggetti ultrasessantenni inabili anche parzialmente a condizione che debbano scontare una pena residua inferiore a tre anni - Mancata previsione della concessione di detto beneficio anche agli ultrasessantenni parzialmente inabili qualora la pena residua superi i tre anni - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, primo comma, n. 3, e settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 46

N. 481. Ordinanza del pretore di Firenze del 28 marzo 1995.

**Reato in genere - Mendicizia - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio delle finalità di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza.**

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 27) . . . . .

» 49

N. 482. Ordinanza del tribunale di Roma del 13 maggio 1995.

**Processo penale - Decreto di sequestro - Riesame innanzi al tribunale della libertà - Inosservanza del termine dei tre giorni liberi intercorrenti tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale e la udienza stessa - Decorrenza *ex novo* del termine medesimo - Mancata previsione della possibilità del tribunale, in sede di riesame, di integrare mediante ulteriore termine, quello inferiore a tre giorni liberi dalla notifica dell'avviso - Irrazionalità con incidenza sul diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, artt. 324, sesto comma, e 309, decimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . .

» 51

N. 483. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo del 18 novembre 1994.

**Processo penale - Nuovo rito - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Limitazione di detto beneficio all'ipotesi di pena non superiore ai due anni di reclusione o di arresto soli o congiunti a pena pecuniaria - Conseguente esclusione del beneficio nei confronti di imputato minore di anni ventuno condannato a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria superiore a due anni, cui spetterebbe, nelle stesse condizioni, la sospensione condizionale della pena - Mancata previsione della diversificazione della posizione dell'imputato minore degli anni ventuno in sede di patteggiamento, come previsto, invece, in sede di sospensione condizionale della pena - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

(C.P.P. 1988, art. 444, primo e terzo comma, in relazione all'art. 163, primo e terzo comma, c.p.).

(Cost., art. 3) . . . . .

» 53

N. 484. Ordinanza del pretore di Bologna del 31 maggio 1995.

**Regione Emilia-Romagna - Sanzioni amministrative - Attribuzione al direttore dell'Azienda trasporti consorziali di Bologna della competenza a ricevere il rapporto relativo a violazioni delle norme che disciplinano il trasporto e ad emanare l'ordinanza-ingiunzione per le relative sanzioni pecuniarie - Lamentata mancanza nel direttore in questione dei requisiti di imparzialità e terzietà e, viceversa, sussistenza in capo allo stesso dell'interesse al pagamento del massimo della sanzione collegato ai doveri di economicità che gli sono imposti - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccedenza dai limiti della competenza regionale per l'attribuzione di potestà sanzionatoria a soggetti estranei all'organizzazione regionale.**

(Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118) . . . . . Pag. 54

N. 485. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli del 30 gennaio 1995.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Revoca con autorizzazione alla riapertura delle indagini - Fissazione di un termine improrogabile non superiore a sei mesi per il compimento delle indagini riaperte - Ingiustificato diverso trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 405 del c.p.p. che consente al p.m. di richiedere più proroghe del termine di sei mesi per la necessità di un prolungamento delle indagini e, nel caso di delitti di origine mafiosa e camorristica, prevede un termine iniziale di un anno per il completamento delle indagini - Incidenza sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 436, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 112) . . . . . » 60

N. 486. Ordinanza del pretore di Guastalla del 15 maggio 1995.

**Igiene del lavoro - Rumori negli ambienti di lavoro - Limiti massimi di tollerabilità - Omessa previsione - Obbligo del datore di lavoro nelle lavorazioni rumorose di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai rumori oltre che con l'adeguamento alle prescrizioni ed acquisizioni tecniche di cui al d.P.R. n. 303/1956, anche con misure organizzative e procedurali - Indeterminatezza di dette misure al punto da rendere la norma impugnata quale precetto penale in bianco - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 475/1988 di non fondatezza di analoga questione, ritenuta superata dal giudice rimettente per le modifiche normative introdotte dalla disposizione impugnata nella disciplina della materia.**

(D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 41, primo comma).

(Cost., artt. 25 e 70) . . . . . » 62

N. 487. Ordinanza del pretore di La Spezia del 15 aprile 1995.

**Circolazione stradale - Sospensione temporanea della patente di guida per violazione di norme del codice della strada - Previsione dell'opposizione al pretore civile avverso detto provvedimento solo nel caso di sinistro senza lesioni personali od omicidio colposo - Mancata previsione della tutela giurisdizionale anche nella ipotesi di sospensione della patente conseguente a lesioni personali od omicidio colposo - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, con incidenza sul diritto di difesa e sulla competenza dell'autorità giudiziaria.**

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 64

# ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 471

*Ordinanza emessa il 22 maggio 1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Castello Giorgio contro l'Intendenza di finanza di Genova*

**Tributi in genere - Previsione della ritenuta e versamento all'erario di una somma pari al sei per mille dell'ammontare, risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992, dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi da chiunque detenuti - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva - Incidenza sul principio della tutela del risparmio.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 47 e 53).

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso r.g.r. 1489/1993 promosso da Giorgio Castello, contro l'Intendenza di finanza di Genova avente ad oggetto richiesta di rimborso dell'imposta straordinaria sui depositi bancari.

### *Svolgimento del processo*

Con istanza in data 15 dicembre 1992 Giorgio Castello chiedeva all'Intendenza di finanza di Genova il rimborso dell'imposta straordinaria del 6 per mille di cui all'art. 7, sesto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 pari a L. 716.760 che l'Istituto bancario San Paolo di Torino — presso il quale all'epoca intratteneva il conto corrente bancario n. 110486 — gli aveva trattenuto in esecuzione della disciplina impositiva anzidetta.

Avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza il Castello proponeva ricorso a questa Commissione reiterando nella richiesta e denunciando l'illegittimità della trattenuta sul rilievo che i depositi colpiti dall'imposta erano costituiti dall'ammontare di un mutuo fondiario accordatogli dall'Istituto mutuante per l'acquisto di un appartamento; ed osservava che la normativa impositiva applicata contrastava con i principi costituzionali di cui all'art. 3 della Costituzione (poichè colpiva esclusivamente alcune forme di impiego dei risparmi nei confronti di altre) e di cui all'art. 53 della Costituzione (perchè l'oggetto inciso dal prelievo fiscale non era espressione di una capacità contributiva bensì indicativo di un mero valore astratto e in molti casi non disponibile in tutto o in parte dal soggetto che momentaneamente ne fosse stato titolare).

All'udienza di discussione, non comparsi il ricorrente ed il rappresentante dell'Ufficio impositore, la presente vertenza è stata assegnata in decisione.

### *Motivi della decisione*

Va premesso che la questione prospettata rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie poichè per quanto concerne il contenzioso relativo all'imposta straordinaria di che trattasi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (art. 7, comma settimo, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333), pienamente conoscibili dalle Commissioni ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Ciò posto, la decisione del ricorso presuppone una indagine sulla legittimità costituzionale della disciplina istitutiva del tributo che colpiva per l'anno 1992 in via straordinaria i depositi bancari, postali, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi da chiunque detenuti.

Tale disciplina appare, a giudizio di questa Commissione, in contrasto con alcune disposizioni della Costituzione e, segnatamente, con le disposizioni di cui agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

Quanto al primo profilo (principio di eguaglianza) la norma ha colpito indiscriminatamente tutti i titolari di conti correnti bancari — per la parte che qui interessa — discriminandoli in rapporto alle somme che i loro titolari avessero o meno alla data del 6 luglio 1992, trattando quindi in maniera eguale posizioni differenziate; e considerando quale unico elemento discriminatore il dato meramente accidentale costituito dalla presenza di somme accantonate nel conto, ma senza considerare le causali del deposito stesso.

Quanto al secondo profilo (principio della tutela del risparmio), la normativa anzidetta ha colpito forme di ricchezza il più delle volte assai modeste, confluite nel deposito bancario perchè non di importo tale da essere investite in utilizzi maggiormente remunerativi (è noto che sono necessarie somme di danaro non inferiori ad un limite non certo modesto per poter acquistare BOT o titoli di Stato); per cui risulta aver contrastato l'esigenza costituzionale di incoraggiare a tutelare forme di risparmio minimali, accessibili alla generalità dei consociati, quali appunto i depositi bancari o postali.

Ed infine la normativa appare aver contrastato con il principio della capacità contributiva costituzionalmente garantito. L'imposta ha infatti colpito indifferentemente somme depositate per le più svariate esigenze, finendo per gravare su disponibilità contingenti, momentaneamente in transito se non addirittura non appartenenti al titolare del deposito e quindi incidendo non già su ricchezze effettive ma su temporanee liquidità prive di qualsiasi espressione di effettiva capacità reddituale.

Molti gli esempi che possono essere fatti e che sono stati fatti in proposito; dai mutui richiesti per soddisfare esigenze particolari del richiedente (l'ipotesi che ricorre nel caso di specie) il cui controvalore sia stato per avventura fatto affluire dall'Istituto mutuante sul conto del richiedente alla data di riferimento dell'imposizione e che sia stato utilizzato poco dopo da mutuatario per l'acquisto di una casa (per cui uno stesso bene avrebbe finito per essere tassato due volte); ai depositi di enti (si pensi alle amministrazioni condominiali) destinati al pagamento di debiti, nei quali manca qualsiasi riferimento a manifestazione di ricchezza; ai depositi presso pubblici ufficiali (si pensi ai notai) da parte di soggetti debitori di imposte.

Pare alla Commissione che le questioni prospettate non siano manifestamente infondate per i motivi dianzi svolti; e che le stesse siano rilevanti ai fini del decidere poichè, ove la disciplina normativa denunciata fosse caducata, nessun ostacolo si frapporrebbe all'accoglimento della domanda di rimborso proposta dal ricorrente per le somme trattenutegli.

Si impone, quindi, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni di legittimità costituzionale prospettate; con la conseguente sospensione del giudizio in corso sino all'esito della decisione anzidetta.

*P. Q. M.*

*La commissione tributaria di primo grado di Genova, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 7 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Genova, addì 22 maggio 1995.

*Il presidente estensore: DELUCCHI*

N. 472

*Ordinanza emessa il 30 maggio 1995 dal pretore di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Landuzzi Licia e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza - Scuole universitarie - Corso di studi per il diploma di grado universitario (nella specie: statistica) - Riscatto del periodo legale degli studi - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni omogenee - Richiamo alla sentenza n. 27/1992.**

(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-*novies*, primo comma, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Pronunziando fuori udienza nella causa promossa da Licia Landuzzi, con l'avv. Michele Miscione, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'avv. Coco, iscritta sotto il n. 215 del rgl. dell'anno 1994 della pretura di Bologna;

Sciogliendo la riserva;

O S S E R V A

*Richiami allo svolgimento del processo*

1. — Con ricorso depositato il 21 gennaio 1994 Licia Landuzzi, dipendente dell'azienda tranviaria municipale di Bologna, esponeva di avere inutilmente richiesto all'Inps il riscatto, ai fini dell'anzianità assicurativa, della durata del corso di studi legalmente previsto per il conseguimento del diploma (universitario) in statistica (due anni accademici: v. doc. 1 p.a.), diploma da lei ottenuto l'11 dicembre 1961.

Premesse varie argomentazioni in fatto e in diritto, anche in ordine all'eventuale illegittimità costituzionale «dell'art. 2-*novies* della legge 16 aprile 1974, n. 114» (si tratta certamente, in realtà, dell'art. 2-*novies* del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974, n. 114, posto che quest'ultima legge consta di un unico articolo), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, l'attrice prendeva le seguenti conclusioni:

«L'Ill.mo sig. pretore voglia:

in via principale: accertare il diritto della ricorrente al riscatto nei confronti dell'Inps del periodo necessario per il conseguimento del diploma di statistica che equivale a tutti gli effetti a un diploma di laurea;

in via subordinata: accertare detto diritto al riscatto previa dichiarazione da parte della Corte, costituzionale dell'illegittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dell'art. 2-*novies* [del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con] legge 16 aprile 1974, n. 114, se interpretato nel senso di escludere dalla riscattabilità il periodo per conseguire il diploma di statistica, e quindi, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione, sospensione del processo e remissione degli atti alla Corte costituzionale;

con vittoria di spese, competenze e onorari».

2. — Costitutosi in giudizio l'Inps contrastava, in diritto, le argomentazioni attoree: anzitutto — sosteneva il convenuto — doveva escludersi che, secondo il diritto allo stato applicabile dal giudice, la domanda potesse essere accolta, essendo previsto dalla norma vigente, di cui al citato art. 2-*novies* del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, solo il riscatto del periodo legale dei corsi di laurea (e non dei corsi volti al conseguimento di un diploma universitario, quale quello che la ricorrente aveva ottenuto); inoltre il caso dell'attrice non era oggetto di alcuna delle addizioni normative recate dalle sentenze costituzionali intervenute in materia; tali sentenze, poi, non erano certamente applicabili ad esso in via analogica, essendo esclusa radicalmente, in via di principio, l'applicazione analogica delle sentenze costituzionali e mancando, comunque, come si dirà *amplius ultra*, l'*eadem ratio*; infine — aggiungeva ancora il difensore dell'Inps — anche la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine dall'attrice appariva infondata posto che, nel caso concreto, il diploma di statistica, posseduto dalla ricorrente, non era alla stessa richiesto, in relazione alla sua posizione lavorativa, da alcuna norma di legge, sibbene solo ad una deliberazione adottata in via amministrativa dall'azienda datrice di lavoro; a tal proposito il convenuto faceva presente che, nei precedenti casi nei quali la Corte costituzionale aveva dichiarato in *partis quibus* l'illegittimità costituzionale di norme legislative limitanti ai diplomi di laurea il riscatto della durata legale dei corsi di studio, sempre la Corte aveva fondato la sua decisione sulla presenza di una norma di legge che rendeva obbligatorio, ai fini della posizione lavorativa che di volta in volta veniva in campo, un determinato titolo di studio (diverso dalla laurea).

*Motivi della decisione*

3. — Va anzitutto escluso che, allo stato, il pretore possa accogliere la domanda: l'art. 2-*novies* del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974 n. 114, limita infatti il diritto di riscatto degli assicurati alla durata legale dei corsi di laurea e non v'ha dubbio che qui non di laurea si tratta bensì di diploma universitario; né v'ha dubbio che tale diploma universitario sia diverso da quelli fatti oggetto di precedenti sentenze costituzionali additive.

4. — Se la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine dall'attrice fosse accolta dalla Corte costituzionale certamente, invece, potrebbe essere accolta la domanda, dovendosi, in quel caso, ritenere esteso l'ambito del diritto di riscatto anche ai diplomi universitari come quello posseduto dalla ricorrente.

5. — La questione di cui si tratta è, pertanto, rilevante ai fini della decisione.

6. — Con sentenza 3 febbraio 1992, n. 27 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2-*novies*, primo comma, del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974 n. 114, «nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a ciò demandati».

La Corte così testualmente motivò quella pronunzia:

«...

2.1. — La questione è fondata.

La legge 7 febbraio 1958, n. 88 ... dispone (art. 22) che gli Istituti di cui trattasi hanno lo scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e riconosce che gli Istituti superiori stessi sono di grado universitario. Il che è puntualmente riaffermato (art. 2) nello statuto dell'Isef di Bologna (d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 973) a suo tempo frequentato dell'interessato alla presente vicenda.

2.2. — Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato già posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatto di periodi di studi è tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione: e va ricordato come ciò sia stato già affermato per l'accesso alle mansioni di assistente sociale, cui hanno analogamente titolo unicamente quei soggetti che abbiano conseguito il relativo diploma conseguito da Istituti universitari (sentenza n. 426 del 1990).

La questione odierna, che si prospetta in consimili termini, comporta, pertanto, una dichiarazione di illegittimità della norma in esame, nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi».

Certamente le argomentazioni, *supra* riportate, svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/92, così come del resto il dispositivo della stessa sentenza, pure *supra* riportato, prescindono del tutto da ogni riferimento alla necessità che il titolo di studio oggetto della pronunzia, diverso dalla laurea, sia richiesto, in relazione a una determinata posizione lavorativa, da una norma di legge.

Il pretore osserva in proposito che le predette argomentazioni si attagliano perfettamente anche alla situazione in cui versa la ricorrente e cioè, in termini generali, alla situazione in cui versano tutti coloro che, allo stato, sono impediti dall'usufruire del beneficio di cui all'art. 2-*novies*, primo comma, del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974, n. 114, per il solo motivo di avere conseguito non già un diploma di laurea sibbene un diploma di rango inferiore a quello proprio della laurea, anche se pure di grado universitario.

7. — Apparendo dunque essere stata irragionevolmente differenziata, da parte del legislatore, la situazione in cui, *ex art.* 2-*novies*, primo comma, del citato decreto-legge, vengono a trovarsi i laureati da quella in cui vengono a trovarsi i titolari di diplomi universitari, deve riconoscersi che la questione di legittimità costituzionale della norma più volte citata di cui all'art. 2-*novies*, primo comma, del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974 n. 114 non è, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, manifestamente infondata.

8. — Va ordinata pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; il presente giudizio va sospeso.

P. Q. M.

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui la norma in parola non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi prevista per il conseguimento di tutti i diplomi di grado universitario, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle Camere;*

*Sospende il giudizio in corso.*

Bologna, addì 30 maggio 1995

Il pretore: TURCO

95C1043

N. 473

*Ordinanza emessa il 21 aprile 1995 dal pretore di Vicenza  
nel procedimento penale a carico di Bonfiglioli Roberto*

**Inquinamento - Scarichi industriali nelle acque di sostanze pericolose - Adeguamento della normativa nazionale alle direttive CEE in materia - Reato - Configurazione del reato per gli scarichi industriali di stabilimenti già esistenti alla data del 6 marzo 1992 (data di entrata in vigore del decreto legislativo impugnato) solo nelle limitatissime ipotesi e per i soli processi produttivi per i quali l'allegato B già indica i valori limite di emissione - Irrazionale limitazione dell'applicabilità della normativa impugnata ad una percentuale molto limitata degli impianti già esistenti alla predetta data, al contrario di quanto previsto per gli stabilimenti nuovi a parità di condizioni - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi di tutela dell'ambiente, dell'obbligo di adeguamento della normativa statale alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di tutela della salute e di libertà dell'iniziativa economica privata nei limiti dell'utilità sociale.**

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, art. 7, primo e settimo comma).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. 209/1995 r.g. a carico di Bonfiglioli Roberto.

Letti gli atti, osserva quanto segue:

1.1. — Appare non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 33:

art. 7, primo comma, limitatamente alle parole «, contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B,»;

art. 7, settimo comma, per contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 41 della Costituzione.

1.2. — Va preliminarmente esaminata l'ammissibilità della questione, che potrebbe essere messa (totalmente o parzialmente) in discussione per i seguenti motivi:

1.2.1. — L'accoglimento della questione prospettata potrebbe avere l'effetto di rendere più pesante la posizione del cittadino, anche sul piano penale.

1.2.2. — L'incostituzionalità delle norme sopra indicate viene prospettata — fra l'altro (v. punto 2.7) — con riferimento alla violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione per l'inosservanza della normativa comunitaria.

1.3. — Ritiene il pretore che, sulla base di un ragionato esame, l'ammissibilità della questione debba essere riconosciuta.

1.3.1. — Quanto infatti alla possibile censura di inammissibilità prospettata al punto 1.2.1, non ignora il pretore che la Corte costituzionale ha generalmente considerato con sfavore questioni di costituzionalità il cui accoglimento poteva avere l'effetto di aggravare la posizione del cittadino, anche sul piano penale.

Osserva in primo luogo il pretore che l'applicazione all'ipotesi in questione di tale orientamento renderebbe di fatto impossibile pervenire alla concreta applicazione di norme comunitarie le quali siano direttamente applicabili, ma tali da aggravare (anziché agevolare) la posizione del cittadino. Di norme comunitarie che, in altre parole, vengano scorrettamente derogate in senso permissivo (anziché in senso restrittivo) da leggi nazionali. Non è infatti possibile, in un caso del genere, che il giudice nazionale applichi senz'altro la norma comunitaria derogata (illegittimamente) dalla norma interna (v. Corte di giustizia 26 febbraio 1986, Marshall, in causa 152/84 e Corte di giustizia 8 ottobre 1987, Kolpinghuis, in causa n. 80/86). Se pertanto anche il vaglio di costituzionalità dovesse ritenersi precluso, non si comprende come, in ipotesi di questo genere, sarebbe possibile realizzare l'esigenza — saldamente «ancorata al valore costituzionale comportante la chiarezza normativa e la certezza nell'applicazione del diritto da parte di tutti i sottoposti alla legge» — «di depurare l'ordinamento nazionale da norme incompatibili con quelle comunitarie» (Corte cost. n. 384/1994 e Corte cost. n. 94/1995).

D'altra parte un esasperatamente rigoroso *self-restraint* della Corte, ad avviso del Pretore, non ha più ragion d'essere dopo la storica sentenza della stessa Corte che, nel 1988, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 del c.p. nella parte in cui non prevede la scusabilità dell'errore inevitabile sulla legge penale. Prima di tale sentenza, non sarebbe stato possibile rimediare agli affetti ingiusti che una eventuale decisione della Corte tale da aggravare la posizione del cittadino, anche sul piano penale, poteva provocare per un singolo imputato. Oggi ciò non è più vero, non essendo di norma dubitabile che il cittadino il quale abbia agito sulla base di una legge nazionale successivamente dichiarata incostituzionale versi in situazione soggettiva di errore scusabile.

In ogni modo, l'accoglimento della presente questione di costituzionalità non avrebbe l'effetto di introdurre un nuovo illecito penale (v. Corte cost., ord. n. 377/1992 e Corte cost., ord. n. 146/1993, le quali escludono in radice tale possibilità). Al contrario, la fattispecie di reato implicata è e resterebbe quella contestata (art. 18 del d.-l. n. 133/1992, nel testo attuale). Si chiede invece l'eliminazione dall'ordinamento di due disposizioni che, in modo costituzionalmente illegittimo, restringono (almeno provvisoriamente, sino all'emanazione dei peraltro fantomatici decreti ministeriali previsti dall'art. 2, terzo comma, lettera *b*) del d.-l. n. 133/1992 e richiamati dall'art. 7, settimo comma, dello stesso decreto legislativo) l'ambito di applicabilità della citata fattispecie di reato. Non si comprende davvero per quale ragione dovrebbe ritenersi precluso alla Corte di provocare un risultato invece raggiungibile per effetto di semplici decreti ministeriali.

1.3.2. — Quanto poi alla possibile censura di inammissibilità prospettata al punto 1.2.2, non ignora il pretore che la Corte costituzionale, in alcune sue decisioni, ha affermato l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni che evidenziano (come avviene in questa ordinanza al punto 2.7) il contrasto di una norma interna con una direttiva comunitaria immediatamente applicabile. «Essendo il giudice tenuto a non applicare una norma nazionale contrastante con una norma comunitaria» (v. per tutte Corte cost. n. 168/1991).

Le più recenti decisioni della Corte chiariscono peraltro come l'inammissibilità non ricorra tutte le volte in cui la norma denunciata non avrebbe potuto essere oggetto di disapplicazione giudiziale. In questo senso vanno ricordate: Corte cost. n. 384/1994, che ha ammesso una questione riguardante una delibera legislativa regionale, sollevata in via principale; la recentissima Corte cost. n. 94/1995, che ha dichiarato ammissibile anche una questione sollevata in via principale da una regione nei confronti di una legge statale. In entrambi i casi l'ammissibilità della questione viene motivata con l'impossibilità di disapplicazione giudiziale delle norme denunciate. In entrambi i casi la Corte solennemente dichiara che «l'esigenza di depurare l'ordinamento nazionale da norme incompatibili con quelle comunitarie, essendo ancorata al valore costituzionale comportante la chiarezza normativa e la certezza nell'applicazione del diritto da parte di tutti i sottoposti alla legge, può essere soddisfatta anche con una dichiarazione d'illegittimità costituzionale».

Orbene, il requisito dell'impossibilità di disapplicazione giudiziale delle norme denunciate sussiste anche nel caso qui in esame, giacché la disapplicazione giudiziale delle norme denunciate, con la contestuale applicazione delle difformi norme comunitarie, avrebbe l'effetto di aggravare la posizione del cittadino, anche sul piano penale (v. Corte di Giustizia 26 febbraio 1986, Marshall, in causa 152/84 e Corte di Giustizia 8 ottobre 1987, Kolpinghuis, in causa n. 80/86).

2. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si consideri che:

2.1. — Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 concerne gli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, ed è stato emanato in attuazione della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990). Esso si propone, nelle sue premesse, l'ambizioso obiettivo di attuare ben sette direttive comunitarie sugli scarichi contenenti alcune sostanze pericolose (anche se, di fatto, le norme in esso contenute concernono otto direttive, mentre la legge delega ne menzionava soltanto sei).

2.2. — Esso riguarda, in via di principio (v. art. 1, primo comma), conformemente a quanto richiesto dalle direttive comunitarie cui si propone di dare attuazione, tutti gli scarichi delle sostanze pericolose compresi nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A (v. art. 1, primo comma).

2.3. — Il decreto legislativo n. 133/1992 è imperniato sulla distinzione tra stabilimenti esistenti (fra i quali, nella scarsa chiarezza del testo legislativo, vanno annoverati almeno tutti quelli già in funzione al 6 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto) e nuovi (art. 1, secondo comma): i primi dovevano presentare alla provincia o all'ente gestore della pubblica fognatura una domanda di autorizzazione (con eventuale progetto di adeguamento degli scarichi) entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 5 luglio 1992 (art. 7); i secondi devono ottenere, sempre dalla provincia, l'autorizzazione allo scarico, preventiva ed espressa, contenente specifiche prescrizioni (art. 6) e della durata di quattro anni (art. 9).

2.4. — Stabilendo il carattere necessariamente espresso e la durata limitata dell'autorizzazione il decreto n. 133/1992 ha almeno parzialmente ottemperato ai principi fissati dalla sentenza 28 febbraio 1991 della Corte di giustizia della CEE, che aveva condannato l'Italia, censurando fra l'altro il sistema dell'autorizzazione provvisoria tacita e la mancanza di un termine per la durata dell'autorizzazione.

2.5. — Tuttavia, se per gli scarichi nuovi la nuova disciplina dell'autorizzazione si applica effettivamente per tutte le ipotesi indicate in termini generali dall'art. 1, primo comma (v. art. 6, terzo comma), essa invece si applica agli scarichi esistenti esclusivamente nelle limitatissime ipotesi e per i soli processi produttivi per i quali l'allegato B già indica i valori limite di emissione (v. art. 7, primo comma, e art. 7, settimo comma, per la cui esatta comprensione è indispensabile tener conto dell'*errata corrige* pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1992 n. 124, che introduce un indispensabile «non», erroneamente omissso nella versione del decreto originariamente pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1992, n. 41): negli altri casi il decreto legislativo diventerà operante anche per gli scarichi esistenti solo dopo la (ancora attesa e per quanto si sa non prossima) emanazione dei decreti ministeriali integrativi previsti dall'art. 2, comma 3.

2.6. — Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione si basa sulla palese irragionevolezza della sottoposizione al nuovo regime autorizzatorio (conforme alle direttive comunitarie) soltanto degli scarichi pericolosi nuovi e di una minima parte di quelli esistenti: quelli riguardanti le sostanze e i processi produttivi per i quali l'allegato B del d.l. n. 133/1992 già indica i valori limite di emissione.

Non si tratta, in questo caso, di un differimento ragionevolmente concesso agli impianti esistenti per l'adeguamento degli scarichi a limiti già vigenti per gli impianti nuovi.

Si tratta, invece, della esclusione degli scarichi esistenti (*rectius*, della maggior parte di essi) dall'applicazione di una nuova disciplina autorizzatoria finalmente conforme alle direttive comunitarie e giunta dopo che — come si è ricordato al punto 2.4 — la sentenza 28 febbraio 1991 della Corte di giustizia della CEE aveva condannato l'Italia, censurando fra l'altro il sistema dell'autorizzazione provvisoria tacita e la mancanza di un termine per la durata dell'autorizzazione. Senza, peraltro, che di tale esclusione venga fornita dal legislatore — o sia comunque individuabile — una spiegazione ragionevole.

È appena il caso di ricordare che il principio di eguaglianza consente al legislatore di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione (v. per tutte la sentenza n. 7/1963 della Corte costituzionale).

2.7. — Il contrasto con gli artt. 10 e 11 della Costituzione è evidente se si considera che:

a) le norme denunciate, come si è visto, escludono la maggior parte degli impianti esistenti dalla disciplina (autorizzazione preventiva, espressa, a tempo determinato e con prescrizioni) introdotta dal d.l. n. 133/1992;

*h)* tutte le direttive comunitarie alle quali il d.-l. n. 133/1992 si propone di dare attuazione (ed il cui termine di attuazione è da tempo scaduto) impongono invece in modo preciso ed incontrovertibile una autorizzazione preventiva, espressa, a tempo determinato e con prescrizioni per tutti gli scarichi ad esse soggetti. Si considerino in questo senso, solo a titolo di esempio:

*b1)* le seguenti disposizioni della direttiva 76/464/CEE: art. 1, secondo comma, lettera *d)*, che definisce il concetto di «scarico» senza alcuna distinzione fra quelli nuovi e quelli esistenti; art. 3, che impone per «qualsiasi scarico ... che potrebbe contenere» una delle sostanze contemplate dalla direttiva (e conseguentemente dal d.-l. n. 133/1992) una autorizzazione preventiva, espressa, a tempo determinato e con prescrizioni;

*b2)* le seguenti disposizioni della direttiva 83/513/CEE, riguardante gli scarichi contenenti cadmio e pertanto concernente proprio scarichi del tipo di quello indicato al capo *A)* dell'imputazione: art. 3, che prevede per tutti gli scarichi contenenti cadmio una autorizzazione preventiva, espressa, a tempo determinato e con prescrizioni, senza distinzione fra scarichi esistenti e nuovi (i quali ultimi vengono differenziati soltanto al diverso fine indicato nell'art. 4, primo comma).

2.8. — Il contrasto con gli artt. 9 e 32 della Costituzione emerge dalla palese contraddittorietà delle disposizioni in esame rispetto all'obiettivo di tutelare «il paesaggio», inteso oggi anche come ecosistema nel suo complesso, ed all'obbligo di salvaguardare il diritto assoluto ed incondizionato alla salute, configurabile come diritto all'ambiente salubre (v. per tutte la nota sentenza delle sezioni unite 6 ottobre 1979, n. 5172, nonché Corte cost. n. 184/1983, n. 167/1987, n. 210/1987, n. 617/1987, n. 641/1987, n. 744/1988, n. 800/1988, n. 1031/1988, n. 324/1989, n. 391/1989, n. 127/1990, n. 430/1990, n. 437/1991, n. 67/1992, n. 307/1992, n. 194/1993).

Come si è ricordato al punto 2.1, il d.-l. n. 133/1992 si propone espressamente l'attuazione delle principali direttive comunitarie in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose: non ha evidentemente alcun senso, dal punto di vista della tutela dell'ecosistema e della salute, escludere dall'ambito di applicazione della nuova normativa la maggior parte degli scarichi esistenti, per quanto contenenti sostanze pericolose.

2.9. — Il contrasto con l'art. 41 della Costituzione si può comprendere ricordando che tale norma, fra l'altro, vieta lo svolgimento dell'iniziativa economica privata «in contrasto con l'utilità sociale», ed impone alla legge di determinare i programmi opportuni perché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Su tale base, può ritenersi coperto da garanzia costituzionale il principio «chi inquina paga», da tempo affermato dalla normativa internazionale e comunitaria.

La «costituzionalizzazione» del principio «chi inquina paga» — oggi chiaramente presupposta da diverse decisioni della Cassazione (v. per esempio Cass., sez. III, 2 febbraio 1994, n. 2525 e Cass., sez. III, 6 aprile 1993, n. 3148) — venne per la prima volta sostenuta in modo esplicito nell'ordinanza di rimessione 28 luglio 1989 del Pretore di Verona — sezione distaccata di Caprino Veronese, in tema di «costi eccessivi» delle migliori tecnologie disponibili necessarie per contenere l'inquinamento atmosferico (*Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 43 del 1989). Nel definire — attraverso una decisione interpretativa di rigetto (sentenza 16 marzo 1990, n. 127) — la questione di costituzionalità allora sollevata, la Corte ha mostrato, in modo implicito ma chiaro, di condividere la sostanza della tesi, esposta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale l'art. 41 della Costituzione consente di ritenere «costituzionalizzato» il principio «chi inquina paga». La Corte infatti — nella motivazione della sentenza n. 127/1990 — afferma testualmente che, se l'esatta interpretazione delle norme allora denunciate (art. 2, n. 7, d.P.R. n. 203/1988 e art. 674 del c.p.) fosse stata quella prospettata dal Pretore, si sarebbero dovuti ritenere confermati «i dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione». La Corte pertanto definisce la questione attraverso una sentenza di rigetto solo dopo aver sostenuto un'interpretazione delle norme ordinarie allora denunciate diversa da quella prospettata dal Pretore e conforme — fra l'altro — al principio «chi inquina paga».

Ciò premesso, appare evidente al Pretore la contraddizione grave che le norme qui denunciate introducono rispetto al principio «chi inquina paga», e — conseguentemente — rispetto all'art. 41 della Costituzione. Esse infatti, escludendo dal nuovo e più incisivo regime di autorizzazione e di controlli gran parte degli scarichi esistenti, favoriscono, entro quest'ambito, chi ha violato la legge e penalizzano invece, anche sul piano della concorrenza fra imprese, proprio le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale.

3. — Quanto poi alla rilevanza della questione prospettata, va osservato quanto segue:

3.1. — Nel presente giudizio il p.m. ha ritenuto di contestare — al capo *A)* della rubrica — il reato di cui all'art. 18 del d.-l. n. 133/1992 al titolare di uno scarico esistente non compreso fra le ipotesi ed i processi produttivi per i quali l'allegato *B* già indica i valori limite di emissione.

3.2. — In applicazione delle norme oggetto del giudizio di costituzionalità (il cui significato si è chiarito al punto 2.5), dovrebbe essere perciò pronunciata sentenza predibattimentale di proscioglimento *ex art.* 129 del c.p.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

3.3. — Qualora invece la questione di costituzionalità venisse accolta, dovrebbe procedersi a dibattimento. Né può escludere la rilevanza della questione la mera circostanza che il giudice penale dovrà poi adeguatamente valorizzare la buona fede e l'ignoranza scusabile dell'imputato (Corte cost. n. 384/1988), il quale si trovò ad agire sulla base di una norma incostituzionale ma vigente (v. fra le altre, sul punto, Corte cost. n. 370/89, la quale esclude che circostanze di questo genere possano influire sulla rilevanza di una questione di costituzionalità).

3.4. — Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

4. — Il recente art. 7, primo comma, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (tuttora in fase di conversione) non influisce sull'interpretazione delle norme denunciate e non condiziona pertanto la rilevanza né tanto meno la possibile fondatezza della questione prospettata.

Tale disposizione infatti si rivolge esclusivamente alle pubbliche amministrazioni, invitandole al riesame, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione, delle autorizzazioni allo scarico, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'art. 15 della legge n. 319/1976.

Essa non ha perciò alcun effetto sulle norme denunciate, le quali come, si è visto, limitano ad una percentuale molto ristretta degli impianti esistenti l'applicabilità del d.-l. n. 133/1992 attuativo delle direttive comunitarie sugli scarichi di sostanze pericolose nelle acque.

5. — L'accoglimento della questione prospettata avrebbe l'effetto di riportare alcuni elementi di ordine e razionalità nella disciplina dell'inquinamento idrico, caratterizzata — come tutti gli studiosi delle più diverse provenienze culturali oggi riconoscono — da una irragionevole miscela di:

lassismo ingiustificato ed irrispettoso della normativa comunitaria in ipotesi di serio pericolo per la salute pubblica (si tratta ad esempio del caso esaminato in questa ordinanza);

altrettanto arbitraria severità (taluno ha parlato di «ferocia sanzionatoria») per ipotesi del tutto marginali e sostanzialmente irrilevanti dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente (si pensi alla disciplina degli scarichi civili, come ricostruita dalla nota sentenza delle sezioni unite 12 febbraio 1993, Tognetti: disciplina peraltro già opportunamente emendata per effetto — da ultimo — del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79).

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133:*

*art. 7, primo comma, limitatamente alle parole «, contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B»;*

*art. 7, settimo comma, per contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 41 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, ai difensori, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Vicenza, addì 21 aprile 1995

*Il pretore: BUTTI*

N. 474

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto da Camerino Luigi Vincenzo*

**Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria fino all'esaurimento dei procedimenti di sanatoria nonché dei ricorsi giurisdizionali - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale per la sospensione della stessa per un arco di tempo non temporalmente limitato e di durata imprevedibile, nonché dei principi della tutela dell'ambiente e della salute.**

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma, modificato dal d.-l. 27 marzo 1995, n. 88, art. 7, nono comma),  
(Cost., artt. 9, 32, 77 e 112).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 33232/1994 proposto da: Camerino Luigi Vincenzo nato a Ruvo di Puglia il 1° febbraio 1948; avverso la sentenza della pretura di Trani sezione distaccata di Ruvo di Puglia emessa in data 16 luglio 1993;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Novarese;

Sentito il p.g., il quale chiede sospendersi il procedimento.

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Camerino Luigi Vincenzo ha proposto appello, dichiarato inammissibile e convertito in ricorso per Cassazione dalla Corte di appello di Bari, avverso la sentenza del pretore di Trani sezione distaccata di Ruvo di Puglia, emessa in data 16 luglio 1993 con la quale veniva condannato, in qualità di direttore dei lavori, per il reato di esecuzione di opera in difformità dalla concessione edilizia ed in violazione della normativa antisismica.

Con memoria del 27 gennaio 1995 veniva presentata istanza di condono edilizio a nome di tale Palma Basile.

Occorre rilevare che il procedimento non può essere sospeso *ex art.* 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), poiché la oblazione non è stata pagata nella misura del 30% anche dal ricorrente in qualità di direttore dei lavori, secondo quanto dispone l'art. 38 della legge cit. al quinto e sesto comma, sicché egli non può «fruire dei benefici penali» del condono (cfr. *ex plurimis* Cass. sez. III 16 dicembre 1989, Pedone).

Né ciò contrasta con la sospensione disposta *ex art.* 44 della legge n. 47 del 1985, perché, sotto il vigore della progressiva normativa, la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte prevalenti (Cass. sez. VI 16 marzo 1988, D'Ambrosio; cui adde Cass. sez. III 21 novembre 1989, Paparo e Cass. sez. VI 10 febbraio 1990, Minciotti), hanno operata una netta distinzione tra la sospensione stabilita dall'art. 44 legge n. 47 del 1985 e quella contemplata dall'art. 38 della legge ult. cit., giacché la prima, ispirata a ragioni di economia processuale e di coordinamento tra la procedura di condono ed il procedimento penale, è automatica e consegue alla commissione di un reato urbanistico, mentre la seconda comporta la presentazione della domanda di condono ed il versamento della somma, parziale o totale, dovuta a titolo di oblazione, onde, in detta ipotesi, incombe alla parte l'onere di dimostrare l'adempimento di quanto prescritto.

Ciò premesso al fine di escludere ogni preliminare eccezione in ordine alla rilevanza della questione, è opportuno considerare che con ricorso presentato il 13 marzo 1993 è stato impugnato presso il Tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione di Bari il provvedimento con cui il sindaco del comune di Ruvo di Puglia ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria *ex artt.* 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

La proposizione di detta impugnazione sotto la precedente formulazione della richiamata normativa per conforme giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità imponeva la sospensione del procedimento *ex art.* 22 della legge cit. limitatamente al decorso del termine di sessanta giorni stabiliti dall'art. 13 secondo comma 1. cit. (Cass. sez. un. 27 marzo 1992, Passerotti), mentre da parte della dottrina e della giurisprudenza (Cass. sez. III 4 luglio 1991 in Riv. giur. ed. 1991, I, 1179) si era evidenziato che l'art. 2 del c.p.p. affida al giudice penale la risoluzione di ogni questione

pregiudiziale «salvo che sia diversamente stabilito», il giudizio penale e quello dinanzi alla giurisdizione amministrativa sono autonomi e non configurano una vera e propria «questione pregiudiziale» (Corte costituzionale sent. n. 370 del 1988) e l'art. 479 del c.p.p. prevede una sospensione temporalmente stabilita, mentre il giudicato amministrativo non vincola il giudice penale e spesso non attiene ad un giudizio di disvalore sostanziale dell'atto impugnato, relativo, a volte, al solo silenzio-rigetto formatosi *ex art. 13* secondo comma 1. cit.

Tuttavia, sin dal decreto legge 28 luglio 1994 n. 468 fino al vigente decreto legge 27 marzo 1995 n. 88 è stato modificato il primo comma dell'art. 22 della legge cit., prescrivendo che «l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo, nonché i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma».

Questo nuovo inciso imporrebbe, nella fattispecie, la sospensione del procedimento penale «per tempi generalmente imprevedibili (quelli dovuti allo svolgimento delle vertenze da risolversi in sede amministrativo-giurisdizionale) ... senza ... alcuna garanzia sull'esito dei procedimenti giurisdizionali, instaurati, *ad libitum*, da privati, spesso interessati più al ritardo che all'accelerazione dei procedimenti stessi» (Corte cost. n. 370 del 1988 cit.), come è avvenuto nel caso in esame in cui, concessa la c.d. sospensiva dell'ordinanza del Sindaco di Ruvo di Puglia che ha rigettato la domanda di concessione in sanatoria in data 15 aprile 1993, il giudizio non è più proseguito, essendo notoriamente rimedio insufficiente l'istituto della perenzione per le modalità di deduzione e per le possibili formali elusioni.

Evidenziata la rilevanza della questione, la sua non manifesta infondatezza dovrebbe derivare dalla «violazione del principio costituzionale di cui all'art. 112 della Costituzione» che «neppure al legislatore è consentito vulnerare» (sent. n. 370 cit.).

Queste affermazioni, ripetute in altre ordinanze di questa Corte in relazione alla stessa disposizione (ord. n. 95 e n. 423 del 1989 e n. 304 del 1990), non sembrano possano essere modificate dal differente quadro normativo e dalla diversa ottica del codice di procedura penale vigente, giacché alcune caratteristiche farebbero evidenziare altri profili di illegittimità costituzionale dell'inciso inserito dal d.l. n. 88 del 1995.

Infatti la previsione della fase delle indagini preliminari, in cui non vi è esercizio di azione penale e che, in alcune ipotesi, in previsione della predetta sospensione, potrebbero essere omesse, creando quella crisi del modello processuale del rito pretorile, già rilevato da codesta Corte (ord. n. 137 del 1995), produrrebbe, ove le indagini venissero, invece, svolte, un inutile spreco di attività in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, altre volte ritenuto applicabile all'esercizio della funzione giudiziaria (sent. n. 86 del 1982 e n. 18 del 1989), ed il decorrere del termine prescrizione, giacché la sospensione *ex art. 22* della legge n. 47 del 1985 non è stata ritenuta ammissibile nella fase delle indagini preliminari, in quanto concerne l'azione penale (Cass. sez. III 28 aprile 1993, Strianese).

Peraltro, molte volte, attesi i caratteri propri del giudizio amministrativo, la sospensione del procedimento penale sarebbe improduttiva di effetti per l'assenza di una vera e propria pregiudizialità con possibile reiterazione della stessa, qualora l'ulteriore provvedimento di rigetto venga ancora impugnato, massimizzando quel danno derivante dall'interruzione delle vicende processuali e dal procrastinarsi dei giudizi, oggetto di tante condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 6 della Convenzione).

Logicamente dei due significati attribuiti all'art. 112 Cost. si considera in detta fattispecie quello relativo alla dichiarazione di obbligatorietà dell'azione penale e non l'altro concernente la titolarità e si appunta l'attenzione su quella concezione che non limita l'obbligatorietà al suo inizio ma la estende per tutto il processo, ammettendone sospensioni temporanee, delimitate in un breve lasso temporale e giustificate dalla protezione di interessi costituzionalmente garantiti (sent. n. 114 del 1982).

Il mutato ruolo delle indagini preliminari del p.m., destinate unicamente a consentire di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e non «all'accertamento della verità» come previsto nel codice abrogato (sent. n. 48 del 1993) e la compatibilità di specifici limiti temporali per lo svolgimento delle stesse con il precetto dell'art. 112 Cost. (sent. n. 190 del 1993 e n. 239 del 1994) fanno sì che l'esercizio dell'azione penale costituisca una cerniera tra le indagini preliminari ed il processo vero e proprio, sicché una sospensione per tempi indeterminati produce un *vulnus* ancor maggiore rispetto alla precedente normativa, dilatando i tempi della decisione.

In tal modo in considerazione dei beni protetti dall'urbanistica verrebbero violati anche gli artt. 9 e 32 della Costituzione, impedendo un'adeguata «salvaguardia dell'interesse della comunità nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale» (Corte cost. n. 46 del 1995), alla cui tutela sono predisposti anche i precetti penali della legge n. 47 del 1985.

Pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 primo comma legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato dall'art. 7, nono comma, del d.-l. 27 marzo 1995 n. 88, in riferimento agli artt. 9, 32 e 112 della Costituzione, appare rilevante e non manifestamente infondata.

Per quanto attiene alla possibile dichiarazione di inammissibilità della questione sollevata per l'eventuale omessa conversione in legge decreto-legge nel termine di sessanta giorni, ribadita con alcuni significativi *obiter dicta* anche recentemente da codesta Corte (ord. n. 122, 123 e 141 del 1995), sia consentito rilevare che la problematica della disciplina dei decreti-legge è venuta mutando, perché l'uso del decreto-legge si è trasformato con le sue frequenti reiterazioni, sicché, a modesto parere di questo collegio, vertendo il giudizio di costituzionalità sulle norme e non sulle disposizioni, si potrebbe tramutare la questione di costituzionalità dalla disposizione contenuta nel decreto-legge sottoposto all'esame della Corte a quella di eguale contenuto normativo prevista nel decreto successivo, che reiteri la norma.

In sostanza si tratterebbe di estendere l'orientamento giurisprudenziale di codesta Corte che trasferisce sulla legge di conversione eventualmente sopravvenuta la questione di legittimità costituzionale fondata sul decreto-legge convertito (sent. n. 75 del 1967 e n. 151 del 1986).

Una simile interpretazione, del resto, sembrerebbe accolta da una decisione di codesta Corte (sent. n. 429 del 1993), nella cui motivazione, sia pure al limitato effetto della considerazione della norma quale *tertium comparationis*, se ne pone come parametro una contenuta in un decreto-legge decaduto, ma riprodotta in quello successivo convertito in legge e, logicamente, con riferimento a quest'ultima, rigettando una duplice eccezione dell'Avvocatura dello Stato di inammissibilità della questione di legittimità sollevata sotto il rilievo dell'omessa conversione in legge del d.-l. n. 374 del 1992, richiamato nell'ordinanza, e della «novità» rispetto a questa disposizione di quella contenuta nel decreto-legge convertito.

È vero che, in quella fattispecie, la successiva norma era indiscutibilmente presente nell'ordinamento anche in seguito alla conversione in legge, sicché, secondo un recentissimo orientamento di codesta Corte (sent. nn. 29 e 161 del 1995), è possibile sindacare pure i presupposti della necessità ed urgenza *ex art. 77* della Costituzione, ma identica valutazione occorrerebbe effettuare per un'altra contenuta in un decreto-legge reiterato ed ancora non convertito.

Né, in tal modo, si verrebbe a modificare il sindacato di costituzionalità delle leggi attribuito a codesta Corte in via successiva e non preventiva ed eventuale, giacché la norma ormai vive, sia pure per il limitato periodo di tempo stabilito dall'art. 77 della Costituzione, nell'ordinamento, secondo quanto già altre volte affermato da codesta Corte.

*P. Q. .M*

*Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Solleva di ufficio, in quanto rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 7, comma nono, del d.-l. 27 marzo 1995 n. 88 (misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nella parte in cui impone la sospensione necessaria del procedimento penale per tutto il tempo in cui sono pendenti i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma cioè fino alla decisione del ricorso proposto dinanzi al T.a.r. avverso il diniego, espresso o tacito, della concessione in sanatoria, in riferimento agli artt. 9, 32, 77 e 112 della Costituzione.*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di rimessione venga notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in camera di consiglio il 10 maggio 1995.

*Il presidente: TRIDICO*

*Il consigliere relatore: NOVARESE*

## N. 475

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Trani nel procedimento penale a carico di Guarino Antonio*

**Caccia - Impossessamento a fine di profitto della selvaggina catturata in situazioni di illiceità - Esclusione, a norma delle nuove disposizioni sulla caccia, della sanzionabilità a titolo di furto di tali condotte - Prospettata violazione del principio di uguaglianza per previsione di diversa disciplina per eguali condotte di appropriazione di beni costituenti il patrimonio indisponibile dello Stato - Lamentata incidenza sul principio della tutela dell'ambiente.**

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, terzo comma, primo periodo).

(Cost., artt. 3 e 9).

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale.

## RITENUTO IN FATTO

Il 12 novembre 1989, in agro di Barletta, veniva contestata a Guarino Antonio l'infrazione alla legge sulla caccia del 22 dicembre 1977 n. 968 (art. 31, lett. E) per aver abbattuto un fringuello (specie nei cui confronti non era consentita la caccia, ai sensi dell'art. 2 d.P.C.M. del 4 giugno 1982).

Oltre l'irrogazione della sanzione amministrativa, l'ufficio caccia della regione Puglia provvedeva a denunciare il predetto alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Bari ritenendo che nella fattispecie ricorresse anche il reato di cui agli artt. 624 e 625 del c.p., essendovi stato l'impossessamento di un animale appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.

La procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Bari trasferiva per competenza il fascicolo alla procura di pari grado presso la pretura circondariale di Trani.

Poiché quest'ultimo ufficio inquirente lamentava che la trasmissione era avvenuta abbondantemente oltre il termine semestrale previsto per il compimento degli atti di indagine, la procura generale presso la Corte di appello provvedeva alla avocazione del procedimento.

La procura generale presentava a questo g.i.p. in data 11 gennaio 1995, richiesta di archiviazione perché il fatto non costituisce reato alla luce dell'art. 30/3 della legge n. 157/1992.

## RITENUTO IN DIRITTO

Questo g.i.p. non può esimersi dal rilevare *ex officio* le evidenti incongruenze della legge n. 157/1992 di cui la procura generale chiede l'applicazione nel caso concreto. Legge, che da una parte non soddisfa completamente le esigenze di protezione della fauna dettati in sede comunitaria e dall'altra, per certi versi, rappresentato addirittura un passo in dietro rispetto alla precedente normativa.

In particolare sembra evidente nell'articolato della legge lo sforzo quasi impossibile del legislatore di cercare «una terza via» rispetto alle istanze ambientaliste, che da più parti si levano nel Paese, e alle pressioni dei cacciatori e soprattutto della fiorente industria della caccia.

Una contraddizione che si manifesta in tutta la sua grottesca evidenza, se si prendono in considerazione l'art. 1 «la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato...») e l'art. 30/3 della legge n. 157/1992, che esclude l'applicabilità degli artt. 624, 625 e 626 del c.p. nell'ipotesi delle violazioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

Affermazioni di principio fra loro logicamente e giuridicamente incompatibili.

Poiché infatti, gli animali selvatici appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, il loro prelievo venatorio, in violazione della normativa sulla caccia, comporta una sottrazione contro la volontà espressa dello Stato e per tanto offende la integrità patrimoniale dello stesso. Per questo motivo la giurisprudenza formatasi prima della legge n. 157 aveva ormai sancito la configurabilità della fattispecie di furto nelle ipotesi in esame.

D'altra parte fra le violazioni penali previste dalla legge sulla caccia e la fattispecie di furto non esiste alcun rapporto di specialità in quanto dirette alla tutela di differenti beni giuridici (Cass. sez. IV, 176428/1987).

La stessa Corte costituzionale con sentenza n. 97/1987 ha escluso che ricorra un rapporto di specialità tra l'art. 31 della legge n. 968/1977 e l'art. 624 del c.p., basando la propria decisione sulla diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme.

Lo stesso ragionamento utilizzato dalla Corte è senz'altro applicabile anche alle violazioni penali ed amministrative contenute nella legge n. 157/1992.

Mentre la legge sulla caccia e le violazioni penali ed amministrative ivi previste, sono dirette alla protezione e alla tutela del bene ambiente, gli artt. 624 e 625 del c.p. sono diretti a tutelare il possesso e l'integrità patrimoniale dei soggetti dell'ordinamento.

La manifesta contraddizione fra una affermazione di principio solenne, in quanto contenuta dall'art. 1 della legge n. 157 nel suo inciso iniziale, e l'art. 30/3 della stessa legge, si tramuta in una illegittima disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe di condotte appropriative di beni (di natura non faunistica) appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

Condotte costituenti sicuramente il reato previsto e punito dagli artt. 624, 625 e 626 del c.p. se non addirittura fattispecie ancora più gravi qualora poste in essere da pubblici ufficiali.

È costituzionalmente legittimo che si debba rispondere di furto se si sottrae un arredo da un ufficio pubblico e non si debba rispondere altrettanto di furto nel caso di abbattimento o cattura *contra legem* di animali selvatici?

Si è venuta dunque a creare, grazie alla normativa in esame, una immotivata disparità di trattamento in favore dei cacciatori, con buona pace dell'art. 3 della Costituzione.

Il legislatore per tanto, ha regolamentato diversamente situazioni analoghe senza che vi fosse un giusto ed apprezzabile motivo.

Disparità di trattamento ancor più immotivata ed illegittima se letta alla luce dell'art. 9 della Costituzione che, secondo i più recenti e moderni indirizzi della dottrina e della stessa giurisprudenza costituzionale, non è inteso a tutelare solo la mera bellezza estetica del nostro Paese, ma più compiutamente l'ambiente naturale in senso lato, comprensivo della inevitabile, ed anzi necessaria, diversità biologica.

Diversità biologica e tutela delle specie animali, ed in particolar modo di quelle che rischiano l'estinzione, che è, per tanto, valore sottoposto alla tutela costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 13 della legge costituzionale dell'11 marzo 1953, n. 1;*

*Ritenuta la questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 30/3, primo periodo, della legge n. 157/1992, per violazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione, non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione da adottare a seguito della richiesta di archiviazione presentata dalla procura generale presso la Corte di appello di Bari, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione;*

*Dichiara sospeso il presente procedimento a tutti gli effetti di legge fino alla adozione della decisione da parte Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Trani, addì, 31 gennaio 1995

*Il giudice per le indagini preliminari: NARDI*

N. 476

*Ordinanza emessa il 25 maggio 1995 dal pretore di Milano  
nel procedimento civile vertente tra Agosti Marina e l'I.N.P.S.*

**Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Mancata previsione di un diverso regime transitorio che non solo non sopprima i diritti, ma non ne renda neppure eccessivamente difficoltoso l'esercizio - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 246/1992 e 20/1994.**

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza del 24 maggio 1995, osserva: l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parte attrice dalle azioni proposte, ex art. 4 del d.-l. n. 384 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.

Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere:

- a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto;
- b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione;
- c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Ebbene, nella specie è accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato siffatto termine fosse appunto già decorso. Da un lato, infatti, il ricorso amministrativo non era stato proposto (la proposizione è infatti avvenuta il 15 febbraio 1993); da un altro lato, come pure è previsto nella norma su trascritta, erano ampiamente scaduti i termini (300 giorni) per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati, sempre secondo tale norma, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (10 aprile 1986).

Né, d'altra parte, può applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 cit. per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatti procedimenti, pur se intesi come amministrativi secondo quanto ritenuto dal giudice delle leggi (che nell'interpretazione della regola ha tenuto conto del «ricorso amministrativo proposto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto»: Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 20, § 6), erano appunto già esauriti a tale momento; se intesi come giudiziari, non erano ancora stati instaurati.

Si pone però il problema della legittimità costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione è infatti sicuramente rilevante nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 6, primo comma del d.-l. n. 103 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno recita testualmente:

«1. — I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei.

E Corte cost. 20 maggio 1992 n. 246, Foro it., 1992, I, 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. l'ha interpretata sottolineando che la estinzione ivi prevista colpisce il diritto ai ratei maturati, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e più recente indirizzo ha sostenuto che il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale: cfr., da ult. Cass. 26 aprile 1993 n. 4864, Dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m.).

Con la precedente normativa, quindi, i diritti vantati dalla parte ricorrente nell'ambito del decennio precedente la istanza, non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione che attiene alla prima domanda, peraltro potendo riflettersi — determinando l'importo da «cristallizzare» — anche sull'altra.

Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, il pretore ritiene che la nuova disciplina sia in collisione con l'art. 24 Cost. Essa, infatti, si risolve, in questo caso, nel sacrificio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati.

In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. *antea*) e non comprendente situazioni come quella in questione — certo peraltro le più numerose — viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di più di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma, della Cost.).

Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità si pone quindi anche con riferimento a tale norma.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non solo non sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio.

In definitiva, il pretore ritiene di sollevare d'ufficio, per essere non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma della Costituzione.

*P. Q. M.*

*A norma dell'art. 23 della legge 87/53, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione;*

*Sospende il presente procedimento, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.*

Milano, addì 25 maggio 1995

*Il pretore: DE ANGELIS*

95C1047

N. 477

*Ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal tribunale di sorveglianza di Roma sul reclamo proposto da Rizzi Daniele*

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: permesso-premio) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti (nella specie: sequestro di persona a scopo di estorsione) - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Incidenza sul principio della irretroattività della norma penale più sfavorevole, avendo la norma impugnata introdotto una preclusione alla concessione del beneficio in questione non prevista dalla normativa in vigore al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del detenuto (16 febbraio 1987) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 68/1995.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata nell'udienza del 13 giugno 1995 nel corso del procedimento instaurato a norma degli artt. 30-*bis* e 30-*ter* della legge n. 354/1975 (reclamo avverso declaratoria inammissibilità istanza permesso premio) nei confronti di Rizzi Daniele nato a Sant'Arcangelo di Romagna il 25 aprile 1962, detenuto presso la c.r. Rebibbia in esecuzione della sentenza 18 marzo 1986 Corte d'appello de l'Aquila, anni 22 di reclusione, sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione di armi;

Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;

Ritenuta la propria competenza territoriale;

#### OSSERVA

Rizzi Daniele interpone reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Roma in data 19 marzo 1994 ha dichiarato l'inammissibilità della sua istanza di permesso premio, tenuto conto del difetto del presupposto della collaborazione con la giustizia richiesto dall'art. 4-*bis* o.p. come modificato dall'art. 15 del d.-l. n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992 con riferimento alle istanze formulate dai condannati per il reato di cui all'art. 630 del c.p. e della impossibilità giuridica di valutare in quella sede la rilevanza e la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del citato articolo dell'ordinamento penitenziario.

In sede di reclamo il Rizzi ripropone le censure di costituzionalità con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

Va in primo luogo rilevato che la nuova formulazione dell'art. 4-*bis* della legge n. 354/1975 come modificato dall'art. 15 del d.-l. n. 306/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 356/1992, dispone che «l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975 n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata». Tale disposizione è stata integrata dalle pronunce costituzionali n. 357/1994 e n. 68/1995 che hanno sancito il superamento del dato normativo relativo all'avvenuto riconoscimento delle citate circostanze attenuanti, laddove vi sia stata comunque una marginale partecipazione alla commissione del reato, e la equiparazione alla collaborazione di cui all'art. 58-*ter* o.p. della oggettiva impossibilità di collaborazione scaturente dall'avvenuto pieno acclaramento dei fatti e delle responsabilità nel giudizio di cognizione.

Correttamente il magistrato di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di permesso premio, poiché il Rizzi, che sta espiando con scadenza al 14 giugno 2001 la pena di anni 22 di reclusione — di cui anni 21 per il delitto previsto dall'art. 630 c.p. ed anni 1 a titolo di continuazione per altri reati, pena poi estinta per effetto di indulto inflittagli dalla Corte di appello de l'Aquila in data 19 marzo 1986, non ha prestato una collaborazione riconducibile all'art. 58-*ter* o.p., non ha risarcito neppure in parte i danni cagionati (pur avendo lungamente svolto attività lavorativa in Istituto), non ha fornito un contributo causale minimo rispetto al fatto-reato avendo ricoperto il ruolo di organizzatore e gestore del sequestro, ed è pertanto in grado di colmare le lacune emergenti dalla ricostruzione dei fatti elaborata dai giudici di secondo grado, che inequivocabilmente, a p. 39 della sentenza, rilevano la mancata individuazione di due correi nella fase del rapimento. Il Rizzi in proposito ha reso di recente delle dichiarazioni al procuratore della Direzione distrettuale antimafia de l'Aquila nelle quali ha negato la presenza di ulteriori complici rispetto a quelli già condannati, contestando la versione fornita dal rapito, e fatta propria dai giudici, secondo cui i rapitori erano quattro, anziché tre, ed al volante della B.M.W. che ha prelevato il Capacchietti vi era un complice diverso da Caldaras Corrado — condannato per aver curato i collegamenti tra altri due correi —, dal Rizzi ora indicato come il conducente.

Posto che l'intangibilità del giudicato impedisce a questo Collegio di accedere alla versione del Rizzi, non può esservi dubbio sulla oggettiva esigibilità di una condotta collaborativa che getti luce sugli aspetti rimasti oscuri nella dinamica del reato, che nel caso di specie, come si è visto, attengono alla individuazione di correi tuttora ignoti.

Nel passare ad esaminare le considerazioni svolte dal Rizzi sulla dubbia costituzionalità dell'art. 4-*bis* o.p., va preliminarmente affermata l'ammissibilità nella presente sede della deduzione di profili di illegittimità costituzionale, stante l'implicito riconoscimento operato dalla Consulta con le pronunce n. 53/1993 e n. 68/1995 del principio di giurisdizionalizzazione dei provvedimenti concernenti le pene emessi nella fase dell'esecuzione: le vicende del permesso premio si inseriscono infatti a pieno titolo nell'ambito dell'esecuzione della pena, che, secondo quanto indicato al punto 96, art. 2, della legge di delegazione 16 febbraio 1987 n. 81, non può non essere dotata di «garanzie di giurisdi-

zionalità» (necessità del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti) che armonizzino il procedimento con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e della tutela della libertà personale (sent. n. 53/1993). La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis o.p. operata con la sentenza n. 68/1995 conferma ed estende tale interpretazione anche al procedimento per reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità di istanza di permesso premio, nel corso del quale la questione è stata sollevata.

Occorre in primo luogo rilevare che le argomentazioni del Rizzi concernenti il contrasto dell'art. 4-bis o.p. con gli art. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione sono già state oggetto di ampia considerazione della Consulta nelle pronunce n. 306/1993, n. 357/1994 e n. 68/1995 laddove:

a) con riferimento al principio di rieducatività della pena si è affermato che la finalità rieducativa può essere compressa e limitata dal legislatore, il quale, nel perseguire altre finalità costituzionalmente rilevanti (quali quella della prevenzione generale e della difesa sociale) può dare a queste una tendenziale prevalenza purché non ne risulti del tutto pregiudicata la prima, che nel caso di specie è ancora perseguita — in misura minima, ma sufficiente — tramite la possibilità che ogni detenuto acceda, ove lo meriti, al beneficio della liberazione anticipata (sent. n. 306/1993);

b) la riscontrata violazione del principio di uguaglianza sostanziale ha già comportato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge n. 354/1975 nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nei casi in cui «la limitata partecipazione al fatto criminoso come accertata nella sentenza di condanna» (sent. n. 357/1994) o «l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile» (sent. n. 68/1995) renda impossibile una utile collaborazione con la giustizia. L'invocata discriminazione del condannato che, al di là dei casi di applicazione degli artt. 62 n. 6, 114 e 116, secondo comma, del c.p., per l'impossibilità soggettiva od oggettiva di prestare un'efficace collaborazione, non può accedere ai benefici penitenziari non sussiste più e pertanto anche tale censura risulta manifestamente infondata.

Il difetto della sicura rilevanza nei procedimenti portati alla sua cognizione ha invece impedito alla Corte di valutare la legittimità costituzionale dell'art. 4-bis o.p. sotto il profilo della violazione del principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene il Collegio di poter condividere in proposito l'interpretazione secondo cui le norme concernenti l'esecuzione della pena, e ancor più tra esse quelle attinenti al trattamento penitenziario, hanno natura sostanziale, poiché esse incisivamente intervengono sulle modalità di esecuzione della pena variandone il contenuto e l'afflittività. E poiché è con l'inizio dell'esecuzione della pena a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che si instaura il rapporto punitivo tra condannato e Stato, prende l'avvio il trattamento rieducativo ed il detenuto comincia a maturare, secondo l'evoluzione consapevolmente scelta, aspettative giuridicamente fondate, deve ritenersi che a partire da tale momento non sia consentita l'applicazione di norme sopravvenute che alterino in senso più sfavorevole i parametri sulla base dei quali si è strutturato tutto il percorso rieducativo.

Nel caso di specie il Rizzi, che ha commesso il reato il 7 dicembre 1982 ha visto trasformarsi la detenzione in esecuzione della pena il 16 febbraio 1987 (data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna) sotto il vigore della normativa che, non discriminando tra titoli di reato, prevedeva l'ammissibilità dell'istanza di permesso premio dopo l'espiazione di un quarto della pena per coloro che avessero riportato una condanna superiore ai tre anni; ammesso a fruire del beneficio nel 1988 e in procinto di essere ammesso al lavoro all'esterno (in data 6 aprile 1992 approvazione del programma di trattamento che prevede l'eventuale ammissione al beneficio) in considerazione dell'avvenuto compimento di notevolissimi progressi trattamentali attestato dagli operatori penitenziari, egli non ha più potuto fruire di alcun beneficio extramurario a seguito della entrata in vigore della legge n. 356/1992, poiché, come sopra evidenziato, non ricorre alcuna delle condizioni richieste per il superamento della introdotta presunzione di pericolosità sociale, prima tra tutte quella della collaborazione con la giustizia, soggettivamente ed oggettivamente possibile.

Ciononostante questo Collegio ritiene di poter escludere che il Rizzi mantenga collegamenti con la criminalità organizzata, poiché in primo luogo la commissione del reato non è maturata in un tale contesto (i promotori ed organizzatori, il Rizzi e Caldaras Walter, nomadi giostrai, hanno all'epoca rispettivamente ventuno e ventisei anni), mentre, quanto all'*iter* detentivo vi è il dato certo della progressiva evoluzione della personalità del Rizzi, avvenuta nell'arco di dodici anni e rilevata dal gruppo di osservazione, che in ogni documento ribadisce la constatazione di un estremo equilibrio emotivo, anche a fronte di notevoli frustrazioni, e di una persistente «volontà di proseguire nel percorso positivo» che assume «i connotati dell'eccezionale»; né va sottaciuta la positiva fruizione senza scorta di un permesso per gravi motivi successivamente all'entrata in vigore della normativa ostativa.

Ritenuto quindi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis o.p. sollevata dal Rizzi con riferimento al principio di irretroattività della norma penale sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione sia rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, va disposta la sospensione della procedura e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge n. 354/1975 sollevata da Rizzi Daniele con riferimento al principio enunciato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione;*

*Sospende la procedura relativa al reclamo interposto ex art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla sollevata questione;*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità previste dall'art. 23 della citata legge.*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 1995.

*Il presidente:* CARPITELLA

95C1048

N. 478

*Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mirone Antonino contro l'Università degli studi di Catania ed altri*

**Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo di restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento riservato ai docenti universitari rispetto agli altri pubblici dipendenti, pure in assenza della preclusione per i professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione - Incidenza sui principi della tutela dell'insegnamento e della retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.**

**(D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71, primo comma; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentottesimo comma). (Cost., artt. 3, 33, 36 e 76).**

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dal prof. Antonino Mirone, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Acquarone e Roberto De Santis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo Toniolo n. 6, contro l'Università degli studi di Catania e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona rispettivamente del rettore e del Ministro *pro-tempore*, nonché contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della funzione pubblica e degli affari regionali e il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — I.G.O.P., in persona rispettivamente del legale rappresentante, *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la riforma dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Sezione terza — n. 1034 del 30 novembre 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la citata ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Vista la memoria prodotta da quest'ultima a sostegno delle proprie difese;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1995 il relatore Consigliere Pasquale D'Angelo e uditi, altresì l'avv. Acquarone e l'avv. dello Stato Tonello.

#### RITENUTO IN FATTO

Con decreto del Rettore dell'Università degli studi di Catania n. 4398/A del 31 maggio 1994, adottato ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il prof. Antonino Mirone, associato confermato di «Istituzioni di diritto privato» presso la Facoltà di scienze politiche di detta Università, eletto alla Camera dei deputati, è stato collocato in aspettativa a decorrere dal 15 aprile 1994 e, con la stessa decorrenza, gli è stato sospeso lo stipendio relativo al ruolo, ai sensi dell'art. 71, primo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, avendo egli optato per l'indennità parlamentare.

Il prof. Mirone ha impugnato il decreto suddetto davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, deducendo che, a fronte della disposizione generale introdotta dall'art. 71, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo cui «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale ..... sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato», per i professori universitari è stata dettata una disciplina derogatoria che conserva loro il diritto di percepire lo stipendio ridotto previsto dall'art. 4 della legge 31 ottobre 1961, n. 1265.

Lo speciale regime normativo concernente i professori universitari è stato fissato, dapprima, dall'art. 72, ultimo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha disposto il differimento della *lex generalis* al 1° giugno 1994 e, quindi, dall'art. 2, quinto comma, del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, in virtù del quale «il rapporto di impiego dei professori ... universitari resta disciplinato dalle disposizioni .... vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Il ricorrente ha puntualizzato che tale regime speciale troverebbe il suo fondamento nella specificità ordinamentale delle Università e nel fatto che, fino all'approvazione delle nuove disposizioni sull'autonomia universitaria, i docenti universitari, sebbene collocati in aspettativa nei casi elencati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, possono continuare a svolgere, a differenza degli altri dipendenti pubblici, numerose attività didattiche, scientifiche e attinenti al governo dell'Università, indicate dallo stesso art. 13.

Pertanto, ogni diversa disposizione sarebbe in contrasto — ad avviso del ricorrente — con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33 e 36 della Costituzione, in quanto il legislatore ordinario non potrebbe invadere l'ambito dell'autonomia universitaria, stabilendo una disciplina indifferenziata per tutti i dipendenti pubblici, senza tenere conto della particolare posizione dei professori universitari, che, anche se parlamentari, non potrebbero essere privati di una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del loro lavoro.

In via cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Sezione terza — ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 1034 del 30 novembre 1994.

Nelle more del giudizio è sopraggiunta la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, con l'art. 22, trentottesimo comma, reca l'interpretazione autentica dell'art. 71 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel senso che esso è applicabile anche ai professori universitari.

Il prof. Mirone ha proposto appello avverso la citata ordinanza n. 1034 del 1994 ed ha dedotto l'illegittimità del decreto rettorale impugnato in primo grado derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dell'art. 22, trentottesimo comma, della legge n. 724 del 1994 per contrasto con gli artt. 3, 33, 36 e 76 della Costituzione, chiedendo che, in riforma dell'appellata ordinanza cautelare, sia sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato nella parte in cui viene disposto il suo collocamento in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, previa, occorrendo, rimessione della sollevata questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai fini dell'esame della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 22, trentottesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto l'accoglimento della domanda stessa sarebbe, allo Stato, precluso in forza del disposto delle due norme sopra specificate.

Passando, quindi, all'esame del requisito della «non manifesta infondatezza» della dedotta questione di legittimità costituzionale, si osserva che l'art. 71, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993 dispone che «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale ... sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare ..., del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima».

L'art. 22, trentottesimo comma, della legge n. 724 del 1994 afferma dal canto suo che «le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 71 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori ..... universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, dovrà essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995».

Potrebbe ritenersi, dunque, che le menzionate norme, in quanto assoggettano i professori universitari, ai fini del trattamento economico conseguente al collocamento in aspettativa per mandato parlamentare, alla stessa disciplina prevista per gli altri dipendenti pubblici, violino l'art. 3 della Costituzione, che non consente di sottoporre alla medesima disciplina situazioni obiettivamente e ragionevolmente differenziate, tenuto conto che, durante l'aspettativa per mandato parlamentare, agli altri dipendenti pubblici è preclusa la possibilità di esercitare mansioni inerenti al rapporto di impiego, mentre ai docenti universitari è consentito, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di svolgere numerose attività didattiche, scientifiche e attinenti al governo dell'Università specificamente indicate dallo stesso art. 13, penultimo comma, come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

I docenti universitari svolgono normalmente le attività previste dal citato art. 13 e anche il prof. Mirone svolge tali attività, come ha precisato, durante la discussione nella camera di consiglio, la difesa del nominato professore in modo incontestato *ex adverso*.

Parimenti potrebbe ritenersi che le suindicate norme censurate di illegittimità costituzionale contrastino con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, apparendo difficilmente contestabile il diritto dei docenti universitari alla conservazione dell'attribuzione di parte della retribuzione corrisposta dalle Università per lo svolgimento di funzioni proprie della qualifica rivestita durante l'aspettativa per mandato parlamentare.

Né appare giustificabile il recupero delle somme corrisposte in tale periodo, senza tenere conto dell'attività da loro effettivamente esplicata durante lo stesso periodo.

Sussiste inoltre, il dubbio che le norme censurate siano in contrasto con l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, in quanto comportino la violazione del principio dell'autonomia delle Istituzioni universitarie nella parte in cui assoggettano i professori universitari alla stessa disciplina prevista nei confronti degli altri dipendenti pubblici in ordine al collocamento in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare.

Dette norme potrebbero ritenersi in contrasto anche con l'art. 76 della Costituzione per violazione del principio dell'osservanza della determinazione dell'oggetto della delegazione legislativa poiché questo, in base alla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 — art. 2. — riguarda il settore del pubblico impiego, ma non è altresì riferibile allo specifico settore della docenza universitaria, sicché tale settore dovrebbe considerarsi escluso dalla deroga legislativa nel caso in esame, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 6, secondo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

La questione va, quindi, rimessa alla Corte costituzionale, mentre il presente procedimento cautelare va sospeso, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione sesta - dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 33, 36 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 22, trentottesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte, cioè, in cui prevedono il collocamento in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare dei professori universitari e la restituzione delle somme da loro «indebitamente» percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende, intanto, il presente procedimento cautelare fino all'esito del giudizio di costituzionalità.*

Così deciso in Roma, addì 7 aprile 1995, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, in camera di consiglio.

*Il presidente:* LASCHENA

*Il consigliere estensore:* D'ANGELO

95C1049

N. 479

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 luglio 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Degano Patrizia ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri.*

**Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della Magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della Magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, certezza dei diritti maturati e della retribuzione proporzionata ed adeguata.**

**(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 36).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente, ordinanza sui ricorsi n. 5714, 5718, 5719 e 5721 tutti del 1993 proposti dai sigg.ri:

quanto al ricorso n. 5714/1993: Degano Patrizia, Buran Diana, Scarabello Luisa, Ciancio Daniela, Scandurra Salvatore, Zambon Franco, Iacobucci Elio, Fotia Maria Grazia, Trevisiol Paola, Zambon Marcello, Rosalen, Arduino, Damiani Ottorino, Alessandro Loredana, Abrignani Michele, Giust Lina, Martina Lorenza, Varner M. Lieta, Oreste Roscioli, Giarletta Giannario, Tesolini Maria Luisa, Bianchini Carla, Coccolo Marina, Pitton Maria E., Minigutti Marina, Zearo Ileana, Crocicchia Fiorella, Bortolotti Katia, Petrone Anna Maria, Pitton Lina, Scodellaro Daniela, Traboscia Natalina, Todisco Giovanna, Crudo Dario, Scircoli Enrico, Colombera Marcella, Mano Annalisa, Gottardo Luigina, Chinellato Crescenza, Bortolin Lisetta, Gasparini Mirella, Pilat Paola, Di Marco Antimo, Fantuzzi Orietta, Zanella Gloria, Fontana Lodovica, Pagotto Mario, Covelli Giacinto, Gravagna Giuseppe, Sette Antonio, Linossi Ilaria, Zoffo Maria, Gortan Luisa, Candoni Guerino, Coradduzza Fausto, Maniscalco Adriana, Zearo Claudia, Marini Assunta, Tedeschi Cristina, Di Santolo Carlo, Bergamasco Maria, Stella Angelo, Zampa Vinicio, Maieton Luigi, Romano Daniela, Bartoletto Bruno, Pascolo Giacomo, Pascuttini Fernanda, Mazzi Idillia, Musumeci Francesco, Puppini Anna, Vidoni Mara, Iozo Leandro, Deotto Daria, Pittis Sergio, Nazzi Franco, Maronese Flavia, Medeossi Arduino, Donda Luisa, Cechet Elda, Papa Aldo, Cinque Giovanni, Garganese Giovanni, Visintin Paola, Casco Beppina, Di Gallo Maria Luisa, Piccaro Patrizia, Campanella Teresina, Castellani Renata, Lia Marisa, Micucci Raffaella;

Antoni Domenico, Caramia Gerolamo Elio, Gilardi Guido, Villivà Francesco, Caputi Giovanni, Guerrieri Luigi, Lo Nigro Eugenia Lucrezia, Dodde Maria, Bruni Gabriella, Cherubini Agnese, Arnaldo Gori, Franco Di Gianantonio, Violino Giuseppe, Casco Luigi, Rainis Olivo Bruna, Dorbolò Bruno, Paddani Manuele, Mansutti Daniela, Vendrasco Maria Clara, Dini Alessandra, Dri Marta, Di Raimo Romana, Gon Anna Maria, Pierro Carmela, Bonello Alberta, Pitta Mirella, Pizzato Antonella, Cont Iva, Nazzi Emanuela, Boem Silvana, Domenis Laura, Vella Maria, Iussa Michela, Margarita Emanuela, Silvilotti Gigliola, Del Gobbo Antonia, Specogna Maria, Menis Adriano, Lorenzutti Loredana, Piero De Luca, Renata Rumiz, Pituelli Laura, Antonutti Wanda, Dora Fumi, Messineo Franca, Pellegrini Cesare, Di Palma Giuseppina Giuliana, Fritz Anna Maria, Bassignana Liliana, Agosti Gemma, D'Anzul Claudia, Nappi Salvatore, Bertanza Angela, Piovoso Fiammetta, Stocco Giuliana, Candotto Giuliana, Livon Anna Maria, Pittoni Patrizia, Strani Rossella, Aquilini Rita, D'Aniello Angela, De Candido Angelo, Macuglia Gigliola, Malussa Paola, Maliano Carmelo, Nesca Maria, Liliana Oliva, D'Ascoli Carmine, Bonassi Lizio, Saranetti Telflod, La Gioia Italo, Di Giusto Sergio, Grosso Vincenzo, De Paoli Ermis, Martinuzzi Marisa, Clemente Beppina, Reta Giovanni, Masolini Paola, Cecotti Oriana, Fasson Marcello, Mannino Francesco, Martelli Maurizio, Zoratto Claudio, Renda Gaspare, Buonomo Chiara, Tassotto Gianna, Bettolli Manuela, Celso Paravano, Lanza Franco, Manzo Anna Maria, Chiurlo Marina, Egle De Paolis, Cozzarini Milvia, Martinka Dionisio, Peres Loretta, Cencedda Maria Itria, Guadagni Rosa Laura, Zaina Maria Grazia, Ionico Isabella, Chiusa Maria, Marcuzzi Stefano, Gregori Edda, Pierro Maria Rosaria, Maran Tiziana, Moricchi Carmen, Battello Federica;

Slobbe Claudia, Michelini Marina, De Ronch Alberto, Santacaterina Adriano, Purpura Rita, Bemacchio Franca, D'Aguanno Virginia, Masseni Alida, Gigante Monica, Scodellaro Franca, Zanor Laura, Di Lenarda Jocelyne, Lizzi Gianni, Totis Manilla, Gentilini Teresa, Carbone Giulio, Annamaria Midena, Pugnale Aurelia Maria, Peri Pierpaolo, Sipione Daniele, Belcastro Adriana, Del Fabbro Liliana, Colle Ornella, Milanopulo Carlo, Salis Giancarlo, de Savorgnani Miranda, Tomat Chiara, Tortul Carmen, Sclaunich Renata, Bressan Rosanna, Piccinini Paola, Cechet Noris, Peressutti Vanda, Gallo Laura, Fait Giancarlo, Furlan Graziella, Intini Anna Maria, Todone Gabriella, Fontana in Mininel Gabriella, Znidarcic Teodoro, Foscolini Romolo, Sgambato Nicola, Martorana Mariantonia, Felchero Gabriella, Zollia Luisa, Lodolo Ombretta, Bailot Giuliana, Medeot Barbara, Tambalo Maria Grazia, Zucchetta Nives, Mansutti Paolo, Salustri Iva, Prologo Rosella, Fava Paolina, Mochetti Luciano, Ragni Cristina, Biscomini Alberto, Carlini Giorgio, Loreti Maria Rita, Mazzorana Cinzia, Lanari Lanfranco, Carelli Vincenzo, Vettor Luisa, Scardon Lucia, Bulgarelli Maria Alga, Golfetto Giuseppe, Cavestro Daniela, Di Stefano Silvia, Zaghetto Albano, Innocenzi Filippo, Acciaiuoli Luciano, Barzon Antonio, Bellincampi Mauro, Botta Rocco, Cecere Tiziano, Chiappalone Riccardo, Civolani Chiara, Curci Teresa, Dorigo Evelina, Furlan Nelly, Graziani Alfredo, Marchi Fiorella, Mascellani Claudio, Matteazzi Loredana, Messana Calogero, Paggini Lucia, Pajarin Marilena, Pedatella Uva Angela, Pedron Giuseppina, Preciso Orazio, Rizzetto Anna Maria, Rizzi Maurizia, Ruscio Norma, Salvò Franca, Stamegna Gabriella, Tognon Gianantonio, Vattimo Francesco, Vettori Raffaella, Voza Antonio, Baratto Patrizia, Bevilacqua Marina, Bonavita Olimpia, Bortolotto Sonia, Ciancio Filomena, Gioacchini Francesca, Inturri Giuseppe, Lazzaro Laila, Licciardello Lucia;

Marzano Liliana, Raimondi Fiorella, Roncato Annalisa, Zambon Paola, Boriani Pier Luigi, Caponetto Antonio, Zentil Antonio, Girardi Anna, Moro Anna, Quartaruolo Rosanna, Meneghello Nadia, Bezze Roberto, Baldan Stefano, Cuccolo Anna Maria, Salmistraro Raffaele, Benetti Gabriele, Calistani Bruna, Zenti Candida, Salvaterra Bruna, Marchese Antonino, Megna Giuseppe, Megna Giuseppina, Massaria Luigia, Lanzano Giuseppe, Piciocchi Bianca, Barone Francesco, Ballarin Maria, Pavanetto Gabriele, Gasparotti Osvaldo, Cundari Michele, Cucito Daniela, Rianna Andrea, D'Addetta Michele, Lombardo Benito, Riccardi Carmela, Della Vedova Rosanna, Ventura Marina, Guida Luisa, Roverato Oscar, Chincarini Vilma, Vergari Marina, De Prezzo Vito, Nordio Monica, Spagna Daniele, Giove Luigi, Marrazzo Fausto, Basei Isabella, Gottardo Odilla, Bottacin Graziella, Babetto Giancarlo, Scanselli Emanuele, Zampa Fernando, Anselmo Antonina, Carlino Guido, Baiocco Lucia, Viotto Vanda, Checuz Marzia, Funari Massimo, Nocera Giuseppe Francesco, Casella Milena, Bianchini Luigi, Tarantini Lucia, Antoniazzi Maria Luisa, Zappalà Maurizia, Longo Maria Nicoletta, Borsoi Luciano, Ciletti Maria Giovanna, Leggio Luigi, Vacilotto Gabriella, Giopp Mario, Tribbia Vinicio, Morabito Salvatore, Rigolino Vincenzo, Corso Pietro, Caruso Adele, Ligori Rocco, Trimarchi Rinaldo, Iacono Giorgio, De Bellis Vito, Faraon Mirella, Ballarin Maria in Grillo, Furlan Adriano, Sandri Maria Patrizia, Michelotti Dario, Olivo Claudio, Petrachi Clara, Galperti Giovanni, Bruolo Russo Nirvana, Aimo Iris, Amadio Grazia, Marassi Tiziana Pestelli, Ravalico Tiziana, Ollivier Sergio, Trobec Maria Gabriella, Donatelli Irene, Verginella Grazia, Bressi Ilda, Coslovich Maria Luisa, Zerjal Mariella, Damiani Di Martino Maria Fides, Cerni Bruna Deidda, Lambertini Livia Tiziana, Fragiaco Parovel Patrizia, Leone Spigaglia Maria, Sussan, Ienko Luciana, Semoli Silvia, Bernazza Claudio, Matera Nicolina, Cressevich Eleonora, Chinetti Manuela, Tomizza Bianca, Zennaro Mejak Egle, Redivo Fabiana, Salvi Maura, Rapa Pasquale, Moi Maria Rita, Durin Marisa, Valdevit Antonella;

Fontana Giuliana, Tamaro Silvia, Niccoli Francesca, Tassinari Ugo, Pegoraro Mario, Valle Patrizia, Muni Fulvia, Glavina Alida, Califano Gaetano, Secoli Castellano Alberta, Sirca Nadia, Friso Guido, Mejak Michela, Molinari Luciana, Burattini Leonardo, Piccini Guya, De Vecchi Patrizia, Polieri Adriana, Di Giorgio Claudio, Dagostini Gino, Marzani Gianfranco, Succhielli Ezio, Perossa Fulvia, Maggi Paola, Ester Bubicich, Blaserna Anna Maria, Sirolich Nicolò, Gianelli Rossana, Greraz Eduardo, Di Meo Luigi, Paolich Gilberto, Bonivento Gioia, Cattaruzza Giuseppina, Cociani Maria, Pizzo Franco, Occhipinti Pietro, Tedesco Giuseppe, Ramani Maurizio, Nardone Maria Giuseppa, Di Ruzza Vittorina, Farina Graziella, Teoli Giovanni, Mastrangeli Emia, Di Giorgio Mauro, Pitocco Giuseppe, Abbate Gioacchino, Borrelli Ilva Maria, Mostiscone Luigi, Avella Federico, Ialonardi Maria Antonietta, Loffreda Gianni, D'Artibale Adriana, Porretta Marcello, Bianco Maria Antonietta, Lucarelli Antonio, Capannini Maria Teresa, Abaldo Mario, De Ciantis Antonio, Gelfusa Paolina, Iglizzo Maria Teresa, Satini Armando, Stavole Arcangelo, Ciocca Giovanna, Marzilli Armando, Binotto Milena Antonietta, Carinci Luigino, Collalti Annunziata, Golluccio Celestino, Cuzzo Carlo, Palumbo Aldo, Santaniello Renato, Ciferri Vittoria, Fontana Maria, Coppolo Carlo, Gallozzi Liliana, Bellofatto Anna Maria, Fiorentino Giuseppina, Buongiovanni Anna Maria, De Ciantis Giovanna, Ferrante Bianca, De Luca Angelo, Rossi Maria, Tamburrini Luigi, Roccagrassa Tommaso, Grossi Giuseppe, Salvucci Luciana, Mazzarella Luciana Paola, Roncone Raffaele, Mollicone Velia, Marzilli Bernardo, Pittiglio Cristina, Romanelli Domenica, Grimaldi Gabriella, Di Passio Omero, Di Raddo Rosa, D'Eletto Maria Luisa, Massaro Giovanni, Cardillo Andrea, Pirollo Giuseppe, Leucci Filippo, Vona Vincenzina, Del Maestro Olindo, Di Duca Mariarita, Di Legge Giannangelo, Rossi Paola, Grossi Rocco, Cerroni Luigi;

Del Monte Arcangelo, D'Agostini Rosalba, Carvisiglia Liliana, De Vito Lucia, Barba Rita, Di Fazio Renata, Leonardi Silvana, Cuppini Maria Teresa, Barba Antonella, Lancia Antonio, Campanile Alberto, Calicchia Italia, Misuraca Giuseppa, Mostarda Remigio, Morisco Anna Carla, Bevilacqua Catia, Innico Stanislao, Campoli Giuseppe, Cristofari Massimo, Ruscito Lucio, Della Ragione Anna Maria Rosa, Bergamaschi Lidia, Catracchia Elio, Grimaldi Aldo, Quattrococchi Attilio, Lembo Rossana, D'Alessio Giuseppe, Ferrareis Antonio, Aprile Concetta, Infante Roberto, Palladino Rosa, Herbst Loretta, Penzo Manuela, D'Alberto Attilia, Di Gregorio Vincenzo, Mele Rosa Maria Antonietta, Bet Gabriella, Baiocco Maria, Lovisetto Patrizia, Di Sante Nicola, Vitiello Antonio, Moschetti Francesco, Pavan Franco, Gasparetto Claudio, Aliastro Principio, Romeo Giovanni, Candido Roberto, Masutti Sonia, Gorghetto Diana, (*illegibile*) Graziella, Longo Luana, Fabbro Mariachiara, Ravelli Michele, Tesser Marisa, Gasparotto Laura, Giop Marilena, Ceselin Elisabetta, Gazerro Silvia, Borghetto Gianni, Saletti Laura, Bonacchi Adelmo, Guerretta Sergio, Manente Patrizia, Ranni Antonio, Pasca Filomena, Ragazzon Emanuela, Firardi Fulvio, Brun Maria Antonia, Borgato Maria Fiorella, Andreatta Domizia, Sandre Paola, Scalbrin Cinzia, Capellupo Maria, Sansoni Bruno, Da Dalt Pierina, Collotto Renata, Celant Donatella, Gravina Mario, Calesso Giuliano, Barbolla Marisa, Cola Giovanna, Azzalini Maria, Pasqualato Silvia, Bottacin Giovanna, Barbiero Michela, Vendrame Maria, Nordio Emanuela, Lopez Manuela, Marsala Michele, Catalano Carmela, Zanon Eunice, Caruzzo Bruno, Penzo Maurizio, Lazzarini Livia, Gottardo Paola, Castorina Stellario, Cesca Angelo, Cavallini Luciana, Sergi Francesca P., De Lazzari Oriana, Toso Maria, De Tuoni Ferruccio, Nobili Angelo, Brischitti Antonella, Perali Maria Luigia, Manzoni Emanuela, Di Domenico Rosa, Berneri Cristiana, Masiero Maria Luisa, Commissati Antonietta, Travia Angela, Cappelletto Maria;

Formentin Dolores, Pizzon Nadia, Perone Lina, Nassuato Valeria, Gatti Chiara, Turchetto Nicoletta, Cavallino Gaetano, Provenzani Omero, Borsato Rino, Perrone Giuseppe, De Luca Luciana, Bruol Maria, Varaschin Marisa, Di Stasi Cecilia, Di Candilo Filomema, Caputo Maria, Caputo Clara, Cocca Primiano, Case Maria Grazia, Malaspina Luigi Valter, Tomei Giulio, Sassi Maria Fiorenza, Franchi Maristella, Rosti Antonietta, Comolli Rosa, Rossi Ornella, Malaspina Antonio, Pansini Maria, Mocerino Gaetano, Mancina Patrizia, Paolo D'Antonio, Draghi Patrizia, Motta Bruna, Tricotti Renza, Lastella Enzo, Cardine Maria Luisa, Gramegna Tamara, Rauli Silvana, Di Salvo Giuseppe, Macchia Fernando, Trovamala Margherita, Vagnini Maria Grazia, Germani Anna Maria, Viola Pierluigi, Fin Giancarla, Leopoldo Vincenzo, Ramacciati Primo, Oitana Maria Teresa, Capisani Lorella, Pennefort Rosanna, Guida Gilberto, D'Orazio Antonietta, Vinci Cosimo, Franchini Gabriele, Nobili Adriana, Ferri Maria Grazia, Conci Salvatore, Farinotti Giorgio, Belli Ugo, Caputo Rosa, Lopolito Bettina, Famoso Maurizio, Albenzi Valter, Vergari Alfredo, Pontone Anna Maria, Di Tommaso Paola, De Biase Paola, Aurelia Patrizia, Iofrida Francesco, Muscarello Tito, Barbera Maria, Ceci Giuliana Maria, Americo Domenico, Pasquale Fortin Annamaria, Peroni Maria, Mangiarotti Assunta, Zeffiro Loretta, Gentile Grazia, Mazza Maria Renata, Callegari Maria Grazia, Ruffinotti Marta, Grassi Patrizia, Alberti Mariano Rodolfo, Califano Saverio, Di Finizio Anna, Barbieri Sandro, Ferrari Anna Maria, Tambussi Donatella, Garrucciu Antonio, Bove Bruno, Serra Paolo, Azara Maria, Accomando Vincenzo, Fancello Maria Ornella, Cappai Giuseppe, Salaris Andreina, D'Aquilio Anna Maria, Garau Attilio, Alias Alma Pietrina, Ambu Rosanna, Scano Flavio, Marini M. Antonietta, Tansu M. Letizia, Ussai Lucia, Serra Roberta, Cotza Ornella, Oggiano Elio, Doneddu Celestino, Lissia Enzo, Manca Rosanna;

Magliocca Federico, D'Agata Ettore, Di Carlo Loredana, Giaconia Maria Giuseppina, Carabba Anna Lisa, Buongiorno Maria Antonietta, D'Andrea Renato, Cristina De Tillo, Marcovecchio Luigi, Alfonsi Antonio, Contu Silvia, Polesello Marco, Lucantoni Daniela, Benedini Emanuela, Leone Antonietta, Mazzolini Cinzia, Lopane Nicola, Di Re Valter, Salvati Sergio, Francesconi Orfeo, Ardizzi Romano, Natale Antonio, Ceccarelli Ilario, Schirò Ignazio Donato, Piras Pierina, Galluzzi Marzia, Di Demetrio Giuseppina, Arena Maria Teresa, Campanella Donatella, De Sant Leonardo Antonio, Solarino Giulia, Tedeschi Anna Paola, Pallante Salvatore, D'Angiò Francesco, Ventricini Patrizia, Marzilli Lucietta, Spigarelli Egle, Pippoletti Anna Maria, Orlando Corrado, De Robertis Liliana, Napoli Carmelo, Ponzianelli Nadia, Vattolo Natalina, Servandei Irene, Greco Emma, Angelo Lorenzo, Patrizi Enrico, Iaià Guido, Redo Aldo Adriano, Cimini Stefania, Basso Luciana, Daccò Francesco, Gamba Roberta, Buonocore Carmela, Maura Patacchiola, Proietti Simonetta, Giordano Tiziana, Camuto Maria Annunziata, Toresi Giuliana, Lombardo Graziella, Montanarella Renata, Nardin Fiorella, Proietti Cinzia, Fonzi Marcella, Pompili Fiammetta, Pellarin Piervalentino, Lo Giudice Calogero, Restagno Franco, Arzilli Maria Luisa, Colapinto Lidia, Cecchini Maria, Licocci Armando, De Rubertis Filomena, Tuliozzi Antonella, Carrillo Luciana, Carbonari Anna, Maggi Roberto, Paparella Mario, Gianni Carlo, Censi Ottavio, Silvestri Antonella, Fauci Patrizia, Vecchione Rita, Ranco Sabrina, Cinquegrana Annarosaria, Foschi Mario, Spina Paola, Soriti Sanzia, Cerasi Lidia, Liotti Walter, Marinotti Rossana, Brega Giuliana, Montesanti Saula, Celico Aldo, Migliarese Vincenzo, Oliverio Caterina;

Benigni Anna Teresa, Longo Gisella, Bevivino Giuseppe, Pastore Assunta, Maroli Luciana, Carianni Giuseppe, Vittoria Di Ruzza, Beneduce Giuseppina, Donadio Giuseppina, Rubba Lucia, Rizzo Maria, De Paolis Rosalba, Toscano Giuliana, Bianchi Alessandra, Lanci Natalina, Fune Stefano, Di Pasquale Maurizio, Atanasi Laura, Bernardini Sandra, Panella Maria Cristina, Totini Adelmo, Fanteschi Volpini Angela, Porfiri Iole, Spezza Alfonso, Labonia Maria, Panzerini Danila, Carolini Carla, D'Api Sonia, Falone Gatto Laura, Causarano Marina, Bezzini Vania, Zavaglia Patrizia, Contino M. Patrizia, Ciocca Sandra, Lantieri Osvaldo, Giampaglia Anna, Scordia Giorgio, Lami Giulio, Pallante Ulberico, Linardi Marco, Stanzione Vincenzo, Nuzzo Michelangelo, Corridone Sebastiano, De Gaetano Pasquale, D'Angelo Michele, Iacovitti Tommaso, Bouvret Alessandro, Gatto Ernesto, Seggio Maria Pia, Sessa Daniela, Couzzi Rosalba, Calzolaio Renato Giuseppe, Faranda Domenica, Baduel Cleofe, Siepi Massimo, Di Fiore Lucia, Di Cesare Antonio, Di Stani Franca, Pirrante Orazio, Tognolatti Paola, Colabucci Mirella, Torres Maria Luisa, Marica Luisa, Bava Eleonora, Contrarino Bruno, Pacchiani Maria Patrizia, Marzullo Angelo, Roma Beatrice, Mannello Giulia, Alessandrini Alida, Saviani Sandra, Pani Maria, Arcangeli Marino, Di Ottavio Carolina, Giansanti Franca, Proietti Panatta Pierpaolo, Greco Gina, Polidori Daniela, Cascinari Anna, Pacchiani Maria Stefania, Blasucci Giovanna, Iriti Francesca, Fraiegari Alessandra, Di Santo Filomena, Giuliani Sabrina, Zodiaco Gaetano, Mannella Leonello, Cricelli Ruggiero Maria, Montrone Nicola, Sbordoni Giuseppe, Cifonelli Vinicio, Franco Fulvio, Russo Angela, Mandolini Gabriella, Carloni Bice, Tudini Giuseppina, Rosso Nobile Raffaella, Basile Romilda, Troiani Perna Anna, Neri Carlo, Bottani Alfiero, Falese Maria Luisa, D'Ottavio Caterina, Rao Maria Concetta, Ciarla Rita Assunta, Sperati Margherita, Antonielli Dorian, Paganelli Francesco, Tancredi Pietro, Marazzani Anna, Motta Santa, Aloisio Carmelina, Bernardi Patrizia, Castellano Anna, De Nadai Roberta, Tucci Luciano C., Contrafatto Maria Marcella, Giuntella Ivano, Di Russo Luigi Antonio, Carloni Daniela, Zocchi Anna Francesca, Di Paolo Lisa, Orienti Loredana, Chiadini Cinzia, De Maso Angela, Troisi Maura, Santori Tiziana, Colafrancesco Stefania, Cesaroni Stefania;

Donatacci Elisabetta, Ricci Paola, Ladogana Danila, Governatori Carla Maria, Prosperini Carmina, Castro Maria Anna, Motta Carmelo, Valentini Antonio, Ragolini Franco, Zacchia Giancarlo, Gubinelli Nazzareno, Mingarelli Antonio, D'Arpino Palmerino, Garaffo Mario, Angeloni Angelo, Remiddi Vittorio, D'Agostino Domenico, Di Loreto Giuseppe, Sansone Franca, Ventura Alfonso, Duranti Gian Carlo, Pannozzo Giuseppe, Fazio Leone Rosario, Ummarino Alberto, Fusco Giorgio, Palombi Claudio, Corradetti Domenico, Bini Gabriella, Mercone Cosimo, Moschetto Federico, Bimbo Eugenio, Bonci Maurizio, Casano Umberto, Battistini Adolfo, Butera Filippo, Grasso Domenico, Conti Luigi, Riccioni Vittorio, Mazzetti Giovanni, Severino Domenico, Morandi Mario, Paglino Claudio, Galloppa Benito, Domini Roberto, Cerro Francesco, Pepe Guglielmo, Italia Marco, Zeppetella Sebastiano, Basile Giuseppe, Nazio Marcello, Scalampa Maurizio, Cresta Soccorso, Truini Marinella, Bettucci Giuliana, Mingo Francesca, Cangialosi Fabiana, Massari Maria Rosaria, Giustiniani Roberto, Luciani Firmina, D'Orazi Massimo, D'Alterio Chiara, Porro Lucia, Lo Jacona Mirella, Candidi Massimiliano, Nevi Daniela, Mattioli Franco, Pettinelli Paolo, Corrado Rocco, Biancalani Rodolfo, Minore Carmela, De Vecchis Gigliola, Sacco Claudio, Matteucci Liliana, Falchi Antonella Maria, Barone Milena, D'Alessandris Maria Pia, Condito Paolo, De Mattia Eugenio, Parrelli Maria, Cardilli Maria, Camerani Daniela, Silenzi Aldo, Ferraro Francesco, Lanci Francesco, Verrelli Roberto, Illuminati Egidio, De Benedetti Sergio, Longhi Piera, Valentini Patrizia, Ceccarelli Orietta, Manias Maria Luisa, Capponi Elena, De Caro Michele, Salvicchi Daniela, Flammia Giuseppe, Mazzorana Antonietta, Guzzo Bruna, Medri Aldo, Ranieri Giovanna, Vozzi Aldo, Scurti Lucilla;

Censi Neri Francesco, Devecchi Elena, Maddalena Franca, Risa Adriana, Tinto Valeria, Manni Maria Luisa, Pedalino Maria Luisa, Caramanna Maria Pia, Patarino Martina, Celani Clara, Maddalena Rosalba, Salvatori Angelo, Paglia Guido, Maio Lucia, Tarquini Maria Teresa, Angelucci Ernesto, Bianchini Rita, Canuti Laura, Palazzini Claudio, Pasqua Gioconda, Orsini Sonia, Cecinelli Sandra, Marchetti Giuliana, Milazzo Lucia, Bellantoni Antonio, Celsan Maria Margherita, Abbate Anna, Roscio Lidia, Ercoli Adriana, Ruta Nadia, Pulignano Anna, Stio Maria Antonietta, La Piscopia Maria Rosaria, Cipolletti Caterina, Campodonico Vassallo Rita, Iacovacci Carla, Bombardieri Marilena, Sutura Grazia, Lilli Annunziata, Gagliardi Antonina, Domenichelli Domenica, Ferrari Daniela, Ameli Raffaella, Peruzzi Maria Elisa, Carpentieri Livia, Pacicco Lucia, D'Angelo Maria Cristina, Pettinelli Bruna, Daniele Santi, De Pippo Ornella Leda, Giovannetti Antonio, Proietti Giustina, Santoro Concetta, Pelliccioni Patrizia, Bonsignore Venere, Gangi Calogera, Iacobelli Raffaele, Porco Saverio, Pratesi Simonetta, Mistralini M. Lucia, Serafina Di Pietro, Fracassa Gianfranco, Cestrone Antonella, Zivilluca Agata, Cavallari Lucia, Proietti Franco, Abbruzzese Maria, Cetronelli Antonietta, Lanna Mario, Cuccomino Stefano, Di Matteo Rossana, Mirti Pierluigi, Romeo Irene, Putrino Macrina, Carletti Anna Maria, Chicaro Anna, Malafarina Giuseppe, Marcandrea Franco, Repaci Eldia, Collu Rosaria, Liaci Egidio, Caltagirone Rita, Tabbi Elio, Mazzocchi Valter, Delfino Onorina, Antenucci Angelo, Ciotta Marco, Ragni Tullio, Pollastrini Roberto, Furgillo Luigi, Pandolfini Mario, Tamburrini Francesco, De Paulis Bruno, Orgolesu Margherita, Rossi Silvana;

Cicchinelli Franca Raffaella, Callini Giuliano, Casoli Gina, Ranucci Marisa, Morgia Umberto, Rosatelli Franco, Della Valle Rita, Bangrazi Tiziana, Fini Antonella, Ceccarelli Giulia, Maddalena Lanzara, Vitullo Giovanna, De Martino Paolo, Morlando Rosa, Di Filippo Aquilino, Simeoni Simonetta, Baccini Rita, Di Stefano Rossana, Giglio Patrizia, Compare Pietro, Teti Manuela, Polimanti Gabriella, Sopranzi Antonella, Venzi Marcello, De Paola Adriano, Raschilla Silvia, Pedullà Velia, Mignosa M. Antonietta, Siddi Maria Rosaria, Nicosia Giuseppe, Rosiello Rosagar, Palladino Sandra, Guidarelli Mariella, Marra Maria Rita, Petrini Giampiero, Messina Anna, Pasquinelli Serafino, Del Bianco Giuseppe, Aureli Lucia, Gratta Massimo, Sandri Eleonora, Ottavi Daniela, Aversa Maurizio, Gavoncini Lenci Catia, Iachini Maria Teresa, Crestini Carla, Cecchini Gaetana, Ciaprini Emanuela, Fruncillo Gelsomina, Stabile Giuseppe Raffaele, Trenta Donatella, Battisti Agnese, Barone Anna Maria, Camponovo Italia, Dell'Otto Giovanni, Coppola Sergio, Mattioli Roberto, Schembri Carmelo, Conteasini Maria, Giammarino Luciano, Savino Liberato, Bezzi Rosella, Astolfi Maria, Cannarella Claudia, Morrene Caterina, Cui Antonietta, Isca Antonio, Capolarello Silvana, Dequerquik Nicola, Labruna Lilla, Calvari Elisabetta, Franca Sansostri, Stingo Paola, Paparella Maria Camilla, Poeta Elena, Maimardi Anna Maria, Mattei Cecilia, Cali Nadia, Fiorini Laura, Bonifacio Antonio, Dentoni Emanuela, Zazzetti Lionella, Paola Gioia, Feri Marina, Onofri Anna Maria, Gatto Attilio, Mochi Francesco, Cavallaro Carlo, Frazzitta Valeria, Muzzi Anna, Piersimoni Oretta, Carfora Nicola, Coppari Giuseppina, Codamo Luigi, Cima Giovanni, Carroccia Rosa, Rizza Liliana, Garcea Eliana, Mingrone Battistina, Tamantini Antonia, Cappellaro Anna Maria, Chiarelli Elsa, Amendola Anna, Tiberi Luciano, Bellezza Rosanna, Esposito Rosa, Boi Daniele, Mascioli Urbano, Bianchini Giuseppe, Pollice Maria Rosaria, Di Lello Anna Maria, Di Candia Maria, Mellace Giulia Francesca, Cappella Anna Maria, Di Costanzo Ira Lorna, Guerrini Orietta, Silvestro Carmelina, Tedesco Evelyne, Bufi Domenico, Russo Concetta, Cavalieri Eliana, Guerra Fiorella, Mezzanotte Caterina;

La Daga Antonio, Silveri Anna Maria, Di Stefano Rossana, Piccolo Tiziana, Russo Sebastiana, Catalano Beatrice, D'Aguanno Antonia, Rosa Anna, Gallina Paola, Laloni Loredana, Iannica Silvano, Collacchi Anna, Salvi Assunta, Pera Maria Giuseppina, Corrias Ennio, Romanelli Massimo, Cozzi Leandro, Anselmi Anna Maria, Graziosi Laura, Deiana Maria Grazia, Marini Anna Maria, Quadrini Emidio, Trovato Claudia, Rotunno Cristiana, Monaco Giovanna, Scrivano Sabrina, Molinese Benedetta, Iannucci Mirella, Roggio Tiziana, Turchetti Orietta, Troiani Annarita, Giordani Patrizia, Marziani Aldo, Biondi Antoniana Katia, Ponzi Roberto, Stella Lidia, Marsili Annalisa, Cantani Elvia, Mastropietro Patrizia, Romagnoli Alberto, Russo Concetta, Bucci Loretta, Colapinto Daniele, De Petris Leo Claudio, Persico Rosanella, Parillo Rocco, Di Savino Mario, Giorgetti Adele, Grappasonni Sandra, Astorino Rosa, Asprella Libonati Carmela, Forti M. Teresa, Cilli Luca, Valle Franca, Trentini Marina, Tarquini Pietro;

quanto al ricorso n. 5718/1993: Rametta Salvatore, Randazzo Matteo, Pecoraro Carmela, Romano Antonio, Di Liberto Angelo, Lodovisi Bernardo, Mauro Teresa, Perla Sergio, Garitta Pietro, Labarbera Salvatore, Billitteri Giovanna, Barone Vincenzo, Riggio Antonino, Cirrito Rosaria, Chiarelli Elisabetta, Inzerillo Isabella, Pupelli Leonardo, Amoroso Silvano, D'Anna Giuseppe, Diliberto Eleonora, Enea Rosalia, Monteverde Maria Pia, Di Bella Alario Giuseppa, Savoca La Piana Giuseppa, Zambianchi Caterina, Romano Genoveffa, Seyasta Irene, Alcemisi Silvana, Aversa Irene, Castelluzzo Vincenza, Martino Lucrezia, Miceli Aldo Vittorio, Saia Carmelo, Papa Santi, Piraino Giuseppe, Lombardo Vita, Monreale Giuseppina, Tedesco Francesca, D'Espinosa Anna Maria, Cusimano Faro Rosario;

Cusimano Letizia, Romano Delia, Piras Maria Teresa, Fott Roberta, Marangella Giuseppe, Gambino Gaspare Valerio, Magno Giuseppe, Alaimo Caterina, Barrafato Giuseppe, Signorino Silvia, Lanno Silvia, Rametta Cristina, Bonomonte Fiorella, Arcidiacono Michele, Cortina Rosalia, Campo Anna Maria, Campisi Giuseppe, Di Fede Rosa, Mannina Maria Giulia, Tarallo Adriana, Ingoglia F. Maria, Palermo Patrizia, Saccaro La Rosa Maria Rosa, Cascio Bernarda, Minneci Grazia, Liga Dallara Giuseppa, Corsello Maria Grazia, Pollari Maria, Filippone Rosaria, Bonanno Teresa, Patti Giovanna, Macagnone Francesco, Carratello Emilia, Merante Salvatore, De Feo Vincenza, Argento Aurelia, Giacobino Ugo, Bruno Giuseppa, Di Domenico Adriana, Murè Salvatrice, Lodato Maria Rita, Saitta Pietro, Giordano Salvatore, Borrelli Maria, Presti Giacomo Rosa, De Luca Antonio, D'Agostino Giuseppe, Russo Antonina, Lombardo Giuseppe, Bona Salvatore, Lanno Rosalia, Lonardo Lorita, Briulotta F. Paola, Zappalà Venera, Milanese Antonina, Andaloro Salvatore, Re Angelo, Calandra Audenzio, Faraone Maria Pia, Scuvera Maria Pia, Pecoraro Gaetano, Bilardo Donatella, Muratore Filippo, Catanzaro Agostino, Uleo Concetta, Miccichè Pasquale, Palmeri Giuseppa, Sparacio Rosaria, Cangemi Maria Cristina, Pellitteri Gisella, Aurilio Maria Angela, Ilardo Licia, Trapani Valeria, Di Maio Sebastiano, Sparacio Pio Marcello, Ronga Adriana, Corvaia Maria Concetta, Scolaro Michele, Pinto Giuseppe, Sciortino Benedetta, Montanti Rosalia, Messina Giuseppe, Di Bella Eleonora, Motisi Amalia, Parisi Piera, Mazzara Vincenzo, Priulla Gaetano;

Gianforme Gabriella, Consacra Giovanni, Gatto Dario, Piazza Giulia, Piazza Giuseppe, Arcuri Cinzia, Cosca Giuseppa, Maniaci Vincenzo, Alessi Giacomo, Tranchina Salvatore, Bongiorno Caterina, Nasca Benedetto, Mazzola Rosalia, Giannola Raffaele, Genova Arcangelo, Di Liberto Salvatore, Frantantoni Rosario, La Corte Silvana, Bertola Giuseppa, Di Salvo Bruna, Gnizio Rachele, Favara Rosa Maria, Signorino Emanuela, Bono Bernardina, Castello Elisabetta, Russo Rosaria Caterina Rita, Serena Bruno, Grimaldi Gilda, Colombrita Giuseppe, Fazio Concettina, Di Giovanni Anna, Lorello Nunziatina, Brussemi Renato, Taffaro Marinella, Virga Giuseppa, Craparo Vita, Vassallo Antonino, Manno Giovanna, Cortese Elisabetta, Di Leo Simonetta, Spataro Rosalia, Misuraca Giuseppa, Calderaro Teodora, Ganci Provvidenza, Cammarata Andrea, Di Chiara Antonina, Calandra Liboria, Di Caccamo Francesca, Paci Gaetano, Billone Vincenzo, Ciaccio Calogero, Comparato Giuseppe, Bonafede Bernarda, Catalano Carlo, Faraone Margherita, Stabile Giuseppe, Schillaci Vincenza, Di Maria Francesco, Scarpulla Salvatrice, Schiro Giuseppe, Guglielmo Tommaso, Felice Cali Maria Fabiola, Riccobono Salvatore, Morana Antonino, Bonfiglioli Rosaria, Laurino Flavia, Macchiavelli Silvana, Bagnasco Amelia, Bosco Mario, Figà Giacomo, Randazzo Maria, Naselli Valeria, Milazzo Rosaria, Marchese Rosa, Albanese Maria, Mattias Rosaria, Salvaggio Lucia, Bonafè Maria, Rizzo Umberto, Di Buono Concetta Maria, Destasi Grazia Maria, De Gaetano Nunzio, Taormina Giuseppa, Fegarotti Agnese, Occhipinti Anna, Monteforte Rosaria, Ricchiarì Pia, Bonura Maria Giuseppa, Messina Rosalia, Albergiani Emilia, Calderone Adriana, Drago Angela, Torres Rosa Maria, Daidone Maurizio, Benigno Giuseppa, Motisi Emanuela, Licausi Francesca, Monforte Gaetano, Simone Lipari Maria, Scalia Mannello Maria, Zinna Pietro, Giunta Isabella, Pagano Concettina, Sulfaro Antonella, Santangelo Salmeri Maria Luisa, Santangelo Vincenzo, Russo Carlo, Nicosia Emanuele, Bentivegna Antonino, Longo Girolama, Baimonte Maria Rosa, Orlando Angelina, Marsalisi Gaetano, Cassarino Rosario, Zinnanti Marisa, Luigi Sambito, Figlia Franca Maria, Gioviale Silvana, Crascì Angela, Cosentino Maria, Guttilla Francesco Paolo, Certa Giuseppa, Billitteri Giuseppe, Campanella Michela, D'Azzo Stefano, Misuraca Anna, Fedele Maria Grazia, Maiorana Rosanna, Zappalà Clementina, Catronovo Livia, Sirugo Vincenzo, Di Maggio Margherita, Tripi Damiano, Manno Vincenzo, Biddeci Rita, Ciminna Rosaria, Vitale Antonio;

Rizzo Maria Luisa, Miranda Silvana, Porretto Francesco, Venturella Mariano, Aquilone Maria Rosaria, Giarratana Carmela, Pinto Maria, Casetta Rosalia, Raimondi Antonino, Pollara Domenico, Di Fede Giuseppe, Lo Bello Francesca, Paterna Eugenio, Olivieri Ciro, Onufrio Enrico, Ronzi Silvana, Meli Benedetta, Catalano Giuseppe, Russo Annunziata, Farruggia Margherita, Enia Letizia, Armango Serafina, Modica Sabrina, Sangiorgio Maria, Romano Rosario, Arnetta Sergio, Cardillo Silvana, Trapani Antonino, Ammirata G. nni, Russo Maria Pia, Mancuso Agostino, Messina Bartolomeo, Oliveri Francesca, Brucoli Maria, Citarda Liliana, Greco Attilio, Santangelo F. sco, Gioia Vincenzo, Rizzo Lucia, Felli Anna Maria, Cosentino Franco, Piazza Michele, Sciacca Valerio, Marfia F. Paolo, Raiata Girolama, Mercatali Duilia, Mondello Giuseppa, Iudice Giovanni, Cosentino Sergio, La Grassa Marco, Dongarrà M. Cristina, Scaglione Antonio, Gaglio Salvatore, Leo Antonella, Felli Antonina, Giacalone Rosalia, D'Angelo Caterina, Ferrigno G. Teresa, Acquista M. Calogera, Rocca Maria Rosa, Aricò Gemma, Miraudo Antonino, Giambertone Rosaria, Porsio Arista Adriana, Sansone Liliana, Ministeri Giuseppina, Codiglione Patrizia, Pastore L. Patrizia, Cracchiolo Marcella, Conte Tommasa, Petrotta Giuseppina, Patorno Calogero, Di Maio Salvatore, Nicosia Carmela, Mastropaolo Antonino, Polizzi Rosaria, Giacalone Maria, Ciminello Antonino, Grillo Vincenzo, Samperi Anna, Mistretta Maria, Catanzaro Pietra, La Barbera M. Rosa, Pandolfo Caterina, Savasta Cinzia, Bologna Guglielmo, D'Angelo Enzo, Di Liberto Agostino, Meli G. Battista;

Riggio Antonino, Li Causi F.sco Paolo, Morreale M. Salvatore, Lodato Maria Angela, Villari Roberto, Alessi Sara, Mancina Salvatore, Marcataio Giovanni, Parsi Aldo, Nicosia Antonino, Greco Gaspare, Vierzi Anna Maria, Laudando Pasquale, Galatolo Vincenzo, Messina Francesca, Alesi Mariastella, Ruvolo Giovanna, Marrone Caterina, La Mantia Maria Rita, Butera Giuseppe, Mastroianni F.sco, Vinti Alfonso, Bruno Giuseppe, Militello Margherita, Taormina Francesca, Renda Pietro, Li Vigni Vittorio, Quaranta Sebastiano, Crimauco Antonina, Romano Angelo, Pillitteri A. Maria, Geraci Rosalia, Piazza Angela, Agliandro Caterina, Galati Ester, Morvillo Dorotea, Cannorizzo Roberta, Formoso Eduardo, Di Dato Francesco, Sollena Cristofaro, Guttilla Maria, Modica Francesco, Campolo Franca, Curto Rosalba, Tortorici Vincenzo, Giuliano Domenica, Famà Patrizia, Vancardo Anna Maria, Croce Carlo, Gembillo Carmelo, Davì Isabella, Mussara Grazia, Casibba Gaetano, Adragna Antonino, Acquaviva Giuseppa, Pizzo Maria, Rondello Maria Rita, Criscione Giulia, Marzi Rita, Miceli Rosalba, Pupelli Rosaria, Licata Salvatrice, Contrino Teresa, Cannariato Giuseppe, Caldareri Filippa, Provinzano Carmelo, Nicolosi Adriana, Pirrello Iolanda, Cipri Francesco, Raimondi Anna, Riggio Carmela, D'Amico Giuseppe, Pacino Anna, Maiorca Carlo, Filardi Piero, Gullo Aloisio, Ingrassia V. Patrizia, Russo Maria, Furitano Simonetta, Castronovo Giuseppe, Schirò Anna Maria, Schiera Anna Maria, Peluso Rosalba, Aurnia Sarina, Gibbardo Vittorio, Sanzo Barbara, Ferruggia Brigida, Ingoglia Leopoldo, Bonfiglio Daniela, Binenti Iole, Piro Gaetana;

Ferrara M. Antonia, Ruggeri Francesca, Natale Mariella, Amoncelli, Giuseppa, Drago Francesco, Novo Benedetta, Chianello Vincenza, Sanfilippo Brigida, Veca M. Antonia, Oliveri Antonina, Gulotta Lorenzo, Failla Rosa Maria, Giusino Rosa, Cappellano Antonino, Acanfora Agnese, Mauro Francesca Paola, Cerami Salvatore, Lonatro Mario, Bellone Filippo, Genova Carola, Verde Diego, Gullotti A. Silvana, Rigano Gilda, Cerami Silvana, Pellerito Maria, Sinia Giuditta, Tamburello Aurelio, Corrao Giovanna, Scamarda Simone, Musso Emanuele, Criscione Giovanna, Balestra Gaetano, Valenti Elena, Venturi Maria Rosa, Vetrano Francesca Paola, Di Miceli Maria, Puglisi Concetta, La Paglia Vincenza, Grimaldi Elio, Tumminello G. Pina, Glorioso Elena, Milana Iole, La Porta S. Maria, Di Chiara Federico, Manzella Girolamo, Longo Pietro, Mandalà Angelo, Sacchinella Giovanna, Zaffuto M. Teresa, Molara Guido Orazio, Maggi Mariano, Granata Iole, Riotta Alessandro, Ferro Michele, Negri Giovanni, Piazza Pietro, Purpura Lorenza, Lombardo Maria, Sulli Salvatore, Immesi Giuseppa Luisa, Pagoria M. Concetta, Manno Maria, Pezzino Salvatore, Citro Francesca, Perrino Adolfo, Ruvolo Valeria, Vetrano Rosalia, D'Angelo Paola, Bonanno Vittorio, Brucato Francesco, Zaffuto Calogero, La Scala Silvana, Modica Maria, Pipitone Sebastiano, Fioretto Maria, Veca Attilio, Gianquinto Giuseppe, Morici M. Mariella, Bennici P. Pietro, Tocco Filippo, Pedone Giuseppa, Panno Riccardo, Cutaia Gaspare, Barreca Catalda, Roccapalumba A., Priola Giuseppa, Maggiore Giuseppa, Gendusa Domenico, Amato Anna Maria, Lo Sciuto Giuseppa, Mascellino Agata, Lannino Antonino, Foresta Provvidenza, Di Bartolo Massimo, Messina Pasqua M., D'Aiuto Antonina, Di Miceli Antonio, Taormina Rosa, Puleo M. Rita, Drago Rosa, Raineri Salvatore, D'Agostaro Giacomo, Rinaudo Giovanna, Gagliardi Teresa, Scalia Rosalia, Pensato Anna, Ferraro Anna Rita, Guaiana Angelina, Sireci Vincenzo, Valdesi Angela, Fanale Paolo, Benigno Silvana, Pace Vito, Bruno Gaetano, Russo Liliana, Vilia Pettazzi, Catozzi Maria Teresa, Cossu Elio Mario Franco, Morelli Raffaella, Lubinu Vittorio, Bomu M. Elisabetta, Pistis Liliana, Caddeo Graziella, Caddeo Silvana, Vidili M. Antonietta, Fresu Nina, Guerriero Anna, Loriga Maria Teresa;

Carta Lucia Rosa, Sechi Rita, Lauro Maria, Salaris Maria Antonia, Tanda Isabella, Derudas Giovanna, Sechi Giuseppina, Pisano Lelia, Fresi Maria Antonietta, Manca Giovanna Maria, Casiddu Rosa, Brusco Cuomo Giorgio, Vazzano Lidia Donatella, Salaris Salvatore Giovanna Maria Deidda, Denti Marcella, Antonella Lorri, Baule Angelino, Ruggiu Renato Raffaele, Sena Elia Carla, Porcheddu Bianca Maria, Pazzola, Giuliana, Pisedda Maria Antonietta, Satta Maddalena Grazia, Farci Graziella, Manca Antonello, Pisu Graziella, Atzori Mariangela, Sias Francesca, Roselli Gianfranco, Usai Maria Rosaria, Daniele Tiziana, Aurora Sini, Mascia Maria Carolina, Masala Anna Giulia, Macciocu Gesuino, Licheri Stefano, Coradduzza Angelo, Piga Giovanni Maria, Gagliardi Alessandro, Chironi Patrizia, Mamei Anna, Saccu Anna, Denurra Antonio, Rassu Maria Serafina, Pinna Maria Gavina, Sanna Giuseppe, Canu Antonietta, Cossu Anna Maria, Cossu Andreuccia, Massenzio Domenico Ballerini, Mascia Giovanni, Fois Antonio Maria, Simula Antonello, Salis Antonio, Cabras Luisanna, Zanetti Paola Teresa, Garau Maria Antonietta, Muzzetto Bernadetta, Moirano Maria Pina, Sanna Caterina, Usai Luigi, Piga Bartolomeo, Sotgiu Pasquale, Pasqualina Piredda, Porcedda Maria Franca, Tomasi Valeria, Manca Mattia Maria Teresa, Aungius Piero, Fanni Marinella, Mulas Graziella, Chiappe Carlo, De Martis Piero Alberto, Righi Maria Grazia, Pisano Anna Maria, Valeri Matilde, Petretto Maria, Mura Giovanni Antonio, Seu Speranzina, Macciocco Aurelia Rita, Pinna Maria Luigia, Morena Maria Antonietta, Coutoupoulos Adriana, Spanu Maria Antonietta, Masala Tomaso, Palermo Vincenzo, Alba Sebastiano, Floris Davide, Lei Giuseppe, Palla Gabriella, Sanna Giovanni, Ballerini Pietro, Aramu Silvana, Pangrani Claudia, Campus Maria Francesca, Pietrosanti Ugo, Balzanti Raimonda, Masala Anna Maria, Biccheddu Mariuccia, Sanna Anna Maria, Mudu Valentina, Ciotta Antonio, De Nicola Loredana, Biddau Giuliano, Solinas Valeria, Abis Ermelinda, Perrella Franca, Salaris Pier Paola, Stara Anna Maria;

Fadda Giovannino, Calvia Francesca, Zedde Giovanni, Sechi Caterina, Fresi Ermina, Gavina Pia, Ghizzi Norma, Mulas Giovanna Maria, Dettori Gianluigi, Cocco Giovanna, Mazzuzzi Anna Maria, Sanna Salvatore, Castelforte Liliana, Rogolino Santo, Guido Carmela, Gugliandolo Antonia, Postorino Antonietta, Zumbo Anna Maria, Geri Giuseppe, Cacciola Rosaria, Presti Maria Carmela, Maitino Raffaele, Iannelli Vincenza, Palumbo Maria, D'Ascenzio Antonio, Fusco Vincenzo, Di Bucci Antonietta, De Rosa Antonio, Tersigni Mario, La Bella Alessio, Manco Aldo, Caldararo Pasqualino, Iannetti Valter, Catauro Angelo, Mastroilli Gioacchino, Pepe Rosa Assunta, Perrella Mario, Bertone Nicola, Ricciardi Sergio, Gianfrancesco Antonio, De Iasio Vincenzo, Labella Enzo, Marinelli Rossella, Grimaldi Franca, Borriello Salvatore, Tesbne Dario, Di Tomaso Maria Rosa, Mudu Maria Laura, Toto Assunta, Verdile Raffaele, Di Capita Ester, Scarsello Domenico, Pezzullo Angelico, Magnanti Enrico, Laurelli Franca, Gentile Alberto, Chiacchiarì Amelia, Fioritti Lucia, Alterio Teresa, Cosimi Loredana, Cisticini Anna, Gallo Nunziata, Scarpitti Mario, De Toma Ivan, Dettori Piero, Ianiro Diana, Testa Rita, Fevola Giuseppe, Giordano Rosaria, Colacelli Raffaele, Fucellaro Angelo, Ingino Sabato, Scannapiero Maria, Lanzone Salvatore, Natale Celestino, Scialdone Luigi, Aruta Giovanni, Ferrante Sonia, Villanova Liberatore, Capasso Luigi, Gnerre Renato, Meles Nicola, Minerva Ludovico, Migliaccio Silvana, Florimo Vincenzo, Lippiello Maurizio, Ruggiero Carlo, De Tata Lucia, Iamarco Paola, Cennamo Antonio, Zavarese Iginò, Piazza Sergio, Staglianò Rosa Maria, Olivieri Patrizia, Del Ferraro Nazarena, Marchioni Vincenzo, Patete Gaetanino, Cavallini Patrizia;

Ricciardi Angela, Candidi Liliana, Fontecchia Luca, Salvo Valeria, Ercoli Lea, Pagliaroli Aldobrando, Di Biase Rosalba, Fioravanti Carla, Trovato Sandra, Luciani Graziella, Andreini Anna Maria, Miragliotta Maria Rita, Audino Patrizia, Candidi Alberto, Castagna Elsa, Ercolani Maria Pia, Pasquali Mariano, Izzo Franco, Borro Elena, Codazzo Francesca, Scampamorte Maria, Addesse Giuseppe, Federici Daniela, Renzi Loredana, Galante Maria Luisa, Moscato Antonio, Tata Viviana, D'Andrea Maria Teresa, Di Marco Monica, Rossini Mario, Cappella Patrizia, Massenzi Nadia, Bonucci Roberto, Cicala Maria Rita, Ammendola Maria, Rossi Gina, Palumbo Carmine, Iaruzzi Augusta, Pucciarelli Paola, Battaglioni Ivana, Mancini Gabriella, Caprara Franco, Scampamorte Maria Carmela, Pigliucci Urbano, Giacobelli Domenica, Pacitti Maria Rita, Mosetti Giuseppe, Capogrosso Giuseppe, Caringi Vincenzo, Ortolani Filippo, Sinibaldi Assunta Elvira, Fiorentino Giuliana, Incontrera Scilla, Felici Paola, Batticaglia Benito, Pica Marina, Quattrocchi Sandra, Kohlschitter Roberta, D'Andrea Franco, Centini Maria Margherita, Farruggio Giuseppe, Orlando Antonino, Mario Carotenuto, Merj Costantini, Galassi Cardoselli Gabriella, Innocenzi Italia, Fregoli Daniele, Caponi Sergio, Trinci Pierluigi, Russo Giovanni, Silvia Giovanni Pietro, Minoccheri Carla, Dell'Oglio Remiggio, Caparelli Cinzia, Maddaloni Vincenzo, Colla Ida Pia, Bertoli Ilario, Bidese Antonella, Muraro Francesca, Lovato Diego, Pieretto Rita, Balasso Marilisa, Peron Emanuela, Tessaro Faes Graziella, Antonucci Leonora Pisani, Costa Franco, Folgheraiter Spolaore Franca, Marano Tait Rosa, Dallabona Soppelsa Vilma, Zucchelli Helga, Pichler Gamper Christine;

Casaroli Fiorella, Varsallona Vincenzo, Weis Spitaler Elfriede, Kelder Manfred, Treglia Mirotta Sabina, Unterhofer Edith Solderer, Pelligrini Gigliola, Taddei Roberta, Soranzo Paola, Fial Othmar, Mair Antonio, Matricoti Grazia, Caracristi Michela, Magnani Irene, Mair Josef, Fava Antonella, Scerbo Antonio, Pichler Kurt, Widdmann Hugo, Knottner Christine, Folgheraiter Faes Rosa Maria, Lageder Alois, Moltisanti Luisa, Schwiembacher Ruth, Dapunt Ingrid, Gross Alois, Belli Castioni Rita, Calliari Ruth, Fasoli Vastl Prisca, Spitaler Monika, Pichler Robert, Celin Paola, Caforio Giuseppina, Psenner Helmut, Zermiani Luciano, Huber Peter Erwin, Kienzl Filomena, Von Metz Eduard, Gasser Margit, Holzknicht Gerda, Faes Rossanna, Rohregger Brigitta, Menestrina Maria Pia, Cagol Annalisa, Vincenzi Maria Theresa, Niero Nicola, De Martinis Piero Alberto, Righi Maria Grazia, Ferrante Sonia;

quanto al ricorso n. 5719/1993: Russo Giuseppe, D'Eusanio Franco, Raffaelli Benito, Murlo Adriano, Napoleoni Aldo, Sbornicchia Carlo, Giveri Vettori Umberto, Dolvi Dario, Tolomei Umberto, Neri Enrico, Esposito Antonio, Fabiani Francesco, Massimi Guido, Cardinali Daniele, Malatesta Giacomo, Falcetti Armando, Mediolì Pieroantonio, Filippi Mario, Gargano Vito, Donati Fiorella, Corsi Pierangelo, Zucca Maria Luisa, Campisi Patrizia, Piretti Alessandra, Bracci Luigia, Di Erasmo Sergio, D'Amore Rosa Maria, Gorgoglione Emauela, Petagna Antonio, Orfini Rosella, Di Re Alfredo, Ricci Roberto, Bacchini Guglielmo, D'Archino Francesco, Perla Salvatore, Pasquali Silvano, Conti Torello, Urbano Nicola, Di Muro Carmine, Pompili Angelino, Genga Massimo, Santucci Alessandro, D'Acuino Mario, Ricci Alessandro, Colaciello Giuseppe, Bonsignore Roberto, Di Leginio Giuseppe, Porzano Cilsa Carmelina, Gentili Anna, Nicolai Laura, Filippi Franca, Foderà Caterina, Mariani Luana, Conte Isabella, Romeo Michelina, Piroli Euridio, Scodinu Anna Maria, Bernardini Arduino, Borella Rino, Liverani Gilda, Liverani Laura, Sperduto Daniela, Lucarelli Daniela, Di Matteo Marina, Bruni Vilma, D'Amato Simona, Pitacco Romano, Rossi Daniela, Priolo Renato, Cricchi Luigi, Lamberto Anna Maria, Torchetti Nicoletta, Celletti Lucia, Blonna Michele, Sbordonì Maria Pia, Scarpino Franco, Cesarini Antonietta, Cipparone Maria, Di Bella Adriana, Andreani Francesco, Lopez Antonella, Frapparelli Pasquale, Foresta Giocondo, Prezioso Michele;

Palnucci Rocco, Caruggio Antonella, Corsole Vincenzo, Martino Cinzia, Pizzillo Annunziata, Giannini Maria, Battisti Albergo, Rossi Manuela, Salustri Marzia, Magionesi Maurizio, Meschino Luciana, De Petris Cinzia, Sellaroli Antonio, Salerno Francesco, Delle Cave Maria Concetta, Galateri Maria, Mancini Giancarlo, Gullati Beatrice, Lucci Cordisco Anna, Scriva Giuseppe, Bortolotto Giulia, Marini Franco, Signoretti Carlo, Mazzei Tiziana, Titocci Sergio, Galli Simonetta, Titocci Luciano, Fulgenzi Mario, Serino Domenico, Guiderelli Giampiero, Tenti Ivano, Fratoni Giuseppe, Pallaro Cinzia, Giuliani Terzilio, Liverani Luigia, Musilli Armando, Del Giudice Rosa, Pascucci Stefania, Ferraresi Anna Stella, Leto Bartolomeo, Agretto Giuseppe, Cignetti Gabriella, Messina Gaetano, De maria Francesco, Bongiorno Orazio, Morselli Rita Maria, Laurizi Liliana, Cappelli Caterina, Rispoli Oreste, Massimi Rosanna, Palazzo Annamaria, Cortigiani Claudio, De Caro Natale, Bovolino Giovanni, Simonelli Giancarlo, Solera Giuseppe, Siciliano Carmen, Scacchetti Gregorio, Conti Papuzza Giuseppe, Sampietro Angiolina, Calisti Annamaria, Liberati Rosanna, Stornelli Franca, Siricone Concetta, Colizza Bianca, Di Meo Maria Rita, Masci Dino, Ippoliti Donato, Orrea Nadia, Spera Sandro, Mariani Giovanna, Pecorelli Angela, Meco Anna Lina, Rubeis Annarita, Tarquini Teseo, Cipollone Rossana, Mosca Maria, Leonio Pasqua Rosa, Saturnini Loreto, Simone Paola, Scalia Giuseppina, Baldassarre Menenio, Parisse Bruna, Vivio Liliana, Leonardi Giovanni, Vicaretti Romolo, Bellotta Patrizia, Caretta Marisa, Innocenzi Ubaldo, Pomponio Luciana, Orlandi Ida, Nonni Giampietro, Di Censo Vincenzo, Soricone C. M. Luisa, D'Andrea Remo, Simonetti Daniela, Meschieri Illidia, Virgilio Angelo, Sabatini Antonio, Pascucci Lina, Luccitti Rosa, Di Stefano Franca, Montoro Giovanna, Marchi Vinicio, Sessa Vincenzina, Angelone Salvatore, Lanuti Angelo, Taddei Marilena, Valente M. Vittoria, Tanzilli Marcello, Di Felice Maria Teresa;

Salvioni Paolo, Di Sano Maria, Lancia Giovanni, Oddi Mirella, Luccitti Felice, Testa Anidea, D'Emilio Mirella, Martignetti M. Gioia, Del Signore Nino, Orlandi Patrizia, Gente Magnani Elda, Raimondo M. Concetta, Der Roscio Donatella, Di Nicola Angelo Emidio, Forzati Sabatino, Pinzello Antonio, Capozzoli Anna, Gasperini Piero, Penzo Zita, Specchio Antonio, Garozzo M. Teresa, Marasco Giuseppe, Torre Anna, Careri Rocco, Garzone Antonietta, Giuliani Anna, Cerni Mariarosa, Cuomo Anna Rosa, Vianello Graziella, Di Spio Paola, Niespoli Carlo, Lazzarini Renata, Ortigara Manuela, Tursi Lucrezia, Picocchi Maria, Fabbris Alida, Flamini Marina, Todini Mario, Fodero Saverio, Ghezze Colombina, Serio Giovanni, Masetti Tiziana, Azzara Maria Rosa, Bagattin Daniela, Colussi Daniela, Mingione Silvia, Zanatta Marina, Fiamin Marisa, Lo Nigro Giuseppina, Carniato Simonetta, Tiengo Sara, Savino Anna Maria, Marchesin Barbara, Bondi Antonella, Marchesin Francesca, Sacco Lino, Lentini Marco, Ciabrone Rosario, Bonaldo Francesco, Lonati Giovanni, Favaretto Mirco, Tronchin Corrado, Boscolo Rosa Maria, Varsori Loredana, Valente Angela, Moroni Graziella, Coppola Maria, Cecchinato Roberta, Palmarese Mirella, Sciuto Salvatore, Curto Fiorella, Busetto Wilma, Perini Miriam, Frattina Paolo, Zorzetto Nicoletta, Pasqualetto Bruna, Muzio Francesco, Scassa Maria Cristina, Zecchini Roberto, Zuccato Mirco, Dalla Chiara Anna, Burriesci Luciano, Trovato Santo, Gavassin Franca, Battilana Lino, Marigonda Rosa, Brancato Giancarlo, Romano Cosima, Basta Domenico, Baldassin Antonio, Spitilli Giuseppe, Ricci Renzo, Belloni Giuseppe, Radisone Luigi, Gobbo Vanna, Bianchi Sandro, Canuto Morena, Pasqualin Dario, Trevisan Cinzia, Lorenzin Loretta, Zorzetto Patrizia, Bovolenta Daniela;

Tassini Fernando, Frattini Maria, Santini Roberto, Gavagnin Antonino, Rovoletto Eleonora, Piras Salvatore Antonio, Scarpa Luisa, Calzavara Manuela, Sangiovanni Pasquale, De Pizzol Susanna, Malgaretto Sonia, Miazon Vincenzo, Fantini Lucia, Sbrogiò Lucia, Bortoletto Francesca, Perrotta Giuseppe, Rossi Claudio, Montanaro Annalisa, Notarmuzi Renata, Dei Menighetti Carla, Cesaroni Sandra, Codino Settimia, Ganci Bruna, Marletta Carmela, De Mico Sergio, De Bonis Giuseppe, Sansone Fernanda, Mancini Antonio, Calisi Paolo, Marinelli Maria Grazia, Tomassini Oriana, Borghese Mariarosaria, Lazzari Rita, Porqueddu Maria Cristina, Orfei Luigi, Camicia Mariateresa, Filippi Giovanna, Franceschini Gabriella, De Angelis Sergio, Alloggia Immacolata, Bonura Nicolò, Coresi Fernanda, Pellegrino Marta, Grifa Tommaso, Coco Vincenza, Lo Russo Loredana, Puzilli Maria, Giacani Laura, Di Settimio Ernesto, Cartocci Irma, Fanone Patrizia, Grillo Giovanni, Martini Emanuela, Federici Anna, Taglieri Marina, Frezza Antonella, Spinelli Carmela, Verna Annamaria, Cinapri Roberta, Vittozzi Anna, Terranoni Matilde, Carbone Antonietta, Cicero Umberto, Tatti Francesca, Pallotta Rossella, Chinca Sante, Granata Adriana, Diaco Ester, Leanza Giuseppe, Rizzo M. Cristina, Bartolomei Mariella, Angelilli Maria, Sannà Bianca Maria, Del Franco Adriana, Paolessi Rita, Fontana Patrizia, Abbate Rosanna, Cacioli Anna, Rossi Giuliana, Messana Andreina, Conti Sebastiano, Cagno Carla Antonella, Ubaldi Diana, Lombardo Concetta, Palaggi Virgilio, Vaselli Alberto, Salomone Cesare, Taranto Michele, Barberi Rita, Farah Tullia, Giambattista Giovanni, Contelmo Giovanni, Di Orazio Patrizia, Di Pasquale Floriana, Vocaturo Amalia, Panzica Giuseppina, Amodeo Maria, De Rocchis Cinzia, Massatti Franca, Aschettino Salvatore, Miceli Marcella, D'Emidio Cristina, Mensurati Paolo, Emili Simonetta, Barbone Gaetano, Napoli Gabriella, Paganini M. Grazia, Bucci Luigi, Baldaccini Paola, Russo Lina Bruna, Torazzi Nadia, Bozena Royewska, De Paolis Margherita, Stefani Enrico, Isaianni Marina, Patriarca Rocco, Barra Egisto, Taddei Sandro, Catania Francesco, Cantorelli Vincenzina, Mazzalupi Domenico;

Steffenini Francesco, Manarini Luigi, D'Antoni Rita, Giordano Lorella, Orbatti Alessandra, Petrucci Maurizio, Luzziatelli Daniela, Talarico Paolo, Zappitelli Mariano, Sette Marilena, Pistis Maria Franca, Longo Angelo, Renzi Luciana, Rodini Maria Teresa, Casini Franco, Pizzato Maria, Scalia Lidia, Coletta Donatella, Corsetti M. Antonietta, Neretti Massimo, Salustri Paolo, Battaglia Gaetano, D'Amorio Fiorella, Colantuono Gennaro, Tondinelli Babriella, Cristofori Antonio Maurizio, Centurioni Assunta, Canzoneri Santina, Imperio Elisabetta, Gugliucci Liliana, Rodossi M. Grazia, Sabatino Tommaso, Ciminelli Luigi, Caccia Marina, Mostranga Gisella Annie, Palazzo Antonietta, Bruno Stefania, Simeoni Cesarina, Tersitta Andreina, Andecine (*illeggibile*), Battista Innocenzo, Puccini Alberto, Petrocchi Alessandro, Crea Salvatore, Gaggioli Luciano, Miceli Edda, Abbatelli Luciano, Mampieri Massimo, Lacidogna Giuliano, Pompei Franco, Valentino Carmine, Stazi Vittorio, Fiorani Anna Maria, Monte Maggio Elena, Freguglia Gabriella, Cevola Antonina, Diaferia Carla, Paolisso Silvia, Pierangeli Simonetta, Costanzo Paolo, Diprima Cinzia, Macina Bruno, Bianchini Simonetta, Fernandez Luigi, Donati Luciana, Lanzillo Maria, De Luca Lucia, Banca Anna Maria, Spinucci Giancarlo, Anzalone Mirella, Ursino Silvana, Battestin Marina, Vecchiotti Anna Maria, Rossi M. Palma, Bartolomei Renato, Carrino Daniela, Genzini Alida, Tubolino Maria Rita, Cenci Beatrice, Marsili Giancarlo, Di Nuzzo Maria, Carucci (*illeggibile*) Rita, Cianchetti Anna, Pocesi Vera, Calevi Vera, Toso Maurizio, Ciuffetta Paola, Paolone Giuseppe, Lucignano Rodolfo, Fratarcangeli Mirella, Tomassi Graziella, Restante Loretta, Romeo Giovanna, Rotondi Mollo Maria Vittoria, Caligiuri Rita Roscutti, Pulelio Nicola, Zavitteri Stefano, De Ciantis Giuseppina, Iacovelli Carla, Italia Elisa, Spera Teresa, Di Stefano Maria, Onorati Anna Maria, Pasquazi Tiziana, Baratta Luisa, Mattiucci Silvana, Sementilli Elena, Iannilli Silvana, Iannilli Lina, Greco Silvia Concetta, Stefanile Fabiana, Vulpiani Maria, Manna Ugo, Sebastianelli Giovanni, Chinzari Antonella, Bevacqua Maria, Di Lauro Liliana, Gazzano Liliana, Gengarelli Felicetta, Piccioni Daniela;

Torrente Marcella, Casadidio Wanda, Calcagni Enrica, Carnevali Alberto, Ciotta Marisa, Carlesimo Maria Caterina, Mastrogiacomo Marianna, Ingargiola Miranda, Rossi Giovanni, Petrinca Maurizio, Perili Marina, Ranieri Bartolomeo, De Cato Mario, Spampinato Diego, D'Onofrio Lisetta, Pagliori Roberto, Carasi Roberto, Venditti Rosalia, Neri Valeria, Pisana Domenico, Contessa Benito, Izzo Rosa, Livi Umberto, Renzi Maria, Fittipaldi Patrizia, Testa Tiziana, Marchetti Adelaide, Famularo Giuseppe, Vulcano Benito Italo, Carinci Fiorella, Meccariello Nicola, Moretti Simonetta, Spoletini Chiara Licia, D'Anastasio Cesare, Pizzani Marcello, Brinchi Giuseppe, Mazza Manuela, Navacci Carlo, Barone Arturo, Velluti Agnese, Iacurto Laura, Dolci Corrado, Santolini Anna, Sbardella Fabio, Meloni Gemma, D'Evola Rosaria, Capparelli Antonio, Piacenti Lorella, Tirotta Maria Giuseppina, Russo Angela, Leone Gianna, Rainoni Roberta, Giorgi Valter, Armenti Bruno, Innocenzi Angelo, Faiella Stefania, Salvi Dionisio, Matarozzo Carmela, Vaccaro Mauro, Lanzinise Carmela, Scognamiglio Carmela, Gubinelli Renato, Sicilia Rossella, Martinez Irene, Catapano Giuseppe, Cioni Sergio, Rappaciuolo Rosa, Diori Fortunato, Lusso Livia, Ferru Stefania, Curzio Michele, Colansanti Anna, Soru Rosita, M.E., Vincenti Cinzia, Conti Concetta, Di Murro Irma, D'Anna Donatella, Carioni Roberto, Cassone Carmelo, Pandolfi Maria Rita, (*illeggibile*) Petronilla, Trepiccione Giuseppe, Santella Giorgio, Serafini Patrizia, Federici Valter, Pais Nadia, Di Marco Francesca, Leone Lina Edvige, Bianchi Andrea, Cardilli Rosella, Boccole Daniela, Testa Marinella, Cifanelli Anna Rita, Pantaleo Anna, Arcangeli Elisabetta, Tuccimei Maria Teresa, Perrone Ester, Rampulla Angelina, Lama Loredana, Pugliese Paola, Marcellitti Maria Teresa, Maroncelli Maunela, Zazzetta Emanuele, Zazzetta Stefano, Presutti Maria Cesarina, Delfini Renato, Scheggi Renzo, Pescosolido Maria Rita, Chianese Alessandra, Ildebrandi M. Rosella, Irpano Lidia Francesca, Derin Angelina, Lauria Antonietta, Marozzi Fernanda;

Galella Maria, Di Achille Luigina, Pica Loredana, Camelio Anna Rita, Tempesta Rossana, Aliberto Anna, Dell'Uomo Mirella, Busciolano Daniela, Carassai Daniela, Bianchi Pia, Campaiola Florinda, Di Benedetto Anna Maria, Mandrici Catia, Del Popolo Alessandro, Bellucci Letizia, Fanali Mario, D'Ambrosio Anna, Carnevali Rita, Cricchi M. Letizia, Boratti Massimo, Stamegna Elisabetta, Cirull Gino, Cardilli Filippa, Fontana Antonella, De Vizia Arturo, Casieri Cynthia, Romani Anna Rita, Bertuzzi Paola, Raso Roberta, Ciambellari Ornella, Fernandez Giulia, D'Anna Filippa Bianca, Carlesimo Romolo, Landolfo Francesco, Addis Pasquale, Quagliata Maurizio, Gentili Franco, Piraneo Dino, Colella Luciano, De Santis Bruno Assunta, Montagna Fabrizio, Fabozzo Giovanna, Alba Norma Bruna, Sabatini Paola Teresa, Valentini Anna Maria, Spinelli Daniela, Allemand Anna, Comastri Mauro Enanuele, Neri Bruno, De Finis Franco, Ciorra Patrizia, Cecconi Patrizia, Domenicucci Riccardo, Monacelli Mirella, Antonazzi Francesco, Iamunno Paola, Marcone Mariacristina, Proie Rita, Di Leva Maria Grazia, Villa Rosa, Calimera Maria, Bufalari Roberto, Bichi Laura, Corsaro Cinzia, Rossi Armenia, Fiorentini Tiziana, Laurino Aroldo, D'Amico Sebastiana, Donati Nadia, De Vanna Silvana, Palumbo Antonietta, Tagliatela Egidio, Ruggiero Patrizia, Cicala Elisa, Ridolfi Stefania, Iacovelli Salvatore, Di Stazio Paola, Tocchi Giuseppa, Zimmaro Silvana, Carta Carolina, Miseria Maria Antonietta, Esposito Adriana, Tarantola Maria, De Renzi Patrizia, Dioguardi Angela M., Costabile Anna Maria, Di Tommaso Laura, Panunzi Antonio, De Padova Maria Carmela, Melappioni Francesca, Giovanutti Anna Maria, Statello Giuseppina, Sabia Italo;

Abbruzzese Maurizio, Gaudino Gianfranco, Musto Francesco, D'Aniello Gaetano, Marini Anna, Delle Palme Cosimò, Parracino Salvatore, Giulioni Emanuela, Mampieri Maria, Turchetti Virginia, Taglieri Tiziana, Guglielmi Anna Maria, Burocchi Maida, Paiano Germana, Colapietro Rosalba, Gensini Annarita, Farina Angela, Samà Lidia, Fedeli Claudio, Galli Marina, Ceccarelli Carlo, Catarinelli Renata, Marziani Roberto, Pegorer Silvano, Olivieri Mario, D'Agostino Enzo, Righi Augusto, Ranucci Patrizia, Negrini Celsa, Sideri Rossana, Cavasino Leonardo, Conosciani Giancarlo, Giudice Lucia, Ottavi Anna, Maggetta Giovanni, Minchilli Ugo, Casano Arnaldo, Giammarini Enzo, Formicola Raffaello, Di Franco Annamaria, Ghemba Mario, Dell'Orme Ludovico, Cutelli Donato Antonio, Russo Adriana, Zappa Stapano, Ciarniello Maria Incoronata, Maroncini Adriana, Di Pinti Mario Romano, De Arcangelis Camillo, Grandi Ambra, Romano Elena Armida, Mastrilli Vanda, Coletta Rosina, Scaravelli Alessandra, Gelsomini Gaetano, Santarelli Massimo, Sbarra Nadia, Micarelli Patrizia, Spinetoli Grace Mary, Merolli Antonella, Catalani Maria, Di Stefano Patrizia, Palmieri Felicia, Ranieri Albina, Fedele Giuseppina, Tosone Stefania, Leoni Ambra, Rega Valeria, Mezzasoma Carla, Mangini Anna, Gattus Greca Igina, Renzi Antonio, Zizzo Giuseppina, Aghilarre Laura, D'Andrea Simonetta, Denaro Annunziata, Cimarosti Olivia, D'Imperio Nicola, Ferrante Giovanni, Pinzi Marco, Rossi Giuseppe, Castana Giulia, Trrombetta Ersilia, Santolamazza Marina, Lucentini Franca, Scopino Loredana, Milanese Maria Pia, Paolicelli Laura, Iaia Roberta, Pino Anna, Casagrande Maria, Cecchetti Fiorella, Murgi Emilia, Bressi Concetta, Fortunati Fabrizio, Mammone Cinzia, Mele Roberto, Magnifici Gabriele, Manganozzi Cinzia, Dionette Giovanna, Ursaia Anna Maria, Romano Romana, Buccino Armida, Sabuzi Rino, Bianchi Loreto, Cortopassi Maria Assunta, D'Amore Mauro, Basile Adriana, Lisanti Vincenzo, Rossi Roberta, Rizzo Anna Maria, Paoletti Maria Augusta, Riccardi Salvatore, Currà Saverio Michele, Garieri Maurizio;

Petrone Angelo Antonio, Berti Gabriella, Matucci Paolo, Napolitano Paola, Segna Ornella, Mancino Concetta, Maggio Alessandro, Di Muccio Domenicantonio, Immordino Daniela, Laureti Daniela, Frijia Elisabetta, Mastrorosa Maria Lidia, Corciulo Anna, Sacco Stefano Paolo, Cerro Mario, Malservigi Daniela, Ballarano Vincenzo, Colosimo Ubaldo, De Angelis Antonella, Garzia Olimpia, Orlandi Fosca, Di Pietro Amalia, Riccio Luigi, Tucceri Cimini Isa, Borghini Rita, Marrucci Antonella, Vagnetti Stefania, Saccomanno Salvatore, Pigozzi Giovanna, Porcu Cristina, Czernikiewicz Porcaro Rosaria, Passi Giovanna, Falvo D'Urso Maria, Falconio Maria, Riva Renata, Zeppilli Ada, Ruggieri Maria Angela, Bizzarri Francesca, Gentillomo Sabrina, Marangoni Gabriella, Zanazzo Maria, Aiello Giuseppa, Morittu Anna, Biancorosso Alessandra, Tiraterra Nadia, Perugi Paola, Bernardo Maria, Cipriani Giuseppina, Zamunaro Fernando, Tonnini Stefania, Tonnini Carla, Gentile Firminia, Capozzi Agata, Caprioli Sara, Zenga Federico, Francia Annamaria, Valle Marelia, Marchetti Maria Pia, Catalani Marisa, Romeo Giulietta, Boi Maria Rosaria, Tamilia Antonella, Gerbino Ugo, Piacitelli Sara, Federico Ciro, Venanzetti Mario, Pietrosanti Paolo, Di Stefano Giovanna, Montevecchi Lina, Belli Franca, Genovese Daniela, Tiberti Antonio, Sparano Pipino, Carazza Loretta, Martinelli Antonella M., Cettomai Lorella, Mariani Marcella, Di Massimo Daniela, Gesa Giovanna, Andreozi Riccardo, Mazzeo Vincenza Maria, Cartopassi Roberta, Russo Nicola Carmine, Nitti Maria Aurora, Nitti Nicola, Sallustri Iva, Dell'Anna Ennio, Contino Carlo, Fattorossi Annamaria, D'Amico Renata, Iaccarino Francesca, Zuffranieri Stefania, Silvi Soria Irma, Amato Rocchi Concetta, Mattei Gabriellina, Laureti Giovanna, Andreozi Edda, Gatto Salvatore, Lalli Maria, Massimi Antonella, Di Bartolo Magherita, Voli Tiziana, Capozzi Rosalba, Alese Walter, Di Censi Anita, Metta Antonio, Gozzo Giuseppina, Amiconi Maria, Picarella Lucia, Auciello Patrizia, Colussi Roberta, Spiriti Giuseppe, Fiore Paola, Castorina Laura, Castellani Rita, Gangemi Italia, Niccolai Antonella, Odoardi Giannino, Desantis Adriana, Crolla Anna, Nardi Paola, Fogola Anna;

Marino Maria, De Montis Patrizia, Mancinelli Maria Vittoria, Raffaele Domenico, Gentili Mario, Currao Maria, Liberatore Maria Luisa, Proietti Maria Assunta, Romaggioli Luciana, Lembo Mariastella, Nardella Antonio, Nastasi Giorgina, Vaccher Imelde, Sicoli Adele, Coccia Daniela, Frugis Caggianelli Nicola, Finazzi Angelo, Torlini Giovanna, Centofanti Ulderico, Tomasino Anna Maria, Giuca Teresa, Crescenzi Nadia, Toppi Daniela, Mattioli Luigi, Libianchi Nadia, Dotti Annunziata, Tranquilli Paola, Neri Rosaria, Corradi Daniela Simonetta, Illuminati Lidia, Corradi Tiziana, Cinanni Francesco, Di Vaia Elena, Sdoia Emma, Santucci Fiorella, De Marco Annunziata, Cacciatore Elisa, Serafini Valter, Vozzolo Patrizia, Galterio M. Ludovica, Robiati Maria Vittoria, Serra Anna Maria, Silvestro Bruno, Corica Roberta, Viola Laura, Schirinzi Rita, Signoriello M. Cristina, Fontana Eugene, Carucci Anna Maria, Boldrini Gioia, Camagna A. Francesca, Eramo Antonella, Proietti Paolo, Malaspina Italo, Gamen Rosa, Bartolozzi Alessandro, Vitale Antonella Del Monaco Tiziana, Verga Elena, Santillo Giovanbattista, Ruggiero Gaetano, Casella Tufanio Salvatore, Giuliani Giuseppe, Sicilia Gian Giacomo, Ienaro Francescantonio, Martella Luisa, Mecchia Liviana, Paziienza Elia, Garlaschelli Andreana, Tiapago Arianna, Crozza Cristina, Abruzzese Francesca, Resta Filomena, Piantanida Antonio, Condidorio Laura, Mulattieri Giovanni, Giuffrida Roberta, Fregoli Paolo, Zomparelli Marina, Curzi Claudia, De Pascalis Lucia;

De Angelis Barbara, Favali Laura, Daniele Rosina, Corso Pietro, Alessandrini Serenella, Nastro Alessandra, Pelonzi (*illeggibile*), Di Maio Adriana, Di Stefano Edi, De Zotti Giuseppe, Comini Eleonora, Cola Oliviero, Ottavi Stefania, Vincenzo Marilena, Affani Maria Teresa, Plati Anna Maria, Giacchini Lodovico, De Felice Anna Maria, (*illeggibile*) Renzo, Nicolafrancesco Massimo, Fusco Bruno, Rossini Pia, Di Maro Maria Rosaria, Vario Maria Benedetta, Fucà Rocco, La Rosa Angelo, Lombardo (*illeggibile*), Chirola Liliana, Valentini Brunilde, Mannino Anna Maria, Massimiani Pietro, Caccamo Salvatore, (*illeggibile*) Armando, Draghicchio Sergio, Micozzi Roberto, (*illeggibile*) Francesco, Massari Carmela, Sgambato Fulvio, Battaglia Lucia, Vecchietti Gabriella, Corsaro Carmelo, Berardi Giuseppe, De Rossi Daniela, Castellana Gabriella, Pontillo Stefania, Campagiorni Simonetta, Di Lella Ornella, Mirandoli Fabio, Aportone Antonietta, Ruggieri Anna Maria, De Spagnolis Anna, Paolini Caterina, Lucarelli Livio, Mormino Andrea, Romano Maria, Carai Luisa, Rami Paola, Avincola Paola, Di Stefano Concetta, Ferroni Annamaria, David (*illeggibile*), Di Luigi Lucia, Cervo Isabella, Romagnoli Emma, (*illeggibile*) Matteo, Alfonsi Alba, Trozzo Rosario, (*illeggibile*), Schiavoni Luciano, Crocivera Rita, Onori Gino, (*illeggibile*) Enzo, Settembruni Pierluigi, Giannino Cosimo, Melchionna Mario, Faillan Francesco, Altarocca Maria, Pallicca Maria, Alecci Nicoletta, Bucciarelli Anna, Ciani Daniela, Di Libero Dania, Barbato Maria Elisabetta, Guatteri Simona, Vendermini Gavino, Marcelli Pierluigi, Ciambella Rosanna, Fortunio Maria Francesca, Patrizia Serrecchia, Fierro Giovanna, Meleo Bartolomeo, Di Paolo Anna M., Attenni Daniela, Pangrazi Vittoria, Gentile Simonetta, Inari Antonia, Tavana Laura, Iorio Lucia, Lazizzera Rina, Fabiano Gemma, Coppola Anna Maria, Miglio Marinella Laura, De Santis Patrizia, Ardovini Franca, Labriola Rossana, Martella Antonietta, Di Giugno Rosalia, Del Signore Daniela, Magliocca M. Paola, Santucci Augusta, Casalino Francesco, Auriemma Mario, Venga Anna, Serafini Marisa, Cassar Luana, Polichetti Ursula Cynthia, Bellizzi Maria Antonella, Greco Cinzia, Calcagni Anna, Segreto Giuseppina, Costante Stefania, Di Filippo Matilde, Petullà M. Gabriella, Lontano Loredana, Reda Agnese, Stacchiola Renata;

Barberi Attilia, Tibo Aurella, Treglia Vincenzo, Cardoville Sylvaine, Paoletti Laurina, Nuti Leopoldina, Gai Santa, Carlucci Camillo, Zuccante Maria Ludovica, Mirandanti Maura, Sigismondi Maria, Cini Gentile, Arcidiacono Giuseppina Maria, Sergio Patrizia, Paoli Carla, Proietti Ferruccio, Proia Mauro, Fante Giuseppe, Tantalo Angela, Zuccato Adriana, Capponi Maria Carmela, Giannattasio Vittorio, Fazio Valentino, Gentili Silvana, Iacono Idelma, Corciulo Maria Antonietta, Brufola Carla, Corrado Aurelio, Mancini Liliana, Mancini Mirella, Quaresima Laura, Parrelli Loredana, Valenti Renato, Margherita Clara, Ferrigno Rosa, Lupimi Maria Grazia, Dini Paola, Massa Paola, Scurti Immacolata Maria, Gregori Antonio, Orlando Vincenzo, Stella Paola, Lorefice Paolo Corrado, Alessandrini Anna, Giovanni Battista Felice, Di Santo Dora, Foglietti Marina, Paiella Graziella, Dionisio Finucci, Andriani Rita, Flammini Stefania, Gianfelici Patrizia, Amadio Gabriella, Sabbetta Giuliana, Valenti Maura, Petrilli Letizia, Fiorucci Alberto, Tamburri Silvana, Ferrone Giuseppe, Del Serrone Laura, Ricci Giuseppina, Molinaro Maria Silvia, Donati Marisa, De Angelis Annarita, Foddanu Costanza, Capponi Sabrina, Cruciani Patrizia, Terzo Roberto, Bellia Oriana Rita, Mormile Rita, Schiavone Paolo, Corsaletti Gabriella, Zuccalà Loredana, D'Alife Vittoria, Di Gennaro Maria, Tufariello Annarita, Miligi Mariachiara, Tufariello Valeria, Di Giovanni Marco, Di Giampaolo Celestina, Testa Massimo, Altobelli Giuseppina, Campagna M. Luisa, Cicero Carmelo, Amadio Gaetana, Spalletta Luca, Maurizi Aurelio, Liberati Dante, Golfieri Stefano, Querinis Maria, Leone Matilde, Giacomini Serenella;

quanto al ricorso n. 5721/1993: Capecci Valentina, Gianfelici Ernesto, Paoletti Maura, Maggi Fiorina, Carlucci Rosangela, Palma Anna Maria, Carradori Aurelio, Berna Anna, Cesaretti Mario, Boldrini Gianfranco, Pieri Maria Vincenza, (*illeggibile*) Valeria, Alosi Rosanna, Frittelli Imelde, De Vita Michele, Ceccarelli Marcello, Tomassetti Pina, Giuliani Luigina, (*illeggibile*), Tini M. Antonietta, Stansù M. Aurelia, Turchetti Giuliana, Ricci Giuseppe, (*illeggibile*) Vincenzo, Pranzetti Daniela, Argentati Rita, Feliziani Sergio, Gregorini Anna Maria, Guanti Gianfranco, Di Luigi Nicolantonio, Profeti Romano, Cafagna Bartolomeo, Galatolo Michele, Pedone Rosaria, Micioni Ruggero, Cingolani Marisa, Santangelo Teresa, Casaccia Patrizia, Orlando Caterina, Albani Paolo, Compagnoni Giuseppe, (*illeggibile*) Antonella, Cardinali Morena, Gianni M. Teresa, Iencinella Daniela, Marchionni Milena, Campagnani Mauda, Andreoni Alessandro, Cappannari Marco, Turchetti Mario, Brugiapaglia Roberto, Pennacchioni Franco, Loccioni Tiziana, Nardinocchi Diana, Lucidi Fabrizia, Zannotti Giarcarla, Caporali Enrica, Anselmi Daniela, Arcidiacono M. Carmela, Brandimarti Maria Pia, Simoncioni Sonia, Tulli Valfrido, Animalì Saverio, (*illeggibile*) Donatella, Appolloni Giuliano, Lasca M. Chiara, Cappelletti Nerina, (*illeggibile*) Franco, (*illeggibile*) Lorian, (*illeggibile*) Pacetti Daniela, Marcosignori Paola, (*illeggibile*) Novello, Pasciuti Luciana, Andreoni Beatrice, Federiconi Marinella, Romagnoli Linda, Martelli Saviana, Bianchella Mauretta, Galatolo Tiziana, Casigli Bruno, Carini Ivana, Carletti Manuela, Serioni Lucia, Bontempo Daniela, Beccacchi Lorian, Leoni M. Teresa, Ricci Cinzia, Balzano Franco, Favi Marco, Bernacchia Paola, Clini Anna Maria, Tonti Tiziana, Feduzi Ornella, Narcisi Ivana, Veschi Maria, Serpilli M. Marzia;

Tombolini Gina, Filippetti Franco, Coppari Teresa, Mari Elza, Cherubini Iolanda, Pacetti Donatella, Maini Aurora, Ferrario Maria Rita, Marini Ugo, Burzacchini Dario, Staffolani Gabriele, Cinti Simonetta, Navazio Anna Maria, Marchetti Otello, Riccioni Antonella, Travaglini Filomena, Telloni Renzo, Zanconi Flavio, Rossi Filippo, Matteucci Giuseppe, Brunacci Sandra, Biancucci Maria Antonietta, Vecchi M. Giovanna, Caso Lina, Di Vincenzo Domenico, Marinozzi Roberto, Riccioni Enrico, Della Mora Antonella, Fioretti Marialuisa, Acciarresi Marco, Tamburrini Mario, Quacquareni Grazia, Brachetta Franca, Calvigioni Mario, Bona Giovanni, Lansisera Michele, Falocchi Patrizia, Archetti Monica, Stravato Assunta, Mari Maria Stefania, Fedele Francesco, Grillini Carla, Pantaleo Angela, Pennesi Alberto, Gianfelici Mara, Focarucci Primula Rosa, Turlinelli Rosanna, Cicchinè Giuseppe, Zechini Annamaria, Cupido Marina, Moschini Maria Eugenia, Carconi Antonella, Armellini Franco, Pennacchietti Renzo, Norcini Paola Maurizio, Duranti Luigi, Pignoloni Marcella, Croce Rita, Rosati Silvana, Pupi Felicia, Abrami Angela Lavinia, Tommasini Paolo, Agostoni Camilla, Bianchi Anna Maria, Angelini Pietro, Cavoletti Adriana, Masci Nicolina, Tranquilli Giuliana, Moracci Serenella, Izzi Maria Grazia, Nepi Angela Pia, Croce Mariantonia, Foglio Massimo, Mattioli Lupi Marisa, Ubaldi Silvana, Filippetti Antonio, Pitorri Floriana, Cucchiari Giuseppe, Ciommei Lorena, D'Emidio Gianna, Fusco Annalisa, Vidoni Luigina, Borrelli Enrico, Corinaldesi Lucia, Capecchi Anna, Lauro Pasqualino, Zuccaro Raffaella, Scalcione Emilia, Amicucci Benericca Marilena, Corinaldesi Caterina, Vignola Liana, Capannelli Maria Francesca, Amici Aldo, Moliterni Domenico, Leone Francesco Paolo, Rossetti Teodoro, Russo Giuseppe, Paciariello Rocco, Armaisco Anna, Gemma Maria Concetta, Cacciano Rocco, Durante Antonella, Di Marzio Giovanni, Musolino Oreste, Ricci Maria M., De Bellis Lucia, Dell'Aquila Domenico, Carderano Bruna, Pignatelli Clara, Morcinelli Teresa, Taratufolo Mario, Colattutto Antonia, Pierro Francesca, Scariggi Angela, Padule Vito, Avena Angelo, Veneziano Luigi, Gautiero Cristina;

Papapietro Angela, Mancini Francesco P., Vizziello Pietro Antonio, Chito Rita, Padula Felicetta, Marcarelli Domenico, Ficarella Maria Consiglia, Gaudiano Cosimo Damiano, Perrone Filomena, Teppati Adriana, Possetti Eva, Frisina Luciano, Basso Enrica, Karedozzo Pietro, Montesi Patrizia, Lanza Rosalina, Grattarolo Giuseppe, Belziti Elisabetta, Udeschini Maria Rosa, Di Siena Miriam, Fantoni Ivana, Barrile Daniela, Di Clemente Luisa, Giacobbe Maria Teresa, Barone Franca, Pedemonte Ivana, De Meo Giovanni, Bottazzo Sergio, Curasi Maura, Tubino Colomba, Chiarella Luisa, Siega Carla, Dulcamara Giuseppina, Bruzzaniti Luciana, Scanu Angelo, Moroni Maria Stella, Majorana Rosalia, Fiorelli Luisa, Romera Arcam Mario, Reborra Sandra, Anania Maria, Castronovo Donatella, Lombino Santo, Borgatta Ada, Rabellino Laura, Alessandri Loredana, Beraldo Gabriella, Greco Nella, Piccione Rosaria, Mangraviti Francesca, Agretti Paola, Sciarretta Paola, Parodi Giovanni, Verroso Fulvio, De Rubertis Simonetta, Di Marco Nicolino, De Agostini Luisa, Gatti Nadia, Buvone Dubino Orietta, Capozzi Ida, Garritano Raffaella, Colella Cosimo, Marzano Francesco, Calzetta Antonio, Specioso Elena, Diomelli Paola, Parodi Carla, Lombardo Gloria, Basile Carmelinda, Castelli Franco, Arnò Concettina, Rivaldo Giosso, Fracchiolla Maura, Novelli Gianfranco, Pintus Susanna, Bergese Carla, Danesi Maria Rosaria, Arcuri Adriana, Servato Laura, Corradeghini Silvana, Madonna Pasquale, Cucchi Dante, Signanini Piergiorgio, Bonadio Marina, Felicità Massimo, Ramontelli Rita, Fernili Mirella, Parisi Franca, De Mutiis Matilde, D'onofrio Regina, Galante Patrizia, Pascolini Laura, Meola Vittorio;

Di Giacinto Rosalia, Arace Pasquale, Valiante Michelina, Falco Angela, Forgiione Pietro, Lanzillotti Donato, D'Ercole Gianfranco, Iuliano Giuseppe, Pichiarano Antonino, Cecere Paolino, Di Leo Licia Emma, Parretti Silvana, Ripepi Umberto Armando, Romano Paola, Del Nero Sandro, Mei Valentina, Baiocco Famiano, Damiani Giuseppe, Petti Pietro, Allegrini Luciano, Vincent Roberto, Delle Monache Giancarlo, Ciuffatelli Domenica, Decini Raffaella, Lazzari Giuseppe, Ceccarelli Bruno, Lencioni Marco, Fornari Silvia, Rottino Giuseppe, Buscemi Daniela, Zibellini Amedeo, Ventura Anita, Quatrini Mario, Mecarone Maria As., Calistrone Anna Pia, Mazzola Alessandro, Mariotti Beta Paola, Pellegrini Anna Rita, Burla Antonio, Ruiu Patrizia, Stella Elena, Fabbiani Mariano, Ferri Paolino, Berti Roberto, Petti Letizia, Gambellini Sergio, Spaziani Rossella, Tonielli Maria Pia, Di Gregorio Rosanna, Crocchione Maria Stefania, Giubilei Daniela, Cesaretti Francesco, Mancini Ezio, Sanetti Mario, Sanetti Tommaso, Vaggi M. Celeste, Montone Anna, Ottavianelli Giuseppe, De Angelis Galliano, Ciancolini Angelo, Martini Albina, Toni Mirella, Pace Angela, Dei Anna Maria, Biagioli Alessandro, Di Martino Gennaro, Rocchi Marino, Baucci Giovanna, Buzzi Stefano, Spolverini Maria Letizia, Colonna Walter, Vincenti Federico, Furori Paolo Vittorio, Pannucci Antonio, De Simone Gino, Salvatori Vittoria, Galasso Caterina, Franceschini Francesca, Salvatori A. Maria, Clarioni Angelo, Corsi Serafino, Di Nardo Raffaella, De Nicola Mario, Corridoni Milva, Paccosi Stefania, Carones Mariano, Schiavi Maddalena, Fanti Delia, Mancini Fabrizio, Civelli Danila, Grossi Enzo, Gabbianelli Giancarlo, Rossetti Giacomo, Mencio Marco, Echites Franco, De Regis Velia, Marcorelli Giancarlo, Romano Eugenio, Zefelippo Livio, Squadrini Ivonne, Solazzi Rosanna, Alessandrini Paola, Mancini Loretta, Belevi Marco, Giampieri Fedora, Nisi Maria Assunta, Sgarzini Donatella, Simonetti Lorella, Mazzanti Mirella, Fraternali Rinalda, Tonucci Giannino, Bellutti Terzo, Accorroni Adriana, Luparello Giuseppe;

Fava Rina, Brunelli Lorian, Lucchetti Donatella, Belnudo Tiziana, Tasso Daniela, Lupini Dolores, Galeazzi Antonella, Evangelisti Maria Teresa, Urbani Viviana, Giardina Emilia, Piglielli Anna Maria, Gasparoni Daniela, Badiali Cinzia, Giorgi Rossella, D'Alelio Ermenegildo, Patarca Paola, Paoletti Patrizia, Antonella Rema, Bonelli Teresa, De Simone Enrico, Rossetti Almerino, Gemaretti Fernando, Badizoli Leonello, Bazzani Sason Elena, Seri Fernando, Scotucci Mauro, Pierdominici Maria Matilde, Grandoni Eride, Ricci Vittorio, Renzi Raffaellina, Vallesi Ornella, Catalano Mariella, Tofoni Tiziana, Poggi Flaviana, Alfarano Antonietta Maria, D'Elena Dania, Ortolani Iolanda, Alfieri Paola, Carnevali Ivana, Basile Rognetta Giuseppe, Di Scenna Manfredo, Marziali Manrico, Letterese Giuseppina, Adamini Pietro, Maselli Maria Stella, Mele Francesco, Milioni Nadia, Bastianello Silvana, Di Paolo Libera, Oliva Annunziata, Merola Giovanna Caterina, Genoli Carla, Morode Giulina, Casanova Loredana, Ronci Luigi, Iaconi Gabriella, Ercolani Marina, Catalano Stefania, Scatolati Stefania, Iaccarino Maria Cristina, Valenti Giuseppe P., Aggio Eugenia, Amodeo Rosalia, Pastori Irene, Baci Letizia, Sanacori Nicolò, Massimi Giuseppa, Piazza Vittoria, Di Pasquale Paola, Caldarola Franca, Loreti Emma, De Bernardin Arrigo, Gentile Gino, Zotti Carmine, Rinaldi Gabriella, Parini Antonio, Venga Beatrice, Lilli Riccardo, Parente Teresa, Marconi Leda, Schiavone Antonia, Mastrodonato Angela, Fucci Maria Giuseppina, Viiriakakis Maria, Corigliano Maria Grazia, Minichiello Armida, Bouini Pia, Maciocco Maria Ricci, Scarpa A. Maria, Tomaselli Rita, Smordoni Daniela, Fori Antonella, Ceccarelli Caterina, Riccitiello Giuseppe, Donvito Daniela, Panetta Maurizio;

Cavallaro Luisa, Di Giuseppe Ennio, Iosue Maria Grazia, Zuccalà Vanda Maria, Nardi Maria Pia, Ricci Alfio, Venga Annarita, Comini Paola, Maurizio Giovanna, Frau Elsa, Buogo Renata, Luciani Mirella, Sammarco Angela, Flecca Gina, Giovanelli Palma, Nappi Anna, Clementi Ada, Capriani M. Rita, Santori Patrizia, Rizza Loredana, Salvatrice Natale, Proietti Mario, Cardinale Giulio, Todisco Giuseppe, Messina Letizia, Picotti Luicia, Fabbriani Piera, Vannisanti Vanda, Martino Lucia, Baffioni Roberta, Stangoni Antonina, Tinaburri Filomena, Stecchi Patrizia, Schitino Valeria, Pisani Anna, Galiotti Ornella, Fiorillo Carmelina, Troncanetti Cecilia, Antonelli Assunta, Conti Emanuele, Rapisarda Annunziata, Maiello Cinzia, Magno Maria Cristina, Russo Viviana, Traversa Rosa, Dianetti Alberto, Tonioni Amabile, Piazzolla Sandra, Caccavale Felicita, Venditti Ivana, Venditti Nadia, Gironda Susanna, Casini Maria Grazia, Margherita Gianni, Pani Cinzia, Grossi Aldo, Guastatori A. Rita, Di Grazia Maria Elena, Calcagno Franca, Cannone Bruno, Alessandruci Anna, Ciacchiarini Remo, Mari Marina, Fittipaldi Maddalena, Venezia Maria, Tipaldi Renata, Minardi Silvana, Imperio Anna, De Meis Daniela, Tallarita Sabrina, Nicoli Paola, Pellicani Paola, De Rosa Francesca, Stazi Loredana, Cravedi Patrizia, Caltagirone M. Cristina, Di Felice Giovanna, Ciaburri Marisa, Savelli Bianca Maria, Conti Fiammetta, Esposito Loredana, Ciardulli Nicola, Spisso Giovanna, Di Nottia Silvia, Condò Caterina, La Torre Roberto, Sbarassa Francesco, Stefani Quirino, Urbani Flavia, Maggiolini A. Rita, Aliciuo Giuseppe, Stilo Maria Anna, Pasquali Colizzi Francesco, Zammariotti Paola, D'Alessandro Vincenzo, Mapinaro Nadia, Cossa Sabrina, Colonnelli Costanza, Di Domenico Elisabetta, Rizzo Anna Maria, Quino Micala;

Malerba Adriana, Belmusto Lorenzo, Marciano Di Rienzo, Bruno Elena, Benforti Mirella, Vigliotti Francesco, Clementelli Mauro, Peschiaroli Maurizio, Palmucci Tommaso, Canensi Gianfranco, Cervoni Francesco, Coviello Tommaso, Labanca Tommaso, Cangani Danilo, Antonelli Carlo, Laurita Angela Maria, Bortiglio Rosa Filippa, Morgani Giovannina, Ricci Maria Antonietta, Ricci Giovanna, Monticelli Antonella, Fusaro Vincenzo, Costa Antonio, D'Aversa Corrado, Digilio Laura, Barile Anna, Giovannitti Elio, Mingrone Carmela, Digilio Alfredo, Fiorentino Antonietta, Guerriero Luigi, Lanzalonga Clemente, Pastori Maria Silvia, Zaccheo Liliana, Sartori Massimo, Flacca Caterina, Poggetti Ornella, Perruggia Giuseppe, D'Angelo Assunta, Cannarsa Vittorio, Martino Rosa, Arsico Caso, Garroni Antonietta, Carbonetti M. Cristina, Epasto Concetta, Di Iorio Stefano, Ferrante Giuseppe, Spiridigliozzi Mario, Campanelli Cesira, Balzotti Daniela, Blasi Salvatore, Paderno Gabriella, Ignazzitto Antonia, Ricci Loredana, Tilli Chiara, Franceschini Viviana, Del Maso Rosella, Balestra Rossella, Covarelli Franca, Calabresi Vanda, Barone Fabrizia, Lentricchia Pietro, Pescosolido Nadia, Gentile Cinzia, Raffaelli Franco, Montaperto Salvatore, Mascheroni Roberto, Autorino Clara, Colasante Patrizia, Carrieri Gaetano, Ergasti Roberta, Eleuteri Valeria, Di Tosto Stefania, Fazio Francesca, Pitino Rita, Pitino Rósaria, Taioli Maria Rosaria, Lagana Anna, Atripaldi Laura, Censi Stefania, Proietti Gianfranco, Bordoni Antonella, Benucci Luigina, Minotti Gabriella, Mollicone Maria Emanuela, Bevilacqua Daniela, Cina Gabriella, Stella Maria Concetta, Russo Antonina, Plizzone Sabrina, Florenzano Paola, Leonardi Marisa, Ferrantini Daniela, De Casa Massimi Marina, Tomassetti Tiziana, Cesari Ornella, Solari Elisabetta, Oroni Giulia, Acciari Noemi, Parnassi Giorgio, Marziale Aida, Marino Giuseppe, Burgio Guido, Tartaro Margherita, Pistone Felice, Lini Ivana, Albano Mauro, Franzino M. Antonietta, Calise Piero, D'Ambrosio, Scardi Sergio, Greco Vincenzo, Pollio Stefano, Taddei Iris, Mastantuono Nicola, Rosati Marisa, Balzani Nadia, Bambergia Elvira, De Simone Emilia, Mosca Lucia, Sepiacchi Silvana, Mazzolini Maria Antonietta, Canale Virginia, Oddo Giuseppina, Della Vecchia, Trovanelli Filippo, Galanti Orietta;

Reale Umberto, Sardo Gabriella, Minotti Filippo, Bianchi Daniela, Lombardo Clara, Franchi Berardina, Santella Antonio, Zuchi Luigi, Pisano Nicola, Della Grazia Francesca, Giovannini Marino, De Paola Claudia, Viglione Luciana, Lacorte Franco, Saraceni Orietta, Pachi Antonia, Berselli Emanuela, Dell'Olio Carla, Carrazza Luigi, Tudini Nadia, Sarmi Sandra, Corretti Celestina, Corretti Sergio, Latini Lanfranco, Salvatori Aquilio, Giuglietti Marisa, Pietrucci Cinzia, Calevi Michelangelo, Aschettino Grazia Silvana, Trovato Rosario, Zema Silvana, Pellicanò Rosalba, Battaglia Francesco, Idone Angelo, Crucitti Giuseppe, Desio Francesca, Ferraro Francesca, Cardul Grazia, Cristaldi Luisa, Rizzuto Angelo, Battaglia Anna, Provenzano Pietro, Migliaccio Maria Elisabetta, Polistena Antonio, Artuso Bruno, Azzarà Raffaella, Milasi Santo, Altieri Caterina, Giacobbe Francesco, Artuso Giuseppina Mariolita, Donato Gioacchino, Franco Marcello, Mileto Domenica, Pangallo Carmela, Fusco Ada, Condemi Giovanna, Minniti Barbara, Clericò Maria Rosaria, Guagliardo Emma, Garufi Maria Flavia, Zappia Bruno, Sergi Demetrio, Cimino Ida, Caminiti Vincenzo, Varano Maria Giovanna, Richichi Adriana, La Piana Vincenzo, Longo Vincenzo, Mellace Carmela, De Meo Anna Maria, Morabito Grazia, Mastropasqua Francesco, Fiorello Antonio, Volpetti Rinaldo, Bellisari Rita, Iannone Rosina, Amorese Rosa, Nocente Ilda, Toccaceli Blasi Anna Maria, Panei Valter, Maiello Claudio, Tocci Rita, Carocci Patrizia, Rocioppi Gioacchino, Naccarati Carmela, Tomassetti Silvano, Proietti Luigi, Di Giacinti Maria Cecilia, Grossi Benedetto, Boccolini Fabiano, D'Acerno Anna Giuseppina, Fasulo Mariantonietta, Trasciani Luigi, Brancatisano Filippo, Loddo Angela, Morabito Teresa, Pedace Antonio, Cittadino Pietro, Ruggero Antonia, De Lorenzo Cecilia, Caminiti Filomena, Laface Maria Grazia, Tripodi Annunziato, Carilli Vincenzo, Zanfino Michele, Vivace Edda, Franconeri Nicola, Riggio Francesco, Plutino Annunziata Maria, Rizzuto Patrizia, Febbe Maria Antonietta, Flessa Carlo, Scordo Margherita, Pezzino Nicola, Siciliano Rosaria Maria, Verna Carlo, Picone Gaetano, Mallamaci Caterina, Scopelliti Vincenzo, Di Landro Rocco, Gattuso Francesca, Rogolino Giuseppe, Guglielmo Agatino, Pilorò Pasquale, Inuso Aldo, Barbieri Pietro, Manti Pasquale, Catanese Santo, Violante Antonino, Cassalia Pietro, Ruscio Domenico, Arecchi Pietro, Morgante Francesco, Patanè M. Rosaria, Caracciolo Filippo, Floccari Vincenzo, Romeo Giovanni, Sofi Antonino Natale, Santanoceto Salvatore;

tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Marzia e Maria Grazia Sodano ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse in Roma, via E. Faà di Bruno, n. 79; contro il Ministero di grazia e giustizia, nonché contro il Ministero del tesoro e della funzione pubblica - Dipartimento pres. Cons., in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento del provvedimento con cui il Ministero di grazia e giustizia ha respinto l'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere: 1) il pagamento delle maggiorazioni dell'indennità loro attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 nella misura degli incrementi percentuali *ex art.* 3, primo comma, della legge n. 27/1981, con relativi interessi e rivalutazione monetaria; 2) la vigenza dell'indennità stessa durante il periodo del puerperio, cure termali, pretese ritenute non accoglibili o di cui al silenzio;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire la suddetta indennità maggiorata dell'adeguamento triennale secondo le variazioni percentuali di cui all'art 3 della legge n. 27/1988 anche durante il periodo di puerperio previsto dalla legge e quello di cure termali per gli invalidi;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti delle cause;

Udita alla pubblica udienza del 2 febbraio 1994 la relazione del Consigliere Lucia Tosti;

Uditi altresì l'avv. Sodano per i ricorrenti e l'avv. Cingolo per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### FATTO

I ricorrenti, dipendenti o già dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, facenti parte della relativa pianta organica ovvero in situazione di comando presso l'anzidetto Ministero, con i ricorsi all'esame del Collegio, aventi contenuto sostanziale hanno chiesto, oltre all'annullamento dei relativi provvedimenti di diniego dell'Amministrazione, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221 con i seguenti criteri:

a) nella misura maggiorata risultante dall'adeguamento triennale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 21;

b) anche durante il periodo di puerperio previsto dalla legge e quello di cure termali per gli invalidi.

Hanno chiesto, altresì, la rivalutazione monetaria sulle somme dovute ai predetti titoli e non tempestivamente pagate, oltre agli interessi corrispettivi sulle somme rivalutate.

A sostegno delle loro pretese hanno dedotto i seguenti motivi identici in tutti i ricorsi:

1) Violazione e falsa applicazione di legge anche sotto il profilo della violazione di consolidati principi costituzionali e della ingiustizia manifesta (art. 1 della legge n. 221/1988, artt. 2 e 3 della legge n. 27/1991, artt. 3 e 36 della Costituzione):

in base all'interpretazione logica dell'art. 1 della legge n. 221/1988, che ha esteso l'indennità stabilita dall'art. 3 della legge n. 27/1981, al personale giudiziario [non togato] e tenuto conto che l'indennità stessa fa parte integrante della retribuzione, sarebbe conseguenziale che essa debba essere periodicamente aggiornata in conformità a quanto previsto per quella di cui alla citata legge n. 27/1981;

in ordine al mantenimento dell'indennità in periodo legale di puerperio o di cure termali i ricorrenti, dopo aver auspicato una applicazione estensiva dell'emolumento in analogia a quanto disposto nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria *ex* legge n. 63/1983, richiamano anche il combinato disposto di cui al d.P.C.M. 13 aprile 1984 e alla circolare della Funzione pubblica n. 10744 del 5 giugno 1984 ove sarebbe ribadito che il compenso in questione va corrisposto anche nei casi di assenza per malattie o infortunio per causa di servizio giusta il concetto di «servizio attivo» di cui alla normativa vigente ed ai dettami della Corte costituzionale;

in caso contrario verrebbe anche violato il principio costituzionale di cui all'art. 36, primo comma, in quanto la invariabilità della retribuzione o di parte della stessa, la renderebbe via, via insufficiente ad assicurare quella esistenza «dignitosa» ivi garantita, stante la continua variazione del costo della vita;

inoltre la lamentata invariabilità dell'indennità, rapportata a quella di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981, creerebbe due tipi di destinatari, privilegiati alcuni e discriminati altri, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

2) Eccesso di potere sotto l'aspetto di erronei e falsi presupposti e difetto di motivazione:

la nota con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza dei ricorrenti tesa ad ottenere gli emolumenti in precedenza indicati avrebbe illegittimamente del tutto ignorato gli eventi verificatisi nell'autunno-inverno '92/93 favorevoli alle tesi dei ricorrenti stessi (lettera del Ministro di grazia e giustizia intesa a chiarire al Presidente del Consiglio e a tutti gli interessati il significato dell'indennità in oggetto, emendamenti proposti dal Presidente del Consiglio e da alcuni parlamentari, sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 1001/1992 non sospesa in sede di appello).

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, e per il Ministero di grazia e giustizia, ha chiesto, il rigetto dei ricorsi in quanto infondati.

In particolare l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver affermato che i ricorrenti sono dipendenti amministrativi del predetto Ministero e che a loro favore viene corrisposta, in applicazione dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, l'indennità prevista dalla legge n. 221/1988, sostiene che l'indennità stessa «è immutata, in quanto la norma di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988 fa espresso riferimento alla misura vigente al 1° gennaio 1988 dell'indennità stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27»; ha, inoltre, fatto presente che il predetto indirizzo trova conferma nella recente legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente una interpretazione autentica della normativa in esame.

Con successive memorie la difesa dei ricorrenti chiede, in primo luogo che siano rettificati i nominativi di alcuni interessati.

In particolare, nel ricorso n. 5714 in luogo di DeSant va letto De Santi, mentre nel ricorso n. 5721/1993 si chiede la rettifica dei seguenti nominativi erroneamente trascritti: Fedeli Francesco (in luogo di Fedele), Durante Antonietta (in luogo di Antonella), Gemma Maria Loreto (in luogo di Gemma Maria Concetta), Grattarola Giuseppe (in luogo di Grattarolo), Vezzoso Fulvio (in luogo di Verroso), Buvone Dubino (in luogo di Bovone Tubino), Picchiarallo Antonino (in luogo di Pichiarano), Decini Raffaele (in luogo di Raffaella), Mariottini Beda (in luogo di Beta), Del Signore Gino (in luogo di De Simone), Salvatore Anania (in luogo di Salvatore A. Maria).

Nel merito vengono sostenute, in via gradata le seguenti tesi:

la norma interpretativa dell'art. 1 della legge n. 221/1988, introdotta con l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, rimarrebbe priva di significato e conseguentemente di efficacia in quanto, non avendo abrogato

anche l'art. 3 della legge n. 27/1981, non avrebbe eliminato la connessione tra le due indennità (spettanti, rispettivamente, ai magistrati e al personale non togato) che giustificerebbe l'applicazione per entrambe del meccanismo di aggiornamento;

nell'ipotesi in cui si ritenesse efficace la predetta norma interpretativa essa, in quanto inserita tra gli interventi correttivi di finanza pubblica, lo sarebbe dal 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore della legge finanziaria e delle norme di accompagnamento. Tenuto anche conto delle iniziative in precedenza assunte dal Ministro di grazia e giustizia per estendere a tutto il personale dipendente i giudicati favorevoli all'aggiornamento dell'indennità, l'unico rimedio praticabile per evitare disparità di trattamento risulterebbe la sospensione della disposizione di cui all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 573/1993, data la prevalenza in essa dell'aspetto di provvedimento amministrativo più che normativo;

in via ulteriormente gradata dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa contraria alla domanda, specie dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 573/1993, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

## DIRITTO

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe connessi oggettivamente e caratterizzati da identica prospettazione delle questioni di diritto. Agiscono nei vari giudizi dipendenti o *ex* dipendenti del Ministero di Grazia e giustizia o personale in posizione di comando presso l'anzidetto Ministero, chiedono l'accertamento del diritto a percepire l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988 n. 221 con i seguenti criteri:

a) nella misura maggiorata risultante dall'adeguamento triennale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 21;

b) anche durante il periodo di puerperio previsto dalla legge e quello di cure termali per invalidi.

Come risulta dal contesto dei ricorsi la pretesa di cui al precedente punto a) è limitata all'accertamento del diritto a percepire, con rivalutazione e interessi, le somme derivanti dall'applicazione del sistema di adeguamento periodico previsto dall'art. 3 della legge n. 27/1981 all'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988 n. 221. Non è invece contestata tra le parti l'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al cit. art. 1 della legge n. 221/1988 nella misura vigente al 1° gennaio 1988.

Con gli atti introduttivi dei giudizi ricorrenti, sempre con riferimento alla pretesa di cui alla lettera a), hanno sostenuto che in base ad una interpretazione logica del predetto articolo 1 della legge n. 221/1988 (che ha esteso l'indennità prevista per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1981 al personale non togato dell'Amministrazione giudiziaria) e tenuto conto che l'indennità stessa fa parte integrante della retribuzione, sarebbe conseguenziale il periodico aggiornamento di tale emolumento in conformità a quanto stabilito per quello di cui alla cit. legge n. 27/1981.

L'interpretazione sostenuta dai ricorrenti era sostanzialmente corrispondente all'orientamento assunto dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale (cfr., da ultimo, C.S., IV, 22 ottobre 1993 n. 923, che conferma TAR Lazio, I, 11 luglio 1992, n. 1001).

Nelle more del giudizio è, peraltro, intervenuta la legge 24 dicembre 1993 n. 53, che all'art. 3, sessantunesimo comma, ha dettato la seguente disposizione: «L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa».

In sede di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 221/1988 il legislatore si è, quindi, pronunciato in senso contrario alla pretesa fatta valere dai ricorrenti avendo inequivocabilmente affermato che l'indennità attribuita dal medesimo articolo va considerata come determinata in misura fissa, cioè nell'ammontare dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 vigente al 1° gennaio 1988, e non in misura variabile. Atteso il chiaro tenore della norma interpretativa non è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa dei ricorrenti nelle memorie nel senso che la norma anzidetta non avrebbe escluso l'adeguamento periodico dell'indennità *ex* art. 1 della legge n. 221/1988 non avendo abrogato l'art. 3 della legge n. 27/1981. Del tutto estraneo al nostro ordinamento giuridico è, poi, il «rimedio», prospettato in via subordinata nelle stesse memorie, di sospendere la disposizione di cui all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 573/1993, data l'asserita prevalenza in essa dell'aspetto di provvedimento amministrativo più che normativo.

Allo stato della legislazione ordinaria i ricorsi dovrebbero, pertanto, in *parte qua*, essere rigettati.

A seguito dell'intervento del legislatore i ricorrenti hanno, tuttavia, sia pure in via ulteriormente gradata e facendo riferimento alle argomentazioni svolte nei ricorsi introduttivi per entrambi i capi della loro domanda, sollevato questione di illegittimità costituzionale anche dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 53/1993 per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in sostanza perchè la norma risultante dall'interpretazione autentica non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza e di adeguatezza della retribuzione.

La predetta questione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata.

Al riguardo il Collegio ritiene opportuno rammentare che l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 221/1988, allora sostenuta dall'Amministrazione e ora confermata in via autentica dal legislatore, era stata disattesa dal Consiglio di Stato proprio in quanto non sembrava conforme ai principi costituzionali cui si richiamano i ricorrenti, anche se sulla base di argomentazioni in parte diverse.

Non appare, infatti, sostenuta da una ragionevole giustificazione la scelta del legislatore di consentire l'indicizzazione dell'indennità solo per il personale togato, atteso che l'estensione di tale emolumento al personale non togato trae legittimazione e presupposto dal riconoscimento dell'esistenza di un rapporto diretta connessione tra le attività dell'uno e dell'altro personale, la cui rilevanza e consistenza non si affievolisce con il decorso del tempo.

In altri termini, poiché non è logicamente ipotizzabile che per i periodi successivi al 1° gennaio 1988, sia richiesto al personale non togato un minore impegno nello svolgimento dell'attività connessa a quella dei magistrati, potrebbe dubitarsi della costituzionalità di una soluzione legislativa che all'atto di estendere l'indennità giudiziaria al predetto personale a decorrere dal 1° gennaio 1988 la rapporta, nel suo ammontare più elevato, alla misura vigente a tale data per il personale di magistratura, mentre nel prosieguo del tempo non consente la conservazione di questo rapporto di proporzionalità. La limitazione dell'adeguamento periodico solo all'indennità attribuita al personale togato, determina progressivamente una relativa svalutazione dell'emolumento nei confronti del personale non togato, che non sembrerebbe giustificata, come si è accennato, da una corrispondente diminuzione del livello quantitativo e qualitativo della prestazione richiesta, livello che non è stato collegato, né è collegabile ad una situazione di eccezionale emergenza riguardante in particolar modo solo il primo periodo di applicazione della legge.

L'indennità giudiziaria estesa a quest'ultimo personale verrebbe, quindi, a subire un processo di graduale snaturamento poiché, come ha ricordato il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella cit. decisione n. 923/1993, gli stessi lavori preparatori sulla legge n. 221/1988 davano atto che all'indennità coesenziale, fra l'altro, «la rivalutazione triennale» (Atti Senato, I Commissione, 1° giugno 1988).

In ultima analisi la determinazione di non consentire l'adeguamento periodico potrebbe apparire in contrasto con il principio di ragionevolezza, potendo ritenersi non facilmente conciliabile, sul piano di una obiettiva ricostruzione della funzione della norma, con le finalità ravvisabili nella scelta di attribuire al personale non togato l'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1981.

In proposito, come ricordato dal Consiglio di Stato nella cit. decisione, è significativa l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa del d.d.l. n. 1047 (poi divenuto la legge n. 221 in argomento) a sostegno delle ragioni dell'estensione dell'indennità giudiziaria al predetto personale e cioè che «...la stretta connessione tra attività del magistrato ed attività del personale di cancelleria, il comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio- giustizia, la necessità di un medesimo impegno, comportano la scelta di meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi nell'ambito di questo particolare settore della pubblica amministrazione».

In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalità, nei termini in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione prima), riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, così come interpretato autenticamente all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte e nei termini precisati in motivazione;*

*Ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Dispone, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione prima), in camera di consiglio.

*Il presidente:* SCHINAIA

*Il consigliere est.:* TOSTI

*Il consigliere:* MINICONE

N. 480

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1995 dal tribunale di sorveglianza di Trieste  
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Brunetti Luigi*

**Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Previsione della possibilità di concessione a soggetti ultrasessantenni inabili anche parzialmente a condizione che debbano scontare una pena residua inferiore a tre anni - Mancata previsione della concessione di detto beneficio anche agli ultrasessantenni parzialmente inabili qualora la pena residua superi i tre anni - Irrazionale disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio della finalità rieducativa della pena.**

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, primo comma, n. 3, e settimo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 27).**

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 345/1995 r.g. promosso da: Brunetti Luigi, nato ad Aidussina (SLO) il 24 dicembre 1915, residente a Gorizia in corso Italia n. 255/1, per differimento dell'esecuzione della pena o detenzione domiciliare.

In data 2 marzo 1995 Brunetti Luigi, attraverso il suo difensore, ha proposto istanza intesa ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 147, primo comma, n. 2 del c.p., nonché la provvisoria sospensione della pena *ex art.* 684 del c.p.p., in relazione alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione (custodia cautelare di mesi 4 e giorni 22) inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Venezia dd. 4 ottobre 1994 per omicidio e frode processuale posti in essere il 26 aprile 1993.

Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con decreto datato 3 marzo 1995, ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione della pena e trasmesso gli atti a questo Tribunale per la decisione. All'odierna udienza il difensore del Brunetti ha proposto, in via subordinata, richiesta di detenzione domiciliare, sollevando questione di legittimità costituzionale rispetto al limite temporale riferito alla pena residua inferiore a tre anni stabilito dall'art. 47-ter della legge n. 354/1975 e successive modifiche in relazione alla fattispecie prevista dal primo comma, n. 3, del medesimo articolo, limite che contrasterebbe con gli artt. 3, 32 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana.

La domanda di differimento dell'esecuzione della pena deve essere rigettata, mentre l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore appare rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al differimento dell'esecuzione della pena il collegio osserva che il presupposto per la concessione dello stesso è costituito dalle condizioni di grave infermità fisica del condannato.

La costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito che per la valutazione riguardante il beneficio in esame, rilevano, e devono essere contemperati, l'esigenza generale di inderogabilità dell'esecuzione della condanna nell'ambito della potestà punitiva dello Stato ed i principi costituzionali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione), di tutela della salute (art. 32 della Costituzione) e del senso di umanità (art. 27 della Costituzione) che deve caratterizzare l'esecuzione della pena (si vedano, in particolare, le sentenze della Corte di cassazione, Sezione 1<sup>a</sup>, 6 luglio 1992, n. 2819 e 3 marzo 1992 n. 358).

Nell'interpretazione ed applicazione di tali principi la Corte di cassazione ha ritenuto che l'esecuzione della pena non può incidere sul diritto alla salute e che qualora le condizioni patologiche del condannato non siano suscettibili di cure nell'ambiente carcerario, anche attraverso l'assegnazione ad un centro clinico dell'amministrazione penitenziaria o il ricorso ai ricoveri all'esterno previsti dall'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, la mancata sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 del c.p. o concessione della detenzione domiciliare comporti contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale (Corte di cassazione, Sezione 1<sup>a</sup>, 31 gennaio 1989, n. 2866 e Corte di cassazione, Sezione 1<sup>a</sup>, dd. 27 novembre 1987, n. 4836. Quest'ultima fa riferimento, oltre che agli artt. 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, al trattato internazionale del 18 ottobre 1961, art. 11 della legge del 3 luglio 1965, n. 929 e al trattato internazionale del 16 dicembre 1966, art. 12 della legge del 25 ottobre 1977, n. 881).

Nell'esame dei casi concreti il tribunale di sorveglianza dovrà pertanto comparare tra di loro le esigenze già ricordate, senza trascurare la valutazione della pericolosità sociale del richiedente, valutazione necessaria in ordine alla concessione di qualsiasi beneficio penitenziario.

Orbene, nel caso del Brunetti, le modalità di consumazione del gravissimo reato di omicidio in epoca recente non consentono di escluderne la pericolosità sociale. La sussistenza di tale pericolosità è confermata dalla condanna a 5 mesi di reclusione già riportata dall'interessato nel 1986, per violazione della disciplina sulle armi e dal delitto di frode processuale posto in essere immediatamente dopo l'omicidio, che mette in luce inquietanti tratti della personalità del Brunetti.

Quanto alle patologie presentate dal soggetto si rileva che dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che il condannato, quasi ottantenne, è affetto da bronchite cronica enfisematosa asmaticiforme, da diabete mellito insulino-dipendente con cataratta bilaterale, neuropatia diabetica degli arti inferiori e da una «sindrome da diasattamento» di lunga durata correlata all'evento altamente stressante occorsogli nell'aprile del 1993. Il responsabile del servizio di medicina legale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», ha visitato, su incarico del Tribunale, il Brunetti ed esaminato tutte le relazioni sanitarie prodotte dalla difesa in relazione al presente procedimento, concludendo che «trattasi di soggetto in età avanzata che presenta delle condizioni cliniche nel complesso ancora soddisfacenti. La malattia diabetica di cui risulta affetto comporta però indubbiamente la necessità di controlli clinici periodici presso un centro antidiabetico al fine di consentire un miglior controllo dei valori glicemici. Nella fattispecie sembra comunque acquistare maggior rilievo proprio l'età avanzata (soggetto ormai ottantenne) poiché il precario equilibrio psicologico rilevato dallo psichiatra si ritiene potrebbe andare incontro a facile scompensazione in corso di carcerazione.» (relazione dd. 15 aprile 1995 in atti, fogli 92, 93 e 94).

Il Brunetti non versa quindi in condizioni di grave infirmità fisica mentre ai fini della concessione del differimento dell'esecuzione della pena non rilevano le eventuali patologie di ordine psichiatrico o psicologico prospettate in modo generico e senza la formulazione di una precisa diagnosi nella relazione della dott.ssa Radaelli (in atti, foglio 66) ed in via meramente ipotetica, con riferimento alle reazioni che potrebbero scaturire da una futura carcerazione, dal responsabile del Servizio di Medicina Legale nella relazione già citata (si vedano, in proposito, le sentenze della Corte di cassazione, Sezione 1<sup>a</sup>, del 15 maggio 1992, n. 1048 e del 5 maggio 1992, n. 1050 e l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del c.p., sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza datata 22 novembre 1994). Nel caso in esame, esclusa la gravità delle condizioni fisiche del Brunetti e l'incompatibilità delle stesse con la detenzione e tenuto conto delle cure che potrebbero essere apprestate nel corso dell'esecuzione della pena attraverso i ricoveri e le visite previste dall'art. 11 dell'ordinamento penitenziario e l'assegnazione in un centro clinico, non sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione del beneficio invocato, in via principale, dalla difesa.

Tuttavia l'età avanzata del soggetto e le problematiche di ordine fisico e psicologico già evidenziate inducono il collegio a ritenere integrata la fattispecie prevista dall'art. 47-ter, primo comma, n. 3, della legge n. 354/1975 così come modificato dall'art. 3 del d.-l. n. 187/1993 convertito con legge n. 296/1993, mentre deve escludersi il ricorso al primo comma n. 2 del citato articolo tenuto conto delle osservazioni già effettuate in relazione agli analoghi presupposti del differimento dell'esecuzione della pena.

L'interessato ha infatti superato, nella larghissima misura di venti anni, l'età minima di sessanta anni prevista dal citato art. 47-ter e le sue patologie devono necessariamente ascrivere ad una inabilità parziale.

La concessione della detenzione domiciliare consentirebbe in questo caso il contemporaneo rispetto del principio della certezza dell'esecuzione della pena e di quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di tutela della salute, della funzione rieducativa della pena, e del divieto di trattamenti inumani. Ritiene invece il collegio che l'esecuzione della pena in un istituto penitenziario nei confronti del Brunetti, che non può usufruire del differimento dell'esecuzione, comprimerebbe il suo diritto alla salute e si porrebbe in netto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Non sembra infatti ragionevole che il legislatore abbia previsto la concessione della detenzione domiciliare a soggetti ultra sessantenni inabili anche parzialmente, purché debbano scontare una pena residua inferiore a 3 anni, e non ad un ottantenne inabile che deve scontare la ben più rilevante pena residua di anni 11 mesi e giorni 8 di reclusione.

La *ratio* del primo comma n. 3, dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario consiste nella opportunità di evitare la detenzione in carcere per soggetti ormai anziani ed inabili, rispetto ai quali possa ritenersi che le rigide prescrizioni inerenti la detenzione domiciliare consentano di elidere o contenere in modo adeguato quella pericolosità sociale che ancora sussiste, poiché in assenza della stessa il Tribunale di sorveglianza dovrebbe concedere al condannato una misura alternativa alla detenzione più ampia ed idonea a garantire il reinserimento sociale, quale, ad esempio, l'affidamento in prova al servizio sociale.

La pericolosità sociale del Brunetti è certamente contenibile attraverso gli obblighi ed i controlli che possono essere stabiliti con la detenzione domiciliare, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno determinato i suoi gravissimi delitti, dei sensi di colpa e di auto accusa evidenziati dalla relazione psichiatrica della dott.ssa Radaelli già menzionata e della nuova residenza stabilita dal medesimo Brunetti in una città diversa e distante da quella in cui i reati sono stati consumati.

Quanto esposto evidenzia che l'interessato avrebbe diritto — diritto maturato, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, tenuto conto della comparazione tra le esigenze di pronta esecuzione della pena e tutela dei principi di cui agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione più volte richiamati — ad accedere alla misura alternativa prevista dall'art. 47-ter, primo comma, n. 3, dell'ordinamento penitenziario.

Allo stato attuale della legislazione risulta tuttavia ostativo il limite della pena residua inferiore ai 3 anni, limite che sembra incongruo in relazione alla *ratio* già esposta, che sarebbe invece certamente rispettata ammettendo il Brunetti alla detenzione domiciliare.

L'esclusione dello stesso dal predetto beneficio sembra comportare invece una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione trattanto in modo assolutamente diverso situazioni che, sotto il profilo della pericolosità sociale, dell'età avanzata e delle patologie presentate, dovrebbero essere meritevoli di identica tutela.

Il limite della pena residua dei 3 anni appare inoltre irragionevole e, comunque, inadeguato e facilmente superabile con riguardo ai casi concreti poiché lo stesso legislatore ha stabilito che la detenzione domiciliare deve essere revocata, oltre che in occasione della violazione degli obblighi, quando vengono a cessare le condizioni previste dal primo comma, (art. 47-ter, settimo comma, dell'ordinamento penitenziario), imponendo quindi il ripristino dell'esecuzione della pena qualora vengano meno i presupposti del beneficio. Nel caso in esame, quindi, il Brunetti dovrebbe essere condotto in un istituto penitenziario non appena venisse accertata la cessazione della sua condizione di inabile, anche solo parzialmente, o una violazione delle prescrizioni impostegli.

Poiché il mancato accoglimento della richiesta di detenzione domiciliare comporterebbe l'immediata esecuzione della pena nei confronti del Brunetti e la legislazione vigente in materia penitenziaria non consente scelte alternative a quella della detenzione domiciliare, nella specifica fattispecie più volte indicata ritiene il collegio indispensabile l'intervento della Corte costituzionale, per ristabilire, se del caso, l'equilibrio del sistema normativo ed eliminare una disparità di trattamento di situazioni simili e quindi una irragionevole discriminazione.

Non sembra infatti ostativo il limite della discrezionalità del legislatore, limite che deve essere superato quando venga accertata l'irrazionalità e l'irragionevolezza di una norma e la Corte costituzionale possa procedere ad una estensione logicamente necessitata nella potenzialità interpretativa della norma stessa.

Quanto esposto, infine, in merito all'età, alla pericolosità sociale ed alle condizioni fisiche e psichiche del Brunetti, rendono evidente la violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e cioè di afflizioni eccessive e non strettamente connesse alla privazione della libertà personale, durante l'esecuzione della pena, che perderebbe così anche la sua funzione di rieducazione e che potrebbe facilmente comportare, in conseguenza di quanto affermato dai sanitari che hanno visitato il soggetto, l'aggravarsi delle sue condizioni psichiche e quindi il suo ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario *ex art. 148 del c.p.*

*P. Q. M.*

*Su conforme parere del p.g.;*

*Visti gli artt. 147, primo comma, n. 2 del c.p. e 47-ter, primo comma, n. 3 della legge n. 354/75 e successive modifiche, 134 della Costituzione e 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Respinge l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena presentata da Brunetti Luigi;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 47-ter, primo comma n. 3 e settimo comma, della legge n. 354/75 e successive modifiche nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare per il condannato di età superiore a sessant'anni se inabile, anche parzialmente, qualora la pena residua che il medesimo deve espiare superi i tre anni;*

*Sospende il presente giudizio in relazione all'istanza di detenzione domiciliare, fermo restando il provvedimento di sospensione provvisoria del Magistrato di sorveglianza di Udine del 3 marzo 1995;*

*Disponè la formazione di un nuovo fascicolo, con riferimento alla domanda di detenzione domiciliare, e la trasmissione dello stesso alla Corte costituzionale;*

*Demanda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato, al difensore, al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.*

Trieste, addì 16 maggio 1995

*Il presidente:* MANGONI

*Il giudice est.:* MANAZZONE

95C1051

N. 481

*Ordinanza emessa il 28 marzo 1995 dal pretore di Firenze  
nel procedimento penale a carico di Achleitner Reimhard*

**Reato in genere - MendicITÀ - Lamentata omessa previsione, quale elemento integrativo del reato, della mancanza di mezzi di sostentamento imputabile a propria condotta dolosa o colposa - Mancato assolvimento dei compiti istituzionali dello Stato - Lesione del principio delle finalità di risocializzazione e di rieducazione della pena - Violazione del principio di eguaglianza.**

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di sospensione del processo per la questione di illegittimità costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

FATTO

All'imputata Achleitner Reimhard nata a Steinshaus (Austria) il 10 agosto 1962 veniva contestato il reato di cui all'art. 670 c.p. per aver mendicato in luogo pubblico. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale veniva sentito il testimone Papucci Martino.

Dalle emergenze istruttorie non risulta che l'imputata abbia mendicato tenendo alcuna delle condotte previste dal secondo comma dell'art. 670 del c.p. ovvero dall'art. 671 del c.p.

Non risulta altresì che la predetta usufruisse di elargizioni da parte dello Stato, di enti pubblici o da parte di privati per il sostentamento proprio e dei prossimi congiunti, né che avessero una occupazione lavorativa dalla quale trarre i mezzi necessari con i quali fare fronte ai propri bisogni primari tra cui, oltre a quelli alimentari, anche quelli di sistemazione in un ambiente salubre, alle più elementari necessità di educazione, istruzione e svago moralmente accettabili per sé e per la prole, beni tutti questi garantiti costituzionalmente, (artt. 1, 2, 3, 4, 9, nonché 30, 31, 32 e 38 della Costituzione). Trattasi in particolare di persona straniera, proveniente dalla ex Jugoslavia, senza fissa dimora in Italia, verosimilmente appartenente alla etnia dei ROM. Al riguardo, vale la pena richiamare l'attenzione sulle condizioni ambientali, sociali culturali ed economiche nelle quali vivono le persone appartenenti a detto gruppo etnico (in baracche o roulotte in campi nomadi notoriamente con insufficienza, inidoneità quando non addirittura inesistenza di servizi igienici, di fognature, di acqua, di mezzi di riscaldamento, di infrastrutture in genere), per rendersi conto che nel caso concreto siano assolutamente carenti sotto ogni profilo le iniziative pubbliche volte non solo a garantire loro la pura e semplice assistenza, quanto quelle di carattere più generale volte a creare le condizioni loro indispensabili per una reale integrazione nella società, ai cui margini tali persone per fatti involontari si ritrovano a vivere.

DIRITTO

Sulla base di tali presupposti di fatto appare rilevante la questione di legittimità costituzionale nei termini sotto specificati dell'art. 670, primo comma c.p. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, giacché dall'esito della stessa dipende quello del presente procedimento che in caso positivo può concludersi con una sentenza di assoluzione ex art. 530 del c.p.p.

Negli stessi termini, in un caso analogo, è già stata sollevata identica questione con ordinanza dell'11 novembre 1994 dal g.i.p. presso questa pretura, attualmente pendente presso la Corte costituzionale.

I. — Il complesso delle disposizioni di cui agli artt. 670 primo e secondo comma, e 671 del c.p. ha di mira la tutela dell'ordine pubblico. Attraverso la punizione dell'attività di mendicizia si intende prevenire e punire un complesso di comportamenti che in qualche modo possono costituire un pericolo per la tranquillità ed il decoro della civile convivenza (cfr. Cass., sez. VI, 11 marzo 1970, n. 617).

La lesione di siffatto bene è facilmente ravvisabile laddove la mendicizia assuma forme particolari, vessatorie, ripugnanti, petulanti ovvero fraudolente (cfr. secondo comma dell'art. 670 del c.p.) o addirittura in pregiudizio dei minori (cfr. art. 671 del c.p.).

L'offesa al bene tutelato è altresì ravvisabile laddove il mendicare non trovi giustificazione in uno stato di bisogno, inteso questo in senso più ampio di quello sotteso alla disposizione dell'art. 54 del c.p. (con i limiti dell'imminenza del pericolo e del grave danno alla persona), cioè in uno stato di impossibilità, seppure momentanea, di affrontare diversamente le esigenze di mantenimento proprie e dei propri congiunti, laddove appunto, il soggetto non versi in condizioni di particolare ristrettezza economica.

In tali casi, infatti, l'atteggiamento di mendicizia può risultare offensivo della morale e della tranquillità pubblica, cioè di quella dei cittadini che legittimamente sentono di aver adempiuto ai loro doveri sociali attraverso il proprio contributo lavorativo e fiscale alla organizzazione della collettività e che pertanto sono legittimati a nutrire aspettative di paritario comportamento dagli altri consociati.

E proprio in tali casi, quando addirittura si rappresenti con mezzi fraudolenti uno stato di bisogno inesistente, tale da ingenerare nell'animo altrui il senso di pietà o ancor più la convinzione di adempiere ad un dovere morale di solidarietà, è stata ritenuta perfino la sussistenza del reato di truffa (cfr. Cass., sez. II, 16 dicembre 1981, Liotta).

Per contro ogni volta che il soggetto che involontariamente si trovi in quella situazione di bisogno, cioè in una situazione contrastante e incompatibile con quella voluta e concepita dallo Stato come base di regolazione dei rapporti sociali — che in applicazione dello stesso dettato costituzionale, fondato sul lavoro (artt. 1 e 2) e allo stesso tempo ispirato a principi solidaristici (art. 3, secondo comma), dovrebbe garantire ad ogni persona, senza distinzione alcuna, fornendole i mezzi (lavoro ed assistenza) perché possa vivere un'esistenza dignitosa quale individuo e soggetto sociale — la mendicizia non può che essere interpretata come semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, realizzata attraverso un atteggiamento che fa leva unicamente su di un sentimento, quello della carità, che in quanto tale, niente di lesivo può contenere, salvo che non sia esercitato con modalità di per sé offensive (cfr., secondo comma, art. 670 del c.p.).

Al di fuori dei limiti interpretativi ora prospettati, vale a dire al di là dei casi in cui vi sia la prova concreta (fornita dunque da chi sostiene l'accusa) che il soggetto abbia volontariamente rifiutato i mezzi posti a sua disposizione o ad essi, quando realmente accessibili, volontariamente o per colpa non abbia fatto ricorso, si ritiene pertanto che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 670 del c.p. sia in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3.

In definitiva, così come formulata, la fattispecie, che incrimina chiunque mendichi — e non invece solo chi ciò faccia per propria colpa, potendo altrimenti contare e ricorrere su altri mezzi di mantenimento — riserva lo stesso trattamento (punitivo) a soggetti che si trovano in situazioni del tutto diverse (art. 3, primo comma, della Costituzione), senza tener conto, appunto che soltanto in taluni casi — quelli testé menzionati — detti soggetti pongono in essere una condotta realmente offensiva, finendo così, nei restanti casi, per vanificare quei doveri di solidarietà previsti appunto dalla Costituzione al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza (cfr. artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione).

II. — La fattispecie in esame, laddove non dovesse essere accolto il rilievo sopra esposto, e dunque dovesse continuare ad essere rivolta a chiunque, cioè anche a quei soggetti che non per propria colpa, ma per carenze istituzionali, si trovassero nella situazione di non potersi garantire quelle condizioni minime e necessarie (mantenimento, abitazione, istruzione, salute) per vivere con dignità e decoro — valori questi ai quali implicitamente si richiama la fattispecie stessa — dovrebbe ritenersi in conflitto altresì con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Sanzionare penalmente una condotta alla quale il soggetto non per propria colpa non avrebbe non potuto ricorrere o che addirittura gli si sarebbe posta come unica possibile alternativa al ricorso a ben più gravi fatti criminosi

non può ritenersi atteggiamento finalizzato a rieducare, dal momento che in casi del genere il soggetto punito nessun insegnamento, nessuno stimolo a diverso atteggiamento potrebbe trarre dalla sanzione, in quanto nessuna diversa e concreta prospettiva alla quale egli possa essersi colposamente o volontariamente sottratto gli è mai stata rappresentata.

Né d'altra parte può sostenersi alcuna funzione risocializzante della pena — che si esplica pur sempre *post factum* — laddove non siano stati assolti i compiti istituzionali dello Stato (art. 2 della Costituzione), la cui realizzazione ancor prima della punizione dovrebbe esplicare funzioni di prevenzione generale.

Si ritiene pertanto la sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza per sollevare d'ufficio la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del c.p.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 3 e 479 del c.p.p., 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 e 137 della Costituzione;*

*Solleva d'ufficio, dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 670 del c.p. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione nella misura in cui prevede la punizione di chiunque mendichi senza prevedere le condizioni soggettive ed oggettive necessarie nei termini specificati in motivazione (mancanza di mezzi di sostentamento non imputabile alla propria condotta dolosa o colposa), quali elementi integrativi della fattispecie;*

*Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;*

*Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.*

Firenze, addì 28 marzo 1995

*Il pretore: (firma illeggibile)*

95C1052

N. 482

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1995 dal tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Micozzi Angelo*

**Processo penale - Decreto di sequestro - Riesame innanzi al tribunale della libertà - Inosservanza del termine dei tre giorni liberi intercorrenti tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale e l'udienza stessa - Decorrenza *ex novo* del termine medesimo - Mancata previsione della possibilità del tribunale, in sede di riesame, di integrare mediante ulteriore termine, quello inferiore a tre giorni liberi dalla notifica dell'avviso - Irrazionalità con incidenza sul diritto di difesa.**

**(C.P.P. 1988, artt. 324, sesto comma, e 309, decimo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL TRIBUNALE

In esito all'udienza camerale del 29 aprile 1995 il tribunale

OSSERVA

Con ordinanza del 1° ottobre 1994 questo tribunale, in sede di riesame, ha confermato il decreto del pubblico ministero, presso la pretura circondariale di Roma che convalidava il sequestro probatorio di un immobile eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria su di un immobile sito in Roma via L'Aquila n. 7, per violazione degli artt. 20, lett. b), della legge n. 47/1985 e 1, 2, 4, 13 della legge n. 1086/1971. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, Angelo Micozzi, proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo la nullità dell'ordinanza per violazione del termine libero di tre giorni previsto dall'art. 324, comma 6, del codice di procedura penale, in quanto l'avviso per l'udienza camerale del 29 settembre 1994 era stato notificato alla parte privata il 26 settembre, ed il tribunale aveva ritenuto di integrare il termine rinviando all'udienza del 1° ottobre.

La Corte, con sentenza del 29 novembre 1994 depositata il 7 aprile 1995 annullava l'ordinanza, discostandosi nell'interpretazione dell'art. 324, comma 6, dalla giurisprudenza prevalente (adottata anche in relazione all'art. 30, comma 8, formulato in modo identico), affermava la necessità della decorrenza *ex novo* del termine libero e la insufficienza della sua integrazione.

Ritiene il tribunale che si possa ragionevolmente dubitare della razionalità delle norme processuali previste dagli artt. 324, comma 6, 309, comma 8, 309, commi 9 e 10, richiamati dall'art. 324, comma 7, nella interpretazione loro data dalla suprema Corte, da ritenere diritto vivente nel caso di specie per la vincolatività del giudizio di rinvio, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

La vincolatività del principio fissato dal giudice di legittimità a quello di rinvio impone infatti di procedere a nuovo giudizio anche quando l'interpretazione di gran lunga prevalente della Corte, che è l'unica razionale e compatibile con le finalità difensive e lo schema del procedimento di riesame, sia del tutto opposta.

Osserva infatti Cass. Sez. 1, sent. n. 1806 del 18 giugno 1994 che, in tema di procedimenti di riesame, all'inosservanza del termine di tre giorni liberi intercorrenti tra la notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale e la detta udienza può avviarsi con la concessione di un rinvio dell'udienza di trattazione in modo che venga a maturarsi tra questa e la notifica dell'avviso l'ordinario termine di tre giorni consentito dall'art. 309, ottavo comma, del codice di procedura penale.

Conformi: Cass. 5, sent. 2877 del 30 settembre 1993; Cass. 6, sent. 1086 del 25 giugno 1993; Cass. 6, sent. 3938 dell'8 febbraio 1992 e numerose altre.

È infatti non controverso nella giurisprudenza della suprema Corte che la natura del termine deriva dalle speciali caratteristiche del procedimento di riesame: ciò vale certamente per la non applicabilità della proroga del termine quando l'ultimo giorno scade in giorno festivo, o per la non applicabilità dei termini a difesa. Ma in tale contesto, sostenere che l'aver fruito di un termine effettivo di cinque giorni, come nel caso del Micozzi, lede i diritti della difesa, mentre è sufficiente il rispetto del termine ordinario di tre giorni è conclusione così irrazionale da sembrare in radicale contrasto con il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione, avendo il legislatore, in funzione della particolare celerità cui deve essere improntato il procedimento, ritenuto di derogare ai termini ordinari ritenendo, in definitiva, sufficienti tre giorni per comparire e per preparare la difesa.

Ma sotto altro ed opposto profilo il tribunale ritiene di non poter decidere la controversia in corso senza sottoporre alla Corte la diversa questione delle conseguenze delle pronuncie di annullamento della Corte di cassazione, per effetto di nullità di ordine generale non sanate, come quella ritenuta dalla sentenza sopra citata.

Le sezioni unite, con sentenza del 12 febbraio 1993 hanno ritenuto che la perdita di efficacia della misura sancita dall'art. 309, comma 10, del codice di procedura penale si verifica solo in caso di mancata decisione, ma non anche di decisione affetta da nullità, e tale soluzione sembra aderente alla lettera della legge. La sentenza per altro motiva anche in relazione alla impossibilità di equiparare la mancanza di decisione ad una decisione nulla e all'impossibilità di stabilire un diverso trattamento, di fronte alla lettera della legge, tra i vari motivi di annullamento (ad esempio per contraddittorietà della motivazione). Se ciò è vero, va allora rilevato che il sistema contempla la possibilità di evitare la decadenza, anche in situazioni di grande patologia, come l'omessa citazione della parte o del difensore, mediante l'emanazione di un provvedimento nullo che, attraverso il giudizio di rinvio, rimette in termine il tribunale (con l'ulteriore conseguenza della inapplicabilità al giudizio di rinvio del termine di dieci giorni). Tale situazione sembra altamente lesiva dei diritti della difesa, che può vedere protratta e successivamente confermata, una decisione nulla. Ciò comporta, ad avviso del tribunale, una lesione del principio costituzionale stabilito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 324, comma 6, del codice di procedura penale in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella interpretazione secondo cui non è consentito al tribunale in sede di riesame, integrare mediante ulteriore termine quello inferiore a tre giorni liberi dalla notifica dell'avviso;*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, per contrasto con l'art. 24, comma 2, della Costituzione, in quanto non prevede che la Corte di cassazione dichiari la perdita di efficacia della misura a seguito di ordinanza di conferma del tribunale in sede di riesame in esito a giudizio affetto da nullità;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso;*

*Dispone la notifica alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore;*

*Dispone che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 13 maggio 1995

*Il presidente estensore: (firma illeggibile)*

95C1053

N. 483

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 1995) dal giudice per le indagini preliminari contro il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Camel Ben Cada*

**Processo penale - Nuovo rito - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Limitazione di detto beneficio all'ipotesi di pena non superiore ai due anni di reclusione o di arresto soli o congiunti a pena pecuniaria - Conseguente esclusione del beneficio nei confronti di imputato minore di anni ventuno condannato a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria superiore a due anni, cui spetterebbe, nelle stesse condizioni, la sospensione condizionale della pena - Mancata previsione della diversificazione della posizione dell'imputato minore degli anni ventuno in sede di patteggiamento, come previsto, invece, in sede di sospensione condizionale della pena - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

**(C.P.P. 1988, art. 444, primo e terzo comma, in relazione all'art. 163, primo e terzo comma, c.p.).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Preliminarmente la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del c.p.p. in relazione al disposto di cui all'art. 163, terzo comma, del c.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il seguente profilo: la norma di cui all'art. 444 del c.p.p. prevede l'applicazione della pena quando questa non superi i due anni di reclusione o di arresto soli o congiunti a pena pecuniaria. Tale formula è assolutamente identica a quella usata dall'art. 163, primo comma, del codice penale. Poiché l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta è ancorata anche alla questione della sospensione condizionale della pena, ne deriva che una pena detentiva contenuta nell'ambito dei due anni, ove aumentata per effetto della pena pecuniaria congiunta determinerebbe l'inammissibilità del cosiddetto patteggiamento; nell'ipotesi come quella in esame, trattandosi di imputato sotto gli anni 21 (ventuno) questi potrebbe fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena per effetto dell'art. 163, terzo comma, del c.p., ma non dell'istituto dell'applicazione della pena ostandovi il disposto dell'art. 444 del c.p.p. e 163, primo comma, del c.p. È evidente quindi la disparità di trattamento tra imputato minore e maggiore ove si consideri che la posizione circa la sospensione condizionale della pena viene diversificata mentre viene assimilata nell'ipotesi di cui all'art. 444 del c.p.c. Chiede pertanto che il giudice dichiarata non manifestamente infondata la questione oggi sollevata, sospenda il giudizio in corso rimettendo gli atti per il giudizio alla Corte costituzionale.

Il p.m. si oppone rilevando l'infondatezza della questione in relazione alla diversità dei due istituti. Il giudice pronunciando sulla questione oggi sollevata, considerato che la formula indicata nell'art. 444, primo comma, del c.p.p. in ordine alla entità della pena oggetto di applicazione è sostanzialmente identica a quella indicata dall'art. 163, primo comma, del c.p., con la conseguenza che un'eventuale richiesta di applicazione detentiva congiunta a pena pecuniaria nei limiti dei due anni di reclusione (o di arresto) e della multa (o ammenda) sarebbe ostativa all'ammissibilità dell'applicazione stessa essendo ormai pacifico in giurisprudenza il concetto che la pena va valutata nel suo complesso cioè nel caso in esame nella somma di pena detentiva e di pena pecuniaria con il criterio integrativo della conversione proprio in considerazione della sostanziale analogia tra la formula prevista dall'art. 163 del c.p. e quella prevista dall'art. 444, del c.p.p., ritenuto che l'istituto della sospensione condizionale della pena disciplinato dal terzo comma dell'art. 444 del c.p.p. fa sì che un'eventuale subordinazione della concessione del beneficio alla richiesta di applicazione di pena si traduce in elemento essenziale del negozio giuridico concluso. Tra due parti processuali, rilevato pertanto che le finalità contenute nell'art. 444, primo e terzo comma, del c.p.p., sono identiche a quelle previste nell'art. 163 del c.p. avendo la parte richiedente il duplice interesse di definire il giudizio con una pena ritenuta congrua e

contemporaneamente fruire dei benefici aggiuntivi ove concedibili, rilevato che secondo il disposto dell'art. 163, terzo comma, del c.p. l'imputato inferiore agli anni 21 (ventuno) può certamente beneficiare ove ne ricorrano i presupposti, dell'istituto della sospensione condizionale della pena; rilevato che un'eventuale richiesta di applicazione della pena avanzata nell'interesse di imputato infravventenne che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 163 terzo comma, del c.p., ove la pena negoziata dovesse superare il tetto previsto dall'art. 444, primo comma, del c.p.p., vedrebbe vanificata la propria richiesta, nonostante la possibile previsione della fruibilità del beneficio di cui all'art. 163, terzo comma, del c.p.p., stante l'evidente collegamento tra i due istituti rilevato sotto tale ultimo aspetto che l'identità si coglie anche con riferimento alla linea di politica criminale seguita dal legislatore laddove questi ha fatto coincidere parti meritevoli di una negoziazione di pena con quelli per i quali è astrattamente ipotizzabile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; rilevato pertanto che la posizione dell'imputato minorenni viene ingiustificatamente equiparata a quella dell'imputato maggiorenne con esclusivo riferimento alle circostanze che in caso di applicazione di pena su richiesta superiore al limite previsto dall'art. 444 del c.p.p., non potrebbe mai beneficiare della sospensione nonostante questa sia prevista come istituto autonomo per le sue condizioni collegate all'età, ritenuto pertanto che la questione di legittimità costituzionale in relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione agli artt. 444 del c.p.p. e 163 del c.p. appare rilevante e non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del c.p.p., in relazione al disposto di cui all'art. 444, terzo comma, del c.p.p. e art. 163, primo e terzo comma, del c.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per la notifica ai due rami del Parlamento e per gli adempimenti di competenza.*

*Il giudice per le indagini preliminari: GRILLO*

95C1054

**N. 484**

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1995 dal pretore di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Rescia Laura e l'A.T.C. di Bologna*

**Regione Emilia-Romagna - Sanzioni amministrative - Attribuzione al direttore dell'Azienda trasporti consorziali di Bologna della competenza a ricevere il rapporto relativo a violazioni delle norme che disciplinano il trasporto e ad emanare l'ordinanza-ingiunzione per le relative sanzioni pecuniarie - Lamentata mancanza nel direttore in questione dei requisiti di imparzialità e terzietà e, viceversa, sussistenza in capo allo stesso dell'interesse al pagamento del massimo della sanzione collegato ai doveri di economicità che gli sono imposti - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccedenza dai limiti della competenza regionale per l'attribuzione di potestà sanzionatoria a soggetti estranei all'organizzazione regionale.**

**(Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).**

**IL PRETORE**

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva nel procedimento n. 4739/1994 promosso da Rescia Laura contro l'ordinanza-ingiunzione n. 17614/1994 emessa dal direttore dell'Azienda Trasporti Consorziati (A.T.C.), con la quale le è stata applicata la sanzione amministrativa di L. 150.000 per aver circolato sull'autobus della linea 33 sprovvista di regolare documento di viaggio, osserva quanto segue.

**IN FATTO**

Con ricorso pervenuto il 28 ottobre 1994 Rescia Laura, residente a Torino in via Porri 5, proponeva opposizione al pretore nei confronti del provvedimento sanzionatorio sopra menzionato, notificatole il 5 ottobre 1994.

La ricorrente, premesso che in data 22 aprile 1994 era giunta a tarda sera alla stazione di Bologna ove aveva inutilmente cercato un distributore di biglietti per gli autobus urbani; che, non potendosi permettere la spesa per un taxi, alle ore 23,10 era salita sull'autobus n. 33, confidando di acquistare a bordo dello stesso il biglietto da qualche altro passeggero; che, tuttavia, non aveva trovato nessuno disposto a cederle il biglietto; che il controllore, nel frattempo salito, le aveva contestato la violazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1991 pur avendo riconosciuto l'impossibilità di procurarsi, in quell'ora, un biglietto per il viaggio; rilevato che anche un altro passeggero, ugualmente proveniente da fuori Bologna, aveva protestato senza successo; tutto quanto sopra premesso contestava che sussistesse una qualche responsabilità in ordine alla violazione accertata a causa della comprovata impossibilità di acquistare il biglietto e, conseguentemente, chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione previo accoglimento del ricorso.

Come ulteriore motivo deduceva, inoltre, il fatto di non essere stata avvisata della facoltà di definire in via breve l'illecito contestatole mediante pagamento di una somma ridotta rispetto a quella oggetto dell'ingiunzione.

Fissata l'udienza con decreto e disposta la comparizione delle parti, si costituiva l'azienda speciale Azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) di Bologna in persona del direttore generale, legale rappresentante *pro-tempore*, depositando copia del verbale di accertamento e dell'ingiunzione opposta e contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione in quanto assumeva l'esistenza di alcuni distributori automatici di biglietti sia all'interno della stazione ferroviaria sia all'esterno della stessa.

Chiedeva, conseguentemente, il rigetto del ricorso con la condanna dell'opponente alle spese del giudizio.

Poichè non risultava notificato alla ricorrente, che non era comparsa, il decreto di fissazione dell'udienza, veniva disposta la rinnovazione della notifica.

Contestualmente il giudicante rilevava l'opportunità che le parti approfondissero la questione di costituzionalità dell'art. 5 della legge regionale dell'Emilia Romagna 29 gennaio 1987 n. 4, in relazione all'art. 117 della Costituzione, trattandosi di norma che attribuiva la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione allo stesso direttore dell'azienda speciale anzichè all'«ufficio regionale competente» come, invece, disposto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A tal fine assegnava termine alle parti per depositare memoria e rinviava l'udienza.

La ricorrente inviava memoria datata 20 aprile 1995 con cui eccepeva il contrasto con l'art. 117 della Costituzione della legge regionale che attribuiva all'A.T.C. il potere di emettere ordinanza-ingiunzione, per contrasto con i principi generali contenuti negli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La resistente depositava all'udienza successiva una memoria con cui riteneva non giuridicamente sussistente la prospettata questione di illegittimità costituzionale, non costituendo principi generali vincolanti la potestà legislativa regionale le disposizioni contenute nell'art. 17 della citata legge n. 689/1981.

Sulle contrapposte posizioni il giudicante si riservava di pronunciare la presente ordinanza.

#### IN DIRITTO

La questione prospettata riguarda gli artt. 4 e 5 della legge regionale dell'Emilia Romagna del 29 gennaio 1987, n. 4 essendo queste le uniche norme che attribuiscono al direttore dell'azienda speciale che gestisce il servizio, nello svolgimento del quale è avvenuta l'inadempienza dell'utente, sia la funzione di ricevere il rapporto che la potestà di emettere l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria.

Essa appare rilevante e non manifestamente infondata sotto i diversi profili di seguito illustrati.

#### *Sulla rilevanza*

La rilevanza è di tutta evidenza quando si consideri che la questione attiene il presupposto della potestà sanzionatoria.

L'illegittimità del provvedimento impugnato, infatti, può preliminarmente derivare, impregiudicata ogni altra questione, dalla declaratoria di incostituzionalità della norma di legge regionale che attribuisce ad un organo dell'azienda speciale il potere di emettere l'ingiunzione il cui esercizio viene contestato con il ricorso.

Nè può essere ostativa, ai fini del riconoscimento della rilevanza, la circostanza che la ricorrente non si sia presentata in udienza, stante l'obbligo per il giudicante di convalidare, in caso di assenza ingiustificata alla prima udienza, il provvedimento opposto a norma dell'art. 23, comma quinto, della citata legge n. 689/1981.

Da un lato, infatti il giudicante ritiene giustificata l'assenza che sia, come nella fattispecie, provocata dalla notevole lontananza del luogo ove l'interessata risiede da quello in cui si svolge il giudizio di opposizione.

Diversamente non sarebbe conforme al principio affermato dall'art. 24 della Costituzione una norma che imponesse al ricorrente di anticipare, per presenziare necessariamente all'udienza, spese di trasferta anche superiori all'importo della sanzione contestata senza, poi, nemmeno consentirne il recupero a carico del soccombente in caso di accoglimento del ricorso.

Del resto la norma esaminata vuole soltanto evitare lo svolgimento del giudizio allorché il ricorrente dimostri, con la sua assenza, di disinteressarsi all'esito del procedimento.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente ha dimostrato di coltivare l'opposizione inviando puntualmente una memoria integrativa in relazione alla questione nuova prospettata in sede di prima udienza.

Tutto ciò consente, pertanto, di ritenere giustificata la sua assenza e di ritenere rilevante la prospettata questione di costituzionalità.

In secondo luogo, poi, la Corte costituzionale, con sentenza del 5 dicembre 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della citata legge n. 689/1981 nella parte in cui impone al Pretore di convalidare il provvedimento impugnato anche quando l'illegittimità risulti dalla documentazione allegata dall'opponente.

Poiché, nella fattispecie, l'illegittimità può derivare dalla declaratoria di incostituzionalità della legge regionale attributiva della potestà sanzionatoria in capo all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, si deve conseguentemente ritenere che la relativa questione sia comunque rilevante, anche indipendentemente dal riconoscimento del legittimo impedimento a comparire della ricorrente (nella fattispecie, peraltro, riconosciuto), trattandosi di un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio dal giudice sulla scorta della documentazione prodotta unitamente al ricorso.

#### *Sulla non manifesta infondatezza*

Ritiene il giudicante che almeno quattro siano i profili di non manifesta infondatezza della questione.

##### *A) In relazione all'art. 117 della Costituzione.*

La citata norma costituzionale individua nei «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» un limite invalicabile all'esercizio della potestà legislativa regionale.

In tema di sanzioni amministrative i principi fondamentali che debbono essere rispettati dal legislatore regionale sono dettati, tra l'altro, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui Capo I disciplina, in via generale, la materia.

La circostanza è pacifica ed è riconosciuta, tra l'altro, dalla stessa resistente che richiama il carattere sicuramente vincolante delle norme contenute negli articoli da 1 ad 11 nonché negli artt. 14, 19, 20, 26 e 28 della legge citata.

Si deve, però, stabilire, se anche le disposizioni contenute negli artt. 17 e 18 della legge contengano o meno «principi fondamentali» il cui rispetto, da parte del legislatore regionale, debba essere assicurato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Così l'art. 17, terzo comma, prevede che il rapporto per le violazioni amministrative nelle materie di competenza delle regioni o per le funzioni amministrative ad esse delegate vada presentato «...all'ufficio regionale competente».

L'art. 18, poi, stabilisce che sia la stessa autorità competente a ricevere il rapporto a valutare la fondatezza dell'accertamento nonché a determinare, con ordinanza motivata, l'entità della somma dovuta per la violazione e ad ingiungerne il pagamento.

Dall'insieme delle due norme, dunque, emerge con chiarezza il principio che nelle materie di competenza della regione soltanto ad un ufficio della stessa, per questo titolare di autorità nei confronti dei terzi, possa essere attribuita dalla legge regionale una potestà sanzionatoria.

Tale principio, del resto, è stato puntualmente ribadito dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 28 aprile 1984, n. 21 sulla «Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale» i cui artt. 14, 15 e 5 attribuiscono soltanto ad organi ben individuati degli enti locali territoriali (presidente della Giunta regionale, sindaco, presidente della Giunta provinciale, del Comitato circondariale di Rimini e della Comunità montana) la funzione di ricevere il rapporto e, conseguentemente, la potestà sanzionatoria.

Del resto la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 375 del 6/14 ottobre 1993 ha espressamente affermato che anche l'art. 17 della legge n. 689/1981 debba essere considerato come limite per l'esercizio della potestà legislativa regionale dal momento che esso «... introduce un principio sugli uffici territorialmente competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attività amministrativa».

A fronte di ciò, tuttavia, si deve constatare come gli artt. 4 e 5 della legge regionale dell'Emilia Romagna 29 gennaio 1987, n. 4 abbiano incoerentemente attribuito, rispettivamente, la competenza a ricevere il rapporto e la conseguente potestà sanzionatoria (a carico dei viaggiatori sprovvisti di valido documento di viaggio) non ad un ufficio della regione (come richiesto dall'art. 17 della legge n. 689/1981) e neppure ad uno degli organi degli enti locali territoriali indicati dalla legge regionale n. 21/1984 (gli uffici dei quali ben potrebbero essere utilizzati dalla regione per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione), bensì allo stesso direttore dell'impresa che gestisce il servizio di trasporto pubblico.

Tale attribuzione appare, dunque, in evidente contrasto con il principio contenuto nell'art. 17 della legge n. 689/1981 (di qui la violazione dell'art. 117 della Costituzione) perché sotto nessun profilo il direttore dell'azienda speciale A.T.C di Bologna può essere giuridicamente considerato un «ufficio» della regione Emilia Romagna.

Esso, infatti, è organo (e nella fattispecie anche legale rappresentante) della predetta azienda speciale la quale, ai sensi dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definita come «... ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto ... ».

La distinta personalità giuridica, la natura imprenditoriale e l'autonomia nel perseguire gli scopi assegnati dall'ente locale, costituiscono indici che impediscono di classificare l'azienda (ed il suo direttore) come ufficio regionale, inserito nella sua organizzazione per l'esercizio diretto delle funzioni amministrative di competenza dell'ente territoriale.

Ne consegue che si deve dubitare della legittimità costituzionale delle norme regionali menzionate le quali attribuiscono la potestà sanzionatoria ad alcuni soggetti del tutto estranei all'organizzazione regionale in aperta violazione del principio contenuto nell'art. 17 della legge n. 689/1981, dal momento che esse appaiono in conflitto con quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione.

*B) In relazione all'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.*

La stessa difesa dell'A.T.C., con memoria del 18 maggio 1995, espressamente riconosce l'estraneità dell'azienda alla struttura regionale.

Tuttavia essa sostiene la legittimità del conferimento delle funzioni amministrative sanzionatorie di competenza della regione anche a soggetti non appartenenti alle sue strutture, nell'esercizio della propria potestà auto-organizzata.

Siffatta prospettazione, peraltro, oltre a confermare la fondatezza del rilievo mosso alla legislazione regionale in riferimento all'art. 117 della Costituzione, rivela anche un conflitto tra le richiamate norme di legge regionale e l'art. 118 della Costituzione.

Invero, ai sensi della citata norma costituzionale, in tanto le funzioni regionali potrebbero essere delegate ad altri enti o potrebbero essere esercitate mediante gli uffici di quelli in quanto essi fossero qualificabili come «enti locali».

Tale possibilità, per l'azienda speciale, è invece, da escludersi non solo a causa delle menzionate caratteristiche attribuite dall'art. 23 della legge n. 142/1990 ma anche perché la stessa legge la esclude dal novero degli «enti locali», tra i quali gli artt. 2, 18 e 28 ricomprendono unicamente il Comune, la Provincia, la città metropolitana e le comunità montane.

Pertanto, anche nel caso in cui si ritenesse che le richiamate disposizioni regionali abbiano affidato le funzioni sanzionatorie al direttore dell'azienda speciale A.T.C. per delegargli, così, una competenza che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, avrebbe dovuto essere attribuita direttamente ad un ufficio della regione, o, comunque, per utilizzare in tal modo il suo ufficio ai fini dell'esercizio della funzione in questione, si profilerebbe, comunque, un dubbio di costituzionalità in relazione a tale scelta legislativa regionale per difetto, in capo al delegato, dei requisiti che ne consentano la qualificazione soggettiva come «ente locale» in base a quanto richiesto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.

Con conseguente illegittimità della delega, stante il limite introdotto dalla predetta norma costituzionale alla libertà della Regione di scegliere le forme ritenute più opportune per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative.

*C) In relazione al mancato rispetto del canone di razionalità ex art. 3 della Costituzione.*

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ravvisato il vizio di incostituzionalità della legge regionale, per violazione dei parametri di razionalità, ricavabile dall'art. 3 della Costituzione che vieta irragionevoli disparità di trattamento legislativo, quando la stessa avesse statuito in contraddizione con principi, di carattere generale, pure affermati dalla legislazione regionale.

Alla luce di tale parametro è stata, infatti, giudicata incostituzionale l'art. 4 della legge della regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 il quale aveva incongruamente derogato all'art. 7 della legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative del 2 dicembre 1982, n. 45 (cfr. sentenza n. 375 del 6-14 ottobre 1993).

Un'analogha incongruenza emerge, allora, anche dal raffronto tra le norme denunciate e gli artt. 14, 15 e 5 della legge regionale dell'Emilia Romagna 28 aprile 1984, n. 21 sulla «Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale» che attribuiscono soltanto ad organi ben individuati degli enti locali territoriali la funzione di ricevere il rapporto e, conseguentemente, la potestà sanzionatoria.

A differenza di quella scelta, a favore di organi certamente amministrativi, appartenenti ad enti locali titolari di potestà proprie e suscettibili di ricevere in delega l'esercizio di potestà regionali, le norme denunciate attribuiscono alla stessa impresa (nella persona del suo direttore) il compito di sanzionare le violazioni delle norme che disciplinano il trasporto.

L'irragionevolezza della scelta discende, oltre che dal conflitto con il principio affermato da precedente legge regionale di carattere generale, anche dal fatto che la deroga non riguarda l'intera procedura di accertamento della violazione (per la quale, anzi, vengono espressamente richiamate dall'art. 3 della legge n. 4/1987 le norme della citata legge regionale n. 21/1984) ma soltanto l'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto e a sanzionare l'infrazione.

Pertanto se già la deroga alla legge generale costituisce, in base a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 375 del 1993, elemento di contraddittorietà sufficiente a censurare la legge alla luce del canone di razionalità, a maggior ragione deve ritenersi viziata da contraddittorietà la legge impugnata che mentre richiama (all'art. 3) le norme della precedente legge regionale quanto all'accertamento della violazione, opera con gli articoli impugnati una loro modifica quanto all'individuazione del soggetto competente a sanzionare l'illecito.

*D) In relazione all'art. 97 della Costituzione.*

L'esercizio della potestà sanzionatoria richiede, al pari di ogni altra attività amministrativa, l'osservanza dei canoni di imparzialità e di buon andamento imposti dall'art. 97 della Costituzione.

In relazione ad essi, pertanto, è indispensabile che l'organo cui è attribuita la funzione (e cui compete anche il potere di archiviare il rapporto inviatogli dall'organo dell'accertamento) sia innanzitutto dotato del requisito della «terzietà» rispetto agli interessi, anche di contenuto patrimoniale, coinvolti nella vicenda.

Esso, dunque, non potrebbe essere portatore di un interesse proprio al pagamento della sanzione, dal momento che la sua funzione, così come risulta dai principi affermati dalla legge n. 689/1981, dovrebbe mirare da un lato alla verifica imparziale della legittimità dell'accertamento e, dall'altro, alla applicazione della sanzione dopo aver accertato la responsabilità del trasgressore alla luce dei criteri dettati dagli artt. 1 e seguenti della citata legge.

In base all'art. 11, infine, tale organo è tenuto alla graduazione della sanzione sulla base di una valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuarne le conseguenze, della personalità del trasgressore e, non da ultimo, delle «... sue condizioni economiche».

Tutti predetti requisiti di imparzialità e di terzietà sembrano, però, mancare nel caso di specie, dal momento che le norme di legge regionale denunciate hanno affidato la funzione sanzionatoria alla stessa azienda speciale che gestisce il servizio di trasporto.

In base all'art. 23 della legge n. 142/1990 l'azienda ha l'obbligo di informare la propria attività a criteri di «efficacia, efficienza ed economicità» essendo vincolata all'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire «attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi».

Tali obblighi di risultato economico già si pongono, in via di principio, in obiettivo contrasto con le esigenze di «imparzialità» invece richieste nell'esercizio della potestà sanzionatoria, non apparendo conciliabile, ad esempio, il dovere di tener conto delle condizioni economiche del trasgressore con l'esigenza, comunque, di pareggiare il bilancio.

A maggior ragione, poi, il conflitto con i canoni costituzionali diviene evidente quando si consideri il chiaro disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 4/1987 il quale devolve alle imprese che gestiscono il servizio non solo il rimborso del prezzo del biglietto non pagato ma anche gli stessi proventi delle sanzioni.

È, così, normativamente affermato uno specifico interesse del soggetto cui è affidata la potestà sanzionatoria al pagamento della sanzione, anzi al pagamento del massimo della sanzione applicabile, potendo (e dovendo) egli utilizzare i proventi così riscossi per riportare in pareggio il bilancio o, comunque, per assicurare l'economicità della gestione.

Non è un caso, infatti, che l'ordinanza-ingiunzione impugnata non solo rechi addirittura prestampato l'importo della sanzione (significativamente corrispondente proprio al massimo della pena editale, evidentemente richiesto abitualmente dall'A.T.C. al punto da predisporre uno stampato utilizzabile per tutti i casi di ordinanza-ingiunzione, indipendente dalle specificità del singolo caso) ma non contenga nemmeno un minimo di motivazione sull'entità della sanzione (salvo un generico riferimento all'art. 11 della legge n. 689/1981, da ritenersi puramente di stile in considerazione dell'abitudine e dell'astrattezza), che sia riferibile al caso concreto, in relazione ai criteri di determinazione della stessa.

La mancanza dei requisiti di «terzietà» e di «imparzialità» in capo al soggetto titolare del potere sanzionatorio e l'attribuzione al medesimo di uno specifico interesse patrimoniale al pagamento del massimo della sanzione, collegato ai doveri di economicità della gestione che pure gli sono imposti, costituiscono pertanto indici di conflitto delle norme di legge regionale denunciate con i parametri di buon andamento e di imparzialità richiesti dall'art. 97 della Costituzione.

*Tutto quanto sopra premesso e considerato*

Si deve ritenere rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione e con il canone della razionalità *ex art.* 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità sollevata nei confronti degli artt. 4 e 5 della legge regionale dell'Emilia Romagna 29 gennaio 1987, n. 4 nella parte in cui dette norme attribuiscono rispettivamente la funzione di ricevere il rapporto e la potestà di emettere l'ordinanza-ingiunzione al direttore dell'azienda speciale che gestisce il servizio nello svolgimento del quale è avvenuta l'inadempienza dell'utente.

Il procedimento va, dunque, sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale come da dispositivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale dell'Emilia Romagna del 29 gennaio 1987, n. 4 nella parte in cui essi attribuiscono rispettivamente la funzione di ricevere il rapporto e la potestà di emettere l'ordinanza-ingiunzione al direttore dell'azienda speciale che gestisce il servizio nello svolgimento del quale è avvenuta l'inadempienza dell'utente;*

*Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone, infine, che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna e comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio regionale della predetta regione.*

Bologna, addì 31 maggio 1995

*Il pretore: SCHIESARO*

N. 485

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Savino Filippo*

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Revoca con autorizzazione alla riapertura delle indagini - Fissazione di un termine improrogabile non superiore a sei mesi per il compimento delle indagini riaperte - Ingiustificato diverso trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 405 del c.p.p. che consente al p.m. di richiedere più proroghe del termine di sei mesi per la necessità di un prolungamento delle indagini e, nel caso di delitti di origine mafiosa e camorristica, prevede un termine iniziale di un anno per il completamento delle indagini - Incidenza sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 436, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 112).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta l'istanza in data 4 novembre 1994 con la quale il p.m. dott. Guglielmo Palmeri, procuratore aggiunto nazionale antimafia applicato presso la D.D.A. di Napoli, e dott. Paolo Mancuso, procuratore distrettuale antimafia delegato, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 436, comma terzo, del vigente codice di procedura penale per la violazione degli artt. 112 e 3 della Costituzione;

Letti gli atti, osserva quanto segue.

Nel presente procedimento penale la decisione di collaborare con la giustizia assunta da numerosi indagati e, innanzitutto, da Ammaturo Umberto, capo storico e riconosciuto dall'organizzazione camorristica che da lui ha preso il nome, ha consentito di acquisire nuovi e determinanti elementi probatori in merito a gravi delitti risalenti a molti anni addietro, per alcuni dei quali sotto il vigore dell'abrogato codice di rito il giudice istruttore aveva pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti di soggetti successivamente raggiunti dai nuovi indizi. Così, in particolare, giudice istruttore presso il tribunale di Napoli aveva emesso in data 11 novembre 1983 sentenza di proscioglimento nei confronti di Savino Filippo, nato a Torre Annunziata l'11 novembre 1946, in ordine al delitto di omicidio in danno di Galli Ciro e ai reati connessi, commessi in Castellammare di Stabia il 6 settembre 1981.

Orbene, tale sentenza di proscioglimento è stata revocata da questo ufficio del g.i.p., con contestuale autorizzazione alla riapertura delle indagini, con ordinanza emessa il 4 maggio 1994 all'esito della procedura prevista dagli artt. 434 e segg. del c.p.p. e dall'art. 243 del d.l.g. 28 luglio 1989 n. 271. Detta ordinanza fissa per il completamento delle indagini il termine improrogabile di mesi sei contemplato dal terzo comma dell'art. 436 del c.p.p., che costituisce per l'appunto l'oggetto della eccezione di illegittimità costituzionale.

Il problema sollevato influisce completamente sulle decisioni da assumere nel procedimento a carico del Savino, non essendo stati ultimati gli accertamenti nel termine di legge, in quanto tale norma impedisce anche nel caso concreto l'acquisizione di ulteriori elementi a carico o anche a favore dell'indagato nel rispetto dell'art. 358 del c.p.p.: sussiste pertanto una delle condizioni richieste dall'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nel merito, poi, la questione sollevata dal p.m. appare tutt'altro che infondata.

Invero, l'art. 436, comma terzo, del c.p.p. costringe il p.m. a formulare le sue richieste conclusive allo stato degli atti senza poter compiere tutti gli approfondimenti che ritenga necessari per accertare la responsabilità o per verificare l'innocenza degli indagati; viene così sostanzialmente violato l'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale imposto al p.m. dall'art. 112 della Costituzione: tale norma infatti non può non conferire al tempo stesso alla Procura della Repubblica la facoltà (o meglio l'onere) di svolgere tutte le investigazioni ritenute indispensabili.

Può obiettarsi a tale considerazione che presupposto della procedura indicata negli artt. 434 e segg. del c.p.p. è l'esistenza di una precedente fase investigativa; ma tali indagini (svolte, oltretutto, nel caso in esame sotto il vigore del vecchio c.p.p. da un organo diverso dal p.m., quale era il g.i.) non portavano utili risultati; e in ogni caso, dopo la revoca della sentenza istruttoria, vanno sviluppati e controllati i dati di nuova acquisizione.

Viceversa l'art. 406 del c.p.p., proprio per rendere effettiva l'obbligatorietà dell'azione penale, consente al p.m. di chiedere più proroghe del termine previsto dall'art. 405 del c.p.p., anche se sempre per periodi di sei mesi, cosicché il g.i.p. possa verificare di volta in volta l'opera dell'ufficio della pubblica accusa e la reale necessità di un prolungamento delle indagini, a causa della complessità delle stesse o dell'oggettiva impossibilità di concluderle.

Pertanto il termine improrogabile imposto dal terzo comma dell'art. 436 del c.p.p. non soltanto impedisce al p.m. di svolgere pienamente le sue funzioni e di adempiere al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione, ma crea una differenza di regime non giustificabile tra le indagini iniziate per la prima volta e quelle avviate dopo la revoca di una sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.i.p. ovvero di una sentenza di proscioglimento emessa dal giudice istruttore sotto l'imperio del codice abrogato, che hanno un identico trattamento normativo in virtù dell'art. 243 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271).

Ma, oltre a quello della improrogabilità del termine previsto dall'art. 436 del c.p.p. rispetto alla prorogabilità prevista invece dall'art. 406 del c.p.p., anche un altro profilo di violazione del generale principio di uguaglianza contemplato nell'art. 3 della Costituzione è possibile ravvisare nella normativa in argomento, relativamente alla durata del termine in questione.

Invero, mentre per i reati che potrebbero dirsi «comuni» l'art. 405 del c.p.p. assegna al p.m. per la prima fase delle indagini un termine di sei mesi (comma secondo), l'art. 6 del d.-l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356 — tenendo presenti le difficoltà innegabilmente maggiori di una penetrazione investigativa nelle realtà sociali oppresse dalla criminalità mafiosa e camorristica — ha aggiunto al comma secondo di tale art. 405 del c.p.p. un nuovo inciso, che concede un termine iniziale di un anno quando l'oggetto dell'indagine è uno dei delitti elencati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), del c.p.p. Il termine di mesi sei indicato nell'art. 436 del c.p.p. accomuna invece, reati di qualsiasi natura.

Pertanto — anche a prescindere dalla diversa disciplina in tema di prorogabilità del termine — per gli stessi gravi reati ivi previsti il tempo per il quale il p.m. può svolgere le sue investigazioni è differente a seconda della circostanza che si tratti di prime indagini o di indagini susseguenti a ordinanza di riapertura emessa dal g.i.p., laddove perfettamente identico nelle due situazioni processuali è il termine di sei mesi concesso per i reati definibili «comuni».

La mancanza nell'art. 436 del c.p.p. di una diversificazione a seconda del titolo dei reati — così come invece prevista dall'art. 405 del c.p.p. appare integrare dunque un'altra ingiustificabile inottemperanza al principio di uguaglianza, chiaramente influente e decisivo nel procedimento a carico di Savino Filippo, che verte su un omicidio di evidente natura camorristica.

Ritiene pertanto questo Giudice che la questione sollevata dal p.m. meriti di essere sottoposta — nel rispetto dell'art. 1 della legge Campania 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — al superiore vaglio della Corte costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio nei confronti dell'indagato Savino Filippo.

#### *P. Q. M.*

*Ritenuta non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale per la violazione degli artt. 112 e 3 della Costituzione da parte del terzo comma dell'art. 436 del c.p.p., nella parte in cui per il compimento delle indagini riaperte a seguito di sentenza di non luogo a procedere stabilisce un termine improrogabile non superiore a sei mesi;*

*Rilevato che il giudizio nei confronti di Savino Filippo per il delitto di omicidio in danno di Galli Ciro e per i reati connessi (avvenuti in Castellammare di Stabia il 6 settembre 1981) non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suesposta questione di legittimità costituzionale;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso nei confronti di Savino Filippo, nato a Torre Annunziata l'11 novembre 1946, in ordine ai reati sopra indicati;*

*Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa; al p.m. in sede; al Presidente del Consiglio dei Ministri; al Presidente del Senato della Repubblica; al Presidente della Camera dei deputati.*

Napoli, addì 30 gennaio 1995

*Il giudice per le indagini preliminari: SENSALÉ*

N. 486

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1995 dal pretore di Reggio Emilia,  
sezione distaccata di Guastalla, nel procedimento penale a carico di Alfieri Ruggero*

**Igiene del lavoro - Rumori negli ambienti di lavoro - Limiti massimi di tollerabilità - Omessa previsione - Obbligo del datore di lavoro nelle lavorazioni rumorose di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai rumori oltre che con l'adeguamento alle prescrizioni ed acquisizioni tecniche di cui al d.P.R. n. 303/1956, anche con misure organizzative e procedurali - Indeterminatezza di dette misure al punto da rendere la norma impugnata quale precetto penale in bianco - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 475/1988 di non fondatezza di analoga questione, ritenuta superata dal giudice rimettente per le modifiche normative introdotte dalla disposizione impugnata nella disciplina della materia.**

(D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 41, primo comma).

(Cost., artt. 25 e 70).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 4131/1994 r.g. a carico di Alfieri Ruggero, imputato: *a)* del reato p. e p. dagli artt. 590, comma 1, 2, 3, 5 e 583, comma 1, n. 2, del c.p., in riferimento agli artt. 24, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e 41, comma 1, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; *b)* del reato p. e p. dagli artt. 41, comma 1 e 50, lett. *a)* d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277.

Ritiene di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 70 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il quale prevede che il datore di lavoro riduca al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

1. — Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, si rileva in primo luogo che la norma, della cui legittimità costituzionale si discute, appare ispirata al principio cosiddetto della massima sicurezza, individuato da dottrina e giurisprudenza e già sancito dall'art. 24 del d.P.R. n. 303 del 1956, il quale dispone che «nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adattarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità».

Tuttavia, il contenuto precettivo di questa norma è stato ulteriormente rafforzato dall'art. 41 del d.lgs. n. 277/1991. Come ha affermato la suprema Corte (Cass. pen., III, 11 aprile 1992, n. 4488, in Mass. giur. lav., 1993, p. 112), non solo l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore è previsto con riferimento, oltre che alle prescrizioni e acquisizioni tecniche anche ad altre misure «organizzative e procedurali», ma tale obbligo non è riferito ad alcun valore limite, con la conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui si rimanga al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo decreto, ciò non è sufficiente ad esimere da colpa l'imprenditore.

Invero, la giurisprudenza della suprema Corte interpreta costantemente l'art. 41 nel senso che la riduzione al minimo dei rischi da rumore prescinde dall'osservanza di lavori limite (cfr. Cass. pen. III, 11 aprile 1992, n. 4488, cit.; Cass. pen., III, 3 giugno 1994, n. 6598, e Cass. pen., IV, 15 giugno 1994, n. 6919, in Dir. e prat. lav., 1994, 30, p. 2108; Cass. pen., IV, 24 settembre 1993; Cass. pen., III, 7 aprile 1994).

Se così è, la norma non può sottrarsi alla censura di illegittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 25 e 70 della Costituzione. Infatti, l'art. 41, d.lgs. n. 277/1991, sembra violare il principio che emerge dal secondo comma dell'art. 25, la determinatezza della legge penale, la quale trova la sua *ratio* nell'esigenza di garantire la certezza della

legge penale e, pertanto, la sicurezza del cittadino nei confronti del potere punitivo statale. Invero, di fronte all'indeterminatezza e alla genericità della norma, che non fa riferimento ad alcun valore limite, ma impone la riduzione al minimo del rischio in relazione a non meglio specificate «misure tecniche, organizzative e procedurali», il cittadino è nell'impossibilità di ritrovare una precisa regola di condotta da seguire. Dunque, l'art. 41, primo comma, appare una «norma in bianco», assolutamente carente nella concretizzazione del precetto la cui violazione comporta rilevanti conseguenze penali (tra l'altro, recentemente inasprite dall'art. 27 del d.lgs. n. 758/1994).

Né il giudice potrebbe identificare un limite di tollerabilità del rumore (quando l'imprenditore ha adempiuto al principio della massima sicurezza), in quanto violerebbe l'art. 70 della Costituzione, attribuendosi i poteri propri del legislatore.

Invero, il legislatore, istituendo il S.S.N., aveva demandato al Presidente del Consiglio di fissare, con decreto, i limiti massimi della rumorosità negli ambienti di lavoro, ma tale decreto non è mai stato emanato.

È consapevole questo pretore che codesta ecc.ma Corte ha a suo tempo ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. n. 303/1956 (Corte costituzionale, 27 aprile 1988, n. 475).

Ma, se può anche ritenersi che, facendo tale norma riferimento ai provvedimenti consigliati dalla tecnica, «l'imprenditore è perfettamente consapevole del comportamento che la legge esige...» e che non si può parlare di genericità «quando il legislatore fa riferimento ai suggerimenti che la scienza specialistica può dare in un determinato momento storico», tali rilievi non possono essere *de plano* estesi all'art. 41, d.lgs. n. 277/1991. Infatti, in tale norma si fa riferimento anche a misure «organizzative e procedurali» che è arduo per l'imprenditore individuare ed attuare per assolvere al precetto penale e, comunque, ad una «riduzione al minimo» del rischio, quando tale «minimo» non è determinato ed è lasciato all'arbitrio del giudice.

La norma, insomma, è una norma in bianco, che troppo spazio lascia all'interprete e alla discrezionalità del giudice.

2. — Quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, nel procedimento penale a carico di Alfieri Ruggero non solo i due capi di imputazione fanno riferimento alla norma sospettata di incostituzionalità, ma, dall'istruttoria dibattimentale, è emersa la sussistenza di una ipocusia da rumore che impone al giudice l'applicazione — e così l'interpretazione — dell'art. 41, d.lgs. n. 277/1991.

Ne consegue che deve farsi applicazione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 70 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 41, primo comma, del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il quale prevede che il datore di lavoro riduca al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte;*

*Sospende il processo penale in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Visto l'art. 23, della legge n. 87/1953, ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Guastalla, addì 15 maggio 1995

*Il v. pretore: BARCHI*

N. 487

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1995 dal pretore di La Spezia  
nel procedimento civile vertente tra Culicchi Nerio e prefetto di La Spezia*

**Circolazione stradale - Sospensione temporanea della patente di guida per violazione di norme del codice della strada - Previsione dell'opposizione al pretore civile avverso detto provvedimento solo nel caso di sinistro senza lesioni personali od omicidio colposo - Mancata previsione della tutela giurisdizionale anche nella ipotesi di sospensione della patente conseguente a lesioni personali od omicidio colposo - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, con incidenza sul diritto di difesa e sulla competenza dell'autorità giudiziaria.**

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 342/1995 del registro generale avente per oggetto: opposizione ad ordinanza di sospensione patente di guida promossa da Culicchi Nerio, dott. proc. S. Busoni, contro il prefetto di La Spezia, sig. Gino Di Sacco.

Premesso che: il sig. Culicchi Nerio ha depositato in data 18 marzo 1995 un ricorso *ex lege* n. 689/1981 esponendo che il prefetto di La Spezia, con provvedimento notificato ed eseguito in data 16 marzo 1995, gli aveva sospeso e ritirato la patente di guida; il Culicchi, secondo quanto affermato nel provvedimento prefettizio, aveva effettuato una manovra di sorpasso di un'autovettura in sosta in prossimità di una curva, collidendo con un veicolo proveniente in senso opposto il cui conducente aveva riportato lesioni; il prefetto, perciò, ai sensi dell'art. 223, comma secondo, del d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) nel testo attualmente vigente, ritenendo la sussistenza di fondati elementi di responsabilità in capo al Culicchi, aveva sospeso la patente allo stesso per venti giorni; il Culicchi, proponendo opposizione davanti a questo pretore, sosteneva di avere, in occasione del sinistro in questione, sorpassato un'auto ferma e di essere subito dopo rientrato sulla propria destra, cosicché la responsabilità per l'incidente sarebbe stata da attribuire, a suo dire, interamente alla conducente dell'altro veicolo, la quale avrebbe tenuto una velocità non adeguata alle circostanze; il Culicchi chiedeva in via preliminare al pretore di sospendere l'ordinanza prefettizia opposta; il pretore, ricevuto il ricorso, prendeva atto della formulazione testuale dell'art. 223, ultimo comma, del codice della strada, in forza della quale l'opposizione al pretore risulta ammessa soltanto nel caso di provvedimento di sospensione provvisoria della patente emesso in relazione ad ipotesi di reato diverse da quella di lesioni; veniva quindi fissata udienza di discussione in merito alle questioni pregiudiziali inerenti alla sussistenza della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e/o all'ammissibilità dell'azione; il prefetto depositava la documentazione relativa all'accertamento anteriormente all'udienza; all'udienza di comparizione le parti insistevano come dai rispettivi atti ed il pretore si riservava; sciogliendo la riserva osserva quanto segue: pare dubbia la legittimità costituzionale del sistema di opposizione previsto in favore del privato nei confronti del provvedimento di sospensione provvisoria della patente emesso in forza dell'art. 223, comma secondo, del codice della strada.

La sospensione della patente costituisce, in taluni casi, una sanzione accessoria conseguente alla verifica di un fatto di reato. Gli artt. 222 e 224 del «nuovo» codice della strada disciplinano il procedimento di irrogazione di siffatta sanzione amministrativa accessoria stabilendo che essa sia «applicata» dal giudice penale (art. 222 primo comma) e che il prefetto provveda a sospendere la patente anche qualora all'accertamento penale definitivo si accompagni la sospensione condizionale della pena (art. 224, primo comma) oppure quando il reato si estingua per una causa diversa dalla morte dell'imputato e l'autorità amministrativa accerti la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione (art. 224, terzo comma).

L'art. 223 si inserisce nel predetto sistema mediante la previsione del potere di «sospensione provvisoria della patente» da parte del prefetto, con ciò esprimendo in pieno il carattere «forte» del sistema repressivo voluto dal codice della strada per alcune delle violazioni di maggior rilievo.

L'art. 223 distingue tuttavia l'ipotesi in cui alla violazione del codice della strada consegua un fatto di lesioni od omicidio colposi, dalle altre ipotesi di reato.

Nel caso delle lesioni colpose (e dell'omicidio) non è previsto il ritiro immediato della patente da parte degli agenti od organi accertatori (salvo ovviamente che la violazione al codice della strada non preveda, di per sé il ritiro della patente *ex art.* 218 del codice della strada): gli accertatori devono però trasmettere copia del verbale e del rapporto al prefetto il quale, sentito il competente ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile, ordina la sospensione provvisoria della patente ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, provvedendo altresì all'iscrizione del provvedimento sul documento di guida.

Diversamente, nel caso in cui si verifichino altre ipotesi di reato (art. 223, comma terzo) è sempre previsto il ritiro immediato della patente da parte dell'agente od organo accertatore. Il prefetto, ricevuto entro dieci giorni il rapporto, può sospendere provvisoriamente la patente procedendo poi alla iscrizione sulla stessa del provvedimento sanzionatorio adottato.

All'accertamento in sede amministrativa della sussistenza dell'uno o dell'altro tipo di comportamento criminoso si accompagnano tuttavia due diversi rimedi.

Nel caso di violazioni riportabili all'art. 223, comma terzo, è prevista esplicitamente la possibilità di ricorso al pretore nelle forme della legge n. 689/1981.

Nel caso di violazioni riportabili all'art. 223, comma primo, è previsto invece il ricorso al Ministero dei trasporti (art. 223, comma 5, prima parte).

Il tenore dell'art. 223, comma 5, seconda parte è d'altra parte tale da far ritenere esclusa la possibilità di ricorso al pretore nelle forme della legge n. 689/1981 e viceversa ammesso il ricorso alla tutela ordinaria nei confronti dei provvedimenti della p.a., di fronte al T.A.R., adito quale giudice con competenza generale di legittimità per il sindacato sugli atti amministrativi.

Il pretore ritiene, come detto, che il sistema così delineato contrasti con la Carta costituzionale per le seguenti ragioni.

Nell'*iter* logico che il pretore incontra per la definizione del giudizio emergono due diversi profili impeditivi di una pronuncia di merito.

In primo luogo il pretore rileva che, come detto, dal tenore dell'art. 223, comma quinto, seconda parte, si evince l'esclusione della giurisdizione ordinaria in merito ai provvedimenti di sospensione conseguenti a violazioni da cui scaturiscano lesioni personali. Per quanto il sistema delineato dal nuovo codice della strada in merito ai provvedimenti di sospensione della patente sia orientato nel senso di ammettere quasi sempre il ricorso avanti al pretore (art. 218, comma 5; art. 224, comma 3, in riferimento all'art. 218, comma 5), non pare che l'interpretazione della norma censurata di illegittimità possa intendersi nel senso che il rimedio giudiziale esperibile possa essere quello del processo *ex legge* n. 689/1981 (per il tramite del rinvio operato dall'art. 205 codice della strada). Ciò in quanto l'art. 223, comma 5, ultima parte è assolutamente preciso nello stabilire che l'opposizione è ammessa avverso i provvedimenti «di cui al comma tre», con ciò implicitamente escludendosi i provvedimenti di cui al comma due. Per tali casi il rimedio giustiziale va perciò individuato attraverso la previa qualificazione giuridica della situazione tutelata. Tale situazione, in ossequio a quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. 17 febbraio 1992 n. 1914), la cui interpretazione, per quanto correlata ad una norma abrogata (ma in situazione del tutto analoga alla attuale) non può non considerarsi «diritto vivente» (stante l'autorevolezza dell'organo e la funzione di nomofilachia dello stesso) è da qualificare come interesse legittimo, tutelato mediante il ricorso alla giurisdizione generale amministrativa di legittimità.

Con il che si determina tuttavia, a parere del pretore, un profilo di illegittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento.

Ai sensi dell'art. 113 della Costituzione il legislatore può indirizzare la tutela dei diritti e degli interessi lesi da atti amministrativi verso la giurisdizione ordinaria o verso quella amministrativa.

Ciò che il legislatore non può fare è però, per situazioni identiche, prevedere una tutela giurisdizionale differenziata.

In linea di principio non è facile confrontare due forme diverse di tutela processuale, ciascuna delle quali, sotto il profilo procedimentale, può presentare vantaggi suoi propri.

Pare però che tra la tutela avanti al pretore nelle forme della legge n. 689/1981 e la tutela generale di legittimità davanti al giudice amministrativo sussista una differenza strutturale che rende comunque migliore per il privato il processo previsto dalla legge sulla depenalizzazione.

Davanti al giudice amministrativo, possono essere mosse soltanto censure di legittimità (non rientrando il caso né tra quelli di competenza ed «esclusiva», né fra quelli di competenza cd. «di merito»). Nel processo *ex lege* n. 689/1981 oltre ai vizi di illegittimità può riproporsi pienamente al giudice la valutazione della questione di merito, potendosi peraltro svolgere anche un'istruttoria in fatto mirante a ricostruire giudizialmente gli avvenimenti storici già apprezzati dalla p.a. ed eventualmente contestati dal privato o comunque da quest'ultimo integrati con ulteriori allegazioni.

Tale differenza è già in astratto non trascurabile, ma in concreto diviene determinante ove si consideri il tipo di situazione considerata (compressione di una situazione soggettiva del privato ad opera di un provvedimento di natura punitiva) ed il tipo di valutazione (evidenza di responsabilità nella causazione di un evento) rimessa al prefetto e contro cui il privato intende difendersi.

Non ignora il pretore che pure nella competenza generale di legittimità del T.A.R. può in qualche misura censurarsi l'erroneità della valutazione di fatto posta in essere dalla p.a., attraverso la prospettazione del vizio di eccesso di potere. Tale meccanismo opera però in via indiretta e senza la possibilità di utilizzare mezzi estremamente significativi di prova e di giudizio, quali la testimonianza e la perizia tecnica. A tutto ciò si aggiunga che soltanto nel giudizio *ex lege* n. 689/1981 il privato può godere dell'esenzione fiscale, non prevista per il ricorso al T.A.R. Anche tale aspetto pare di un certo rilievo nel contribuire a rendere per il cittadino preferibile la giurisdizione ordinaria (nelle forme della legge n. 689/1981) ingiustificatamente esclusa dalla legge nei casi analoghi a quello di specie.

Il diverso trattamento che pare essere stato destinato dalla norma dell'art. 223, comma 5, alle due ipotesi di sospensione provvisoria correlate a fattispecie criminose, risulta perciò penalizzante in maniera non giustificata per il caso di reato di lesioni od omicidio colposi.

Né è a dirsi che le due situazioni considerate abbiano in sé differenze significative che possano ragionevolmente spiegare i diversi trattamenti che la legge riserva loro.

Tra l'ipotesi dell'art. 223, comma 1, e quella dell'art. 223, comma 3, sussistono infatti le seguenti diversità:

a) la violazione del codice della strada in un caso (comma 1) può di per sé non essere punita con la sospensione della patente, mentre ciò non avviene nell'altro caso (comma 3);

b) alcuni dei reati di cui al comma 1 sono punibili a querela di parte, mentre si procede d'ufficio per i reati di cui all'art. 223, comma 3;

c) la procedura di cui all'art. 223, comma 2, prevede l'audizione del parere della Direzione generale della motorizzazione civile.

I predetti profili non dimostrano la sussistenza di due diverse situazioni sostanziali.

Viceversa anche un minimo approfondimento rende ancora più ingiustificata la disparità di trattamento e l'esclusione della tutela di merito per il privato nel caso di violazione del codice della strada cui conseguano lesioni.

Proprio il fatto che l'accertamento prefettizio nel caso di cui all'art. 223, comma 1, vada al di là della mera violazione del codice della strada per giungere ad apprezzare il nesso causale e la relazione di colpevolezza rispetto ad un evento rende quanto mai ingiustificata la negazione della tutela di merito e la preclusione, per il privato, della proposizione di istanza istruttorie a sostegno di ricostruzioni alternative a quella della p.a.

In secondo luogo pare assolutamente ingiustificato che proprio nell'ipotesi di reati perseguibili a querela, per i quali potrebbe non aversi mai un accertamento giudiziale, si sottragga al cittadino la possibilità di difesa giudiziale nel merito.

Da quanto finora detto si desume peraltro che la censura di irragionevolezza mossa sfocia in definitiva in un pregiudizio per il diritto alla difesa della situazione soggettiva del privato, reso ingiustificatamente deteriore rispetto ad ipotesi assolutamente non differenti.

Il secondo profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 223, logicamente consequenziale al primo sotto il profilo della rilevanza, attiene all'imposizione, nella prima parte del comma quinto, di un obbligo di ricorso preventivo in via amministrativa.

Ciò contrasta con l'art. 24 e con l'art. 3 della Costituzione.

Il ricorso preventivo al Ministero dei trasporti pare infatti lesivo del diritto di difesa: come codesta suprema Corte ha più volte ribadito negli ultimi anni (fra le altre C. cost. n. 360/1994), anche in ipotesi inerenti a procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative (C. cost. n. 255/1994), la tutela giurisdizionale non può essere subordinata al

preventivo esperimento di rimedi in via amministrativa, tanto più ove ciò renda eccessivamente difficoltosa la tutela della situazione giuridica soggettiva del privato. Il che, si nota, avviene puntualmente nel nostro caso. Il cittadino è infatti sottoposto ad una sanzione con effetti immediati, atteso che, anche qualora la patente non venga materialmente ritirata o consegnata (come peraltro è avvenuto per il Culicchi) il provvedimento prefettizio è tuttavia già produttivo di effetti tra cui quello, estremamente gravoso, di cui all'art. 218, comma sei, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Ciononostante, prima di aversi un provvedimento amministrativo definitivo, possono doversi attendere, oltre ai tempi tecnici per inoltrare il ricorso al Ministero, anche altri quarantacinque giorni, concessi dalla legge all'amministrazione per deliberare. Cosicché nel frattempo il privato potrebbe avere già integralmente scontato la sanzione, con palese violazione del diritto di difesa.

In ogni caso la disposizione citata contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione atteso che l'obbligo di ricorrere all'autorità amministrativa centrale, non è previsto per le violazioni riportabili all'art. 223, comma terzo le quali, come detto, fanno capo a situazioni non significativamente differenti rispetto a quella in esame.

In riferimento alla rilevanza della questione nel giudizio in corso si rileva che le questioni di legittimità costituzionale sollevate, pur attenendo a due diverse disposizioni di legge, coesistono, l'una di seguito all'altra, nell'iter logico che il pretore è tenuto a seguire per la decisione della causa: applicando la normativa censurata di illegittimità, si dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione in capo all'Autorità giudiziaria ordinaria o comunque l'inammissibilità dell'azione per mancato esperimento dei rimedi in via amministrativa. Né pare doversi dubitare della rilevanza per il fatto che ormai, al momento in cui la presente ordinanza viene redatta, il Culicchi ha scontato del tutto la sanzione comminatagli. È comunque necessario risolvere la questione per decidere la causa e sussiste in ogni caso un evidente interesse del Culicchi alla decisione allo scopo di ottenere una pronuncia giudiziale di merito opponibile al prefetto ed idonea ad evitargli (o a rimuovere) gli effetti conseguenti all'iscrizione sulla patente del provvedimento (tra cui, si ricorda, quello di cui all'art. 218, terzo comma, del «nuovo codice della strada»).

*P. Q. M.*

*Vista la legge 11 marzo 1953, n. 83;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma quinto, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cd. «nuovo» codice della strada) per contrasto, nella sua seconda parte, con l'art. 3 della Costituzione e per contrasto, nella sua prima parte, con gli artt. 24 e 3 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.*

La Spezia, addì 15 aprile 1995

*Il pretore: BELLÈ*

95C1058

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
  - ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
  - ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Renzetti, 8/10/12
  - ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
  - ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10
- ## BASILICATA
- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
  - ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria
- ## CALABRIA
- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICO  
Via A. Daniele, 27
  - ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
  - ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
  - ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
  - ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III
- ## CAMPANIA
- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
  - ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
  - ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
  - ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
  - ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
  - ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
  - ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
  - ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENE0  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
  - ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi

- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)  
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70  
LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- PAVIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA ALESSO  
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **ALGHERO**  
LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGLO  
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montefenera, 22/A

◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 357.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 200.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 199.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 687.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> . . . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*


### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 9 5 \*

L. 6.500